ISBN 978-88-6611-947-0

Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia

Commissione Tributaria Regionale
per la Puglia

MASSIMARIO

delle

COMMISSIONI TRIBUTARIE
della PUGLIA

CACUCCI EDITORE
BARI

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA PUGLIA

MASSIMARIO
delle
COMMISSIONI TRIBUTARIE
della **PUGLIA**

Massime anni 2018 – 2019

La presente edizione è stata realizzata grazie al contributo
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

CACUCCI EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2020 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
http://www.cacuccieditore.it e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA

PRESIDENTE *Michele Ancona*

DIRETTORE *Salvatore Romanazzi*

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE *Michele Ancona*

RESPONSABILE *Marta Basile*

COMPONENTI

Fabio Aiello, Rebecca Amato, Mario Aulenta, Marta Basile, Saverio Belviso, Luigi Carbone, Mario Cardillo, Giuliana Cartanese, Salvatore Casciaro, Francesco Cataldi, Nicola Fortunato, Salvatore Grillo, Marco Ligrani, Francesca Lorusso, Vito Montanaro, Antonio Negro, Luigi Riccardi, Claudio Sciancalepore, Gianluca Selicato, Salvatore Sodano, Antonio Felice Uricchio, Celeste Vigorita.

AUTORI CONTRIBUTI DOTTRINALI

Michele Ancona, Mario Aulenta, Saverio Belviso, Mario Cardillo, Ennio Attilio Sepe, Gianluca Selicato, Antonio Felice Uricchio.

PROGETTO GRAFICO – EDITING *Fedele Dalessandro*

Norma istitutiva: art. 40 del D.Lgs. 545 del 1992

Ufficio del Massimario

1. È istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione. 2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32. 3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

Pubblicazione a cura dell'Ufficio del Massimario della CTR per la Puglia, via Amendola n. 164/D, 70126 Bari.
Tel. 0693838113, e-mail marta.basile@mef.gov.it

Presentazione del Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia

Salvatore Romanazzi

Direttore della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia

La pubblicazione di questo Massimario rappresenta il momento conclusivo dell'attività di esame e raccolta delle sentenze più significative ed innovative pronunciate dalle Commissioni tributarie pugliesi negli anni 2018 e 2019; un arco temporale in cui si è assistito alla crescita costante della rilevanza delle questioni sottoposte al vaglio dei giudici tributari, che ha consentito una interessante produzione di massime da sottoporre alle varie categorie di operatori della materia tributaria .

La presente edizione, come tutte le precedenti, rappresenta l'approdo di un lungo e qualificato lavoro di magistrati, professori universitari, avvocati, dottori commercialisti e funzionari di questa Commissione Tributaria che hanno selezionato e massimato circa 300 sentenze, assicurando una proiezione importante della produzione giurisprudenziale tributaria della Puglia, sulle diverse tematiche affrontate.

Ci auguriamo che l'impegno, naturalmente gratuito, profuso da tutti i componenti dell'Ufficio del Massimario di questa Commissione, abbia portato ad un'opera sistematica di esposizione delle massime che possa rappresentare un utile e proficuo strumento nelle mani degli operatori del diritto tributario.

La conoscenza della giurisprudenza tributaria regionale e della sua evoluzione, infatti, può essere di supporto sia per avvocati e professionisti sia per categorie produttive e semplici cittadini, nel valutare l'opportunità di affrontare un processo o intraprendere un percorso di mediazione con l'amministrazione finanziaria.

Anche quest'anno, nonostante la particolare situazione venutasi a creare a causa della pandemia da Covid-19 che ha duramente segnato il 2020, con tutte le difficoltà operative che ne sono conseguite, siamo riusciti ad assicurare, per una pronta consultazione, la pubblicazione in formato cartaceo del Massimario, che sarà altresì presente sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella apposita sezione dedicata, come

pure nella banca dati Cerdef (www.cerdef.it), del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di libera consultazione.

Nel presentare, con grande soddisfazione, il nuovo Massimario, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, con impegno e professionalità, al raggiungimento di questo atteso risultato.

La prevedibilità delle decisioni tributarie

Michele Ancona

Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia – Direttore del Massimario

Sommario: 1. L'art. 40 D. lgs.vo n. 545/92. – 2. Il valore della prevedibilità delle decisioni. – 3. Il particolare significato della prevedibilità delle decisioni in ambito tributario. – 4. Conclusioni.

1. L'art. 40 D. lgs.vo n. 545/92

Il decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento delle commissioni tributarie, contiene una norma particolarmente significativa, che speriamo venga conservata nel caso di riforma della giurisdizione tributaria. Si tratta dell'art. 40, che prevede l'istituzione, presso ciascuna commissione tributaria regionale, di un ufficio del massimario *"che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione"*. Le massime, così raccolte, oltre ad alimentare la banca dati nazionale, vanno a costituire il massimario regionale, strumento molto importante perché consente di conoscere le decisioni delle commissioni nell'ambito regionale e di ipotizzare – in linea di massima – l'esito delle controversie in tale contesto territoriale.

Non v'è una norma di legge simile, che preveda l'istituzione di massimari distrettuali, nell'ordinamento della giurisdizione ordinaria. Molto meno incisivamente, in quest'ultima, l'art. 47-*quater* Ord. Giudiziario prevede che il presidente di sezione curi *"lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione"*, mentre le norme regolamentari prescrivono, a tale fine, che in ciascuna sezione siano tenute riunioni trimestrali, alle quali i giudici devono partecipare e che possono avere ad oggetto anche la trattazione di casi di giurisprudenza particolar-

mente rilevanti o ricorrenti. Ma non vi è la previsione della redazione di un massimario delle decisioni.

Il Consiglio Superiore della Magistratura solo recentemente ha preso l'iniziativa di ricostruire un archivio delle decisioni di "Merito" a livello nazionale; lo stesso esisteva, fino a qualche tempo fa, quale banca dati gestita dal Centro elettronico di documentazione presso la Suprema Corte di Cassazione (vedi delibera del 31 ottobre 2017, Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito; delibera del 9 maggio 2018 e successiva modifica del 12 settembre 2018, Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio di Merito di ItalgiureWeb; e del 19 giugno 2019 – Indicazioni operative ai fini della ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito). In ogni caso, non si prevede la costituzione di massimari in sede locale o distrettuale.

Il tentativo di costituire un archivio di giurisprudenza consolidata in sede locale e per singole materie si registra solo a livello di buone prassi, presso alcune Corti di Appello:

- per la Corte di Appello di Bari, vedi : http://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_4.aspx
- per la Corte di Appello di Brescia, vedi: http://giustiziabrescia.it/giustizia_predittiva.aspx
- per la Corte di Appello di Venezia, vedi: http://corteappello.venezia.it/giurisprudenza-predittiva-per_198.html .

2. Il valore della prevedibilità delle decisioni

La prevedibilità delle decisioni costituisce un valore ormai riconosciuto nel nostro ordinamento in quanto esso è espressione e presupposto del principio di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo (artt. 3 e 111 Cost.) (in materia processuale, vedi Cass. S.U. Ordinanza n. 23675 del 06.11.2014).

La sua applicazione rende la motivazione del provvedimento più aderente al dettato normativo previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., laddove è previsto che il giudice esponga, in maniera succinta, le ragioni giuridiche della decisione anche con riferimento a precedenti conformi; è chiaro che il presupposto per l'applicazione della norma è che i precedenti conformi siano conoscibili e conosciuti.

Il ricorso alla possibile motivazione semplificata per questioni seriali, mediante elaborazione di provvedimenti-manifesto, contenenti i principi consolidati, rende più snella e più pronta la risposta di giustizia.

L'enunciazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati aumenta le probabilità di successo delle iniziative di conciliazione della lite e offre un ausilio ai giudici di primo grado. Il precedente consolidato, difatti, rappresenta un contributo di approfondimento cui potersi adeguare o da cui motivatamente discostarsi; esso consente alle parti e ai difensori di meglio orientarsi nelle scelte processuali da coltivare (costituirsi in giudizio, appellare, conciliare, ecc.).

Ancora, prima del contenzioso, il precedente consolidato consente un migliore e più efficace orientamento per i difensori, sulla scelta di iniziare, o meno, il giudizio.

L'esposizione alla collettività degli orientamenti degli uffici giudiziari rende possibile e auspicabile, un decremento del contenzioso, con contestuale aumento delle conciliazioni.

La fissazione di precedenti consolidati responsabilizza lo stesso giudice che, seppure in diversa composizione collegiale, sarà tenuto a rappresentarsi l'esistenza del precedente e a dare conto, nella motivazione, delle ragioni di un eventuale scostamento dallo stesso, con motivazione "rinforzata".

3. Il particolare significato della prevedibilità delle decisioni in ambito tributario

In ambito tributario, le ragioni di apprezzamento del valore della prevedibilità delle decisioni risultano addirittura amplificate.

In un settore nel quale l'aspetto economico è fondamentale nell'orientare le scelte del contribuente sul modo in cui rapportarsi con il soggetto titolare del tributo o delegato alla riscossione, ecco che conoscere in anticipo l'orientamento della giurisdizione tributaria, in quella materia, su quella questione, in un determinato ambito territoriale, rappresenta un fattore di trasparenza, di democrazia, di civiltà giuridica oltre che, in maniera più specifica, di impulso alla corretta impostazione dei rapporti in ambito economico.

In definitiva, può condividersi la seguente osservazione: *"la prevedibilità della decisione giudiziale rappresenta un fattore di razionalità economica"*; se ciò è vero in qualsiasi ambito dell'agire giuridico, è ancora più vero in un contesto in cui le decisioni dell'operatore economico, sia esso un semplice cittadino, ovvero un ente collettivo, possono essere influenzate, concretamente orientate, rispetto ad un quadro chiaro e preciso di indirizzi giurisprudenziali, interpretativi della normativa di settore.

L'esigenza appena rappresentata, di chiarezza e precisione interpretativa, unitamente alla tendenziale stabilità delle decisioni, è un bisogno

ancora più impellente e fondamentale in un settore, quello tributario, caratterizzato da un livello oggettivo di alta complessità normativa nonché da un sovrapporsi di norme di diverso grado non sempre coordinate tra loro, dalla pluralità di indicazioni giurisprudenziali, nazionali ed internazionali, cui rapportarsi.

4. Conclusioni

Un vivo ringraziamento, pertanto, devo rivolgere agli autori, ai massimatori, ai docenti universitari, agli Ordini professionali, che hanno collaborato per la realizzazione del Massimario 2020 presso la Commissione tributaria regionale per la Puglia, in una forma di virtuosa sinergia, animata dalla voglia di dare ai giudici, ai professionisti e, direi, all'intera collettività, uno strumento prezioso di orientamento nelle scelte processuali e anche economiche.

I beni ambientali comuni e l'attuale stato del dibattito sui tributi ambientali

Mario Aulenta

Docente di Diritto Tributario e di Contabilità di Stato, Università di Bari

Sommario: 1. Introduzione sui beni ambientali comuni. – 2. Dottrina della cd. "capacità contributiva qualificata". – 3. Dottrina cd. "razionalistica".

1. Introduzione sui beni ambientali comuni

Sui beni comuni vi è grande riflessione da parte degli studiosi. L'approccio economico distingue tra beni privati, rivali ed escludibili; beni collettivi (o *commons*), rivali ma non escludibili (strada comunale, l'area demaniale di una spiaggia); beni di club, rivali, ma soggetti a esclusione (un parco privato, uno spettacolo teatrale); beni pubblici puri, non rivali e non escludibili (difesa nazionale, uno spettacolo di fuochi d'artificio, ecc.).

Diversamente dal caso di un bene privato – in cui ciascun individuo deciderà, dato il prezzo di mercato, la quantità che desidera consumare– nel caso di un bene pubblico è possibile che una pluralità di soggetti ne consumi, anche contemporaneamente, la quantità disponibile. Per un bene pubblico, i problemi fondamentali che si pongono consistono quindi nella scelta della quantità efficiente di cui fruire, unica per tutti i consumatori, e del finanziamento della sua produzione (fatta eccezione per le risorse naturali), che è un problema strettamente connesso al primo. I beni ambientali[1] sono inquadrabili nell'àmbito dei beni pubblici[2], oggetto però non di diritti

---

[1] "Il bene ambiente deve essere considerato come un bene unitario costituito da tutte le risorse naturali e culturali che possono essere soggette ad esaurimento e che necessitano, dunque, di cura e protezione": così, Corte Costituzionale n. 210/1997.

[2] Cfr. PUGLIATTI S., *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962; CERULLI IRELLI V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova 1983; CHIRONI G., *La*

di proprietà pubblica, bensì di interessi diffusi propri della collettività. A ciò deve aggiungersi come il loro *status* di beni a consumo non rivale, ma esauribile, ossia il loro regime di libero godimento collettivo, letto insieme ai caratteri della scarsità e della non agevole riproducibilità che li contraddistingue, implica il rischio che tali beni non siano più comuni, o, peggio, semplicemente non siano più, e tanto impone l'individuazione di forme di *governance* a garanzia rinforzata[3] e fa emergere l'inadeguatezza della scarna disciplina civilistica in materia di beni pubblici. Non trattasi di itinerarî semplici, come ad esempio testimonia la travagliata attuazione del cd. federalismo demaniale, di cui al D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, con relative sentenze di Corte Costituzionale n. 339/2011, n. 284/2012 e n. 22/2013, donde la promulgazione dell'art.56-*bis*, inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione del D.L.69/2013, il cui comma 11, corretto dall'articolo 7, comma 5, D.L. 78/2015, conv. in L.125/2015, è stato attinto da una pronuncia di incostituzionalità, n.189/2015.

2. Dottrina della cd. "capacità contributiva qualificata"

Sarebbero tributi commutativi, e cioè fondati sul principio di controprestazione, i tributi ambientali ispirati al principio "chi inquina paghi", sancito dall'art. 191 TFUE[4]. Infatti, secondo tale dottrina, trattasi di tributi extra-fiscali[5], che dissuadono produzioni dannose per la collettività,

---

tassazione dei beni comuni, Bari, 2018, *passim*.

[3] Cfr. MADDALENA P., *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni,* in *Dir. e Soc.,* n.2/2012, pp.337-384; CIOLLI I., *Sulla natura giuridica dei beni comuni,* in *Dir. e. Soc.,* n.3/2016, p.481-482; CALABRÒ M., *La legittimazione ad agire a tutela delle risorse ambientali*, in *Dir. e Soc.,* n.4/2016, p.827.

[4] "L'uso particolare ed inquinante di un "bene comune", quale è l'ambiente, è tassato non in quanto indice di capacità contributiva, ma perché chi usa in modo particolare un bene comune deve corrispondere un tributo, che ha natura commutativa": così, TESAURO F., *Osservazioni sul principio di capacità contributiva*, in GAFFURI G., *La nozione di capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016, p.299.

[5] "Va evidenziato che accanto al "Gesetzeszweck" può esservi anche un "Normzweck", vale a dire una specifica finalità perseguita dalla norma tributaria. L'esempio tipico è rappresentato dai tributi di scopo, per i quali il fine è immanente nella loro istituzione per perseguire determinati obiettivi di natura politico-sociale (ad esempio, incentivare o disincentivare determinati consumi, proteggere l'ambiente, ecc.) e deve, come tale, necessariamente essere tenuto presente in sede di interpreta-

la cui funzione deterrente non è incompatibile con il principio di capacità contributiva, e che ben possono inquadrarsi tra le imposte di consumo[6]. E del resto, i tributi para-commutativi apparirebbero meglio rispondenti alle esigenze dell'imposizione ambientale, a causa della specifica correlazione, giuridicamente rilevante a livello di fattispecie imponibile, tra prestazione pubblica e prelievo[7].

---

zione normativa": così, MELIS G., *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003, p.210.

[6] "Quanto ai cd. tributi ambientali, la loro riconduzione all'art. 53 non è l'unica soluzione prospettabile. È possibile che essi, a stretto rigore giuridico, siano più propriamente qualificabili come prelievi bensì ablativi di una porzione della ricchezza prodotta dall'attività nella quale tali sostanze sono impiegate o prodotte, ma non riproduttivi dall'art. 53 del titolo giuridico legittimante il prelievo medesimo. Sembra più plausibile che il titolo di quella ablazione risieda nel danno o nell'illecito e, dunque, che sia possibile qualificarla come obbligazione riparatoria o sanzionatoria, anziché contributiva": così, GIOVANNINI A., *Il diritto tributario per principi*, Milano, 2014, p.28; "il tributo ambientale, ovvero il prelievo a carico di attività imprenditoriali inquinanti, minacciose per la salute generale, è un punto di forza della dottrina la quale intende il principio di capacità contributiva nel senso di mero criterio per ripartire, secondo generici parametri di ragionevolezza, il carico tributario preordinato al sostenimento delle spese pubbliche. Si tratta di un prelievo con scopo extra-fiscale, che tende a dissuadere gli operatori dall'intraprendere o dall'incrementare produzioni virtualmente o realmente dannose per la collettività, oppure a premere sull'inquinante affinché adotti misure tecnologiche che attutiscano le conseguenze pregiudizievoli della sua attività. La funzione deterrente del tributo non è incompatibile con il principio di capacità contributiva, purché siano rispettate le prescrizioni essenziali del precetto costituzionale. Peraltro non si può dubitare che l'effetto contaminante non è di per sé, indice di forza economica o di una maggiore forza economica, rispetto ad una equivalente funzione produttiva meno o punto rischiosa per i terzi. Ne deriverebbe una collisione inevitabile con il principio di capacità contributiva, concepito in termini di correlazione tra il prelievo tributario e la ricchezza idonea a svelare la possibilità di sostenerlo. La prospettiva muterebbe sostanzialmente, se si qualificasse la gravezza in questione, conformemente ai suoi connotati reali, come imposta di consumo, tipo di prelievo conciliabile con il principio di capacità contributiva. Il prelievo ambientale è un tributo che colpisce lo sfruttamento intensivo (e quindi superiore ai livelli della normalità) di risorse o condizioni naturali": così, GAFFURI G., *La nozione di capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016, p.342.

[7] "I tributi para commutativi sembrano meglio rispondenti alle esigenze dell'imposizione ambientale. Possono dare attuazione diretta al principio "chi inquina paga", in ragione sia della loro peculiare giustificazione (consistente nel far fronte ad una spesa pubblica riferibile ad un determinato soggetto che l'ha causata o che ne ha tratto vantaggio, evitando di far gravare i corrispondenti oneri sull'intera collettività), sia della specifica correlazione, giuridicamente rilevante a livello di fattispecie imponibile, tra prestazione pubblica e prelievo": così, DEL FEDERICO L., *Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici*, Torino, 2000, p.306 ed identicamente, ID, *Il con-*

È pertanto agevole ritenere che quando il tributo ambientale sia posto a carico del produttore, vada considerata la traslazione, confermata quando ne sia prevista la rivalsa giuridica, come accade per le accise: ed in questi casi il tributo viene scaricato sugli utenti, con la loro capacità di pagarne il prezzo.[8] Quando ciò non avvenga, il tributo ambientale potrebbe ricadere sul produttore, a sua volta sfruttatore di una fonte comune o di un bene pubblico, che consenta benefici economici allo stesso, tarabili sulla capacità contributiva: ma se così fosse, il prelievo dovrebbe essere commisurato agli utili, che ben potrebbero non esserci,[9] così riproponendo quasi identicamente la *querelle* sull'IRAP[10] (e cioè, per dirla *grossier*, dell'imposta che si pagherebbe anche quando l'impresa fosse in perdita di esercizio), su cui si è divisa profondamente la dottrina italiana.[11] Ed a prescindere

---

corso dell'utente al finanziamento dei servizi pubblici, tra imposizione tributaria e corrispettività, in *Rass.trib.,* n.6/2013, p.1232.

[8] Cfr. STEVANATO D., *La giustificazione sociale dell'imposta*, Bologna, 2014, p.197.

[9] Cfr. OATES W.E., *Green Taxes: Can We Protect the Environment and Improve the Tax System at the SameTime?*, in *Southern Economic Journal*, n. 4/1995, p. 919; non è d'accordo STEVANATO D., *La giustificazione sociale dell'imposta*, op.cit., p.197: "se si vuole accogliere la prospettiva di una tassazione rapportata ai vantaggi economici tratti dallo sfruttamento delle risorse naturali e dei beni pubblici, la stessa andrebbe commisurata ai profitti monetari derivanti da tale sfruttamento, che potrebbero anche non esservi: un'impresa, ad esempio, potrebbe inquinare l'ambiente, ma non riuscire a generare utili".

[10] La somiglianza è notata da BUCCISANO A., *Fiscalità ambientale tra principi comunitari e costituzionali*, in *Dir.prat.trib.*, n.2/2016, p.590 ss., §5 e da ICOLARI M.A., *Per una dogmatica dell'imposta ambientale*, Napoli, 2018, p.122-126.

[11] Cfr. FEDELE A., *Prime osservazioni in tema di Irap,* in *Riv.dir.trib.*, 1998, p.453; GALLO F., *Ratio e struttura dell'Irap*, in *Rass.trib.,* 1998, p.627; BASILAVECCHIA M., *Sulla costituzionalità dell'IRAP: un'occasione non del tutto perduta*, in *Rass.trib*., n.1/2002, p.293; contra, FALSITTA G., *Aspetti e problemi dell'IRAP*, in *Riv.dir.trib.*, n. 7-8/1997, p.495; MOSCHETTI F., *Profili costituzionali dell'Irap, imposta disattenta alla persona e alla tutela del lavoro*, in *Riv.dir.trib*., 1999, p.735; GAFFURI G., *La compatibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive con i precetti fondamentali dell'ordinamento giuridico: stato della questione*, in *Riv.dir. trib.*,1999, p.843; sebbene l'espunzione della componente lavoro dalla base imponibile intervenuta con la legge di stabilità 2015 abbia snaturato completamente l'IRAP e l'abbia trasformata in "una sovrimposta sui profitti dell'impresa e sul rendimento lordo del capitale di terzi": così, CAIUMI A., *La eliminazione del costo del lavoro dall'IRAP: considerazioni e impatti*, in *Riv.dir.fin.sc.fin.*, n°1/2015, pag.25. Le monografie di riferimento sono: BUCCICO C., *L'Irap nel sistema tributario italiano*, Napoli, 2000; PROCOPIO M., *L'oggetto dell'IRAP*, Padova, 2003; SCHIAVOLIN R., *L'imposta regionale sulle attività produttive: profili sistematici*, Padova, 2007.

se gravante sugli utili dello sfruttatore-inquinatore, l'impoverimento della collettività dovrebbe essere risarcito, senza modificare il prelievo in un'entrata extra-fiscale o sanzionatoria, posto che sarebbe corretto addossarne il costo di bonifica sul soggetto responsabile: discendendone che dell'attività pubblica riparatrice, prestata a favore della collettività, ne benefici il soggetto, poiché così sarebbe socializzata un'attività altrimenti non consentita.[12] In questo modo si "patrimonializzerebbero" i tributi ambientali, che troverebbero spiegazione nel principio del beneficio e si impedirebbero le giustificazioni della dottrina cd. "razionalistica",[13] tacciata di differenziare le posizioni dei consociati su ineffabili ed evanescenti poteri di comando e situazioni di vantaggio, privi di riflessi patrimoniali[14].

Nella semplice negazione di qualsivoglia carattere contributivo, cioè nella negazione della attinenza dei tributi ambientali propri alla chiave interpretativa dei tributi solidaristici rientranti nell'art. 53, vi sono quelle riflessioni che assimilano detti tributi alle prestazioni patrimoniali coattive aventi titolo risarcitorio o indennitario, tramite i quali il soggetto che produca un danno ecologico venga chiamato a sostenerne il costo per rigenerare l'ambiente. Dette prestazioni autoritative si presenterebbero all'interprete vuoi quali tributi sulle concessioni,[15] vuoi quali sanzioni penali o amministrative, vuoi quali risarcimenti,[16] o, al più, quali tributi commuta-

---

Quanto agli effetti di gettito Irap, vd. TRIVELLIN M., *Appunti su IRAP e perequazione interregionale*, Padova, 2017.

[12] Cfr. STEVANATO D., *La giustificazione sociale dell'imposta*, op.cit. p.198-199.

[13] Così definita da DEL FEDERICO L., *Il concorso dell'utente al finanziamento dei servizi pubblici, tra imposizione tributaria e corrispettività*, in *Rass.trib.,* n.6/2013, p.1242.

[14] Cfr. STEVANATO D., *La giustificazione sociale dell'imposta*, op.cit. p.200.

[15] Con sintesi tra corrispettivo di una concessione che si presume amministrativa e tributo, DORIGO S.-MASTELLONE P., *La fiscalità per l'ambiente*, Roma, 2013, p.238, affermano che "proprio la riconduzione del bene ambiente all'alveo dei beni pubblici legittima la valorizzazione della tassa quale corrispettivo dovuto a fronte dell'autorizzazione, che potrebbe darsi per implicita, che l'ente pubblico rilascia di utilizzare con modalità reversibili beni ambientali. Dalla connotazione dei beni ambientali come beni pubblici emerge la possibilità di ricostruire il prelievo tributario in termini di corrispettivo della concessione d'uso che l'ente pubblico, titolare di essi, consente al privato."

[16] Contra, ZATTI A, *Verso una riallocazione verde dei bilanci pubblici*, Pavia, 2017, p.2: "Le imposte ambientali permettono di applicare in maniera coerente ed estensiva il *polluter pays principle* che, al contrario, finirebbe per essere sacrificato se ci si basasse esclusivamente su di un approccio risarcitorio".

tivi e quasi-commutativi, quali sarebbero le tasse,[17] queste ultime, beninteso, a patto che non sia possibile ammetterne l'inquadramento nell'àmbito della capacità contributiva.[18]

---

[17] Cfr. POGGIOLI M., *Indicatori di forza economica e prelievo confiscatorio*, Padova, 2012, p.104; va però fatta un'osservazione: in questo passo del volume, le tasse che siano ambientali, sarebbero fuori dall'alveo dell'art. 53 Cost.; ma a pag. 57 della stessa opera, in nota, POGGIOLI propende per la "sussunzione all'interno dell'art. 53 Cost. (non solo delle imposte, ma anche) delle tasse, quando dovute per la fruizione di servizi essenziali, quali ad esempio, l'istruzione elementare ed obbligatoria o il servizio sanitario", anche a motivo di tutela del minimo vitale, ivi citando FALSITTA.

[18] "Una tale ricostruzione ha l'evidente pregio di coniugare la razionalità del prelievo con le caratteristiche del fenomeno ambientale da tempo elaborate dalla dottrina costituzionalistica. Ciò in particolare, senza dover sposare alcuna delle teorie più innovative in tema di capacità contributiva, atteso che – secondo la tesi prevalente – quest'ultima nozione resta estranea alla definizione della tassa": così, DORIGO S.-MASTELLONE P., *La fiscalità per l'ambiente*, op.cit. p.239; una nota sentenza di Corte Cost. (n.30 del 2/4/1964), è condivisa da MOSCHETTI *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973, *passim*, e specificamente p. 67 e 99, ma è stata contrastata, con accenti diversi che non è possibile qui approfondire, fin da Ignazio MANZONI, il quale rilevava che alle tasse "sembra assai difficile negare loro carattere di concorso alle pubbliche spese ed escludere quindi l'operatività, nei loro confronti, del disposto del primo comma dell'art. 53 Cost.": così, MANZONI I., *Il principio della capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 1965, p.160, questo perché l'art. 53 non distingue tra tributo e tributo, né tanto meno tra tributi destinati a coprire il costo di servizi cd. indivisibili e tributi relativi invece a servizi divisibili, come esplicitato alla successiva pag.161; vd. anche GIARDINA E., *Le basi teoriche del principio di capacità contributiva,* Milano, 1961, p.241 e p.458, MICHELI G.A*., Profili critici in tema di potestà di imposizione,* in *Riv.dir.fin.sc.fin*., 1964, p.19-20, LICCARDO G., *Il concetto di imposizione tributaria*, Napoli, 1967, p. 167, MAFFEZZONI F., *Il principio di capacità contributiva nel diritto finanziario*, Torino, 1970, p.82-83, FEDELE A., *La tassa*, ed.provv., Siena, 1974, p.41, SACCHETTO C., voce *Tassa*, in *Enciclopedia del diritto,* XLIV, Milano, 1992; DEL FEDERICO L., *Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici*, Torino, 2000, p.69, BIZIOLI G., *Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto tra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto internazionale*, Milano, 2008, p.113, GALLO F., *Le ragioni del fisco*, 2ª ed., Bologna, 2011, p.113, STEVANATO D., *La giustificazione sociale dell'imposta*, op.cit., p.67; TESAURO F., *Osservazioni sul principio di capacità contributiva*, in GAFFURI G., *La nozione di capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016, p.298.

3. Dottrina cd. "razionalistica"

La tassazione dei beni, che vengano tassati perché "non più" comuni, sarebbe invece giustificata dal fatto che taluni, assunti così quali contribuenti, ne siano divenuti titolari e ne fruiscano anche al di fuori del mercato, distinguendosi da coloro che non più ne godano: da tanto, i primi se ne avvantaggiano.[19] E la critica alla precedente dottrina consiste nella constatazione che mentre sia agevolmente sostenibile che l'indice di capacità contributiva sia costituito dal consumo per le unità fisiche costituito dall'uso di un prodotto che determini inquinamento, non sia altrettanto agevole sostenere ciò per le unità fisiche costituite dall'utilizzo di beni ambientali scarsi, soprattutto quando dette unità siano evidenziabili quali produzioni ed emissioni di inquinanti,[20] e cioè da entità non reddituali, non patrimoniali e comunque prive di diretto valore patrimoniale e insuscettibili di essere scambiate sul mercato.[21]

---

[19] "Vi sono beni la cui tassazione può essere giustificata dal fatto che nel contesto sociale i soggetti che ne sono titolari e ne fruiscono anche fuori dal mercato sono, secondo la valutazione del legislatore, singolarmente e comparativamente "più uguali" nella capacità di funzionare e avvantaggiati dalla loro disponibilità e dal loro godimento rispetto a quelli che non lo sono affatto o lo sono in misura minore. È alla possibilità teorica di utilizzo di questi tipi di prelievo, di rilevanza soprattutto, ma non solo, comunitaria, che la dottrina dovrebbe dedicare le sue riflessioni. Il riferimento è, evidentemente, a quei prelievi, come le *carbon taxes*, che gravano su chi dispone di beni ambientali scarsi o emette gas inquinanti deteriorando l'ambiente e colpiscono perciò, entità non reddituali, non patrimoniali, prive comunque di un diretto valore patrimoniale e insuscettibili di essere scambiate sul mercato contro denaro": così, GALLO F., *Nuove espressioni di capacità contributiva*, in GAFFURI G., *La nozione di capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016, p.280.

[20] Quali i tributi all'epoca istituiti dall'art. 17, commi 29-33, L. 449/1997 e dall'art. 10, D.L.90/1990 conv. in L. 165/1990.

[21] "I fautori della nozione di capacità contributiva qualificata sono costretti a considerare detti prelievi come istituti aventi natura risarcitoria o solamente sanzionatoria. Applicano quale corollario del principio di uguaglianza (delle risorse), il criterio economico di riparto delle cd. "esternalità negative" o meglio, della "compensazione delle economie e diseconomie esterne", espresso un po' grossolanamente dalla regola comunitaria "chi inquina paga". Secondo questa impostazione, se il principio di uguaglianza vuole che chi provoca un pregiudizio sociale alla collettività (scaricando su di essa il relativo danno) deve compensare tale pregiudizio, il prelievo ambientale rappresenterebbe uno strumento appropriato per soddisfare tale principio. Esso sarebbe posto a carico proprio del soggetto che, producendo emissioni inquinanti, provoca il danno sostenibile da "compensare". In questa ottica il criterio di riparto si risolverebbe in ciò che gli economisti di orientamento pigouviano chiamano "internalizzazione delle esternalità" ambientali e cioè, in una regola che tiene conto del rapporto tra le

L'approccio ad una giustificazione razionalistica è altresì reso, da altra dottrina, attraverso la valorizzazione di intenti comunque solidaristici, sebbene non redistributivi, con l'individuazione di nuovi presupposti di tassazione di cui beneficerebbe la comunità[22].

Chi ha offerto un primo spunto di composizione, ha rammentato che "*i due orientamenti riflettono una concezione "razionalistica" ed una concezione "solidaristica" della capacità contributiva, non necessariamente contrapposte in un aut-aut, ma componibili in un quadro articolato di meccanismi di concorso alle pubbliche spese*"[23].

---

emissioni e il possibile danno sopportato dalla collettività. Pur non negando la validità di questa ricostruzione dal punto di vista economico, sul piano giuridico anche questi tipi di prelievo dovrebbero essere più correttamente apprezzati, sotto il profilo dell'art. 53, comma 1, Cost., come veri e propri prelievi tributari posti a carico di chi dispone del bene ambientale e non come "barriere giuridiche", di natura non tributaria, impeditive di (o disincentivanti) determinate attività imprenditoriali. La caratteristica essenziale del tributo si desume, infatti, dall'obiettiva considerazione della sua disciplina. E non può negarsi che nei prelievi ecologici questa disciplina si risolve nella previsione di situazioni di fatto al cui verificarsi il soggetto passivo è tenuto a una corrispondente misura di concorso alle spese pubbliche e, nella regolamentazione di un istituto che non può non essere ricondotto all'area della fiscalità, a prescindere da eventuali finalità di indirizzo nelle scelte dei privati. … In questo contesto ricostruttivo, la misurabilità economica del presupposto di emissione inquinante sarebbe garantita non dalla diretta valorizzazione, di fatto impossibile, dell'emissione stessa, ma dalla determinazione dell'entità degli svantaggi che essa può arrecare all'ambiente anche in termini di comparazione con altre emissioni meno o niente affatto inquinanti": così, GALLO F., *Le ragioni del fisco*, 2ª ed., Bologna, 2011, p.93-95; in termini simili, ALFANO R., *Tributi ambientali. Profili interni ed europei,* Torino, 2012, p.73; CARPENTIERI L., *La sovranità tributaria alla prova dell'Unione europea e delle spinte federaliste interne*, in PAPA A. (a cura di), *Le Regioni nella multilevel governance europea*, Torino, 2017, p.233.

[22] Cfr. BUZZACCHI C., *La solidarietà tributaria*, Milano, 2011, p.217.

[23] Così, CIPOLLINA S., *Osservazioni sulla fiscalità ambientale nella prospettiva del federalismo fiscale*, in *Riv.dir.fin.sc.fin.,* n.3/2009, I, ripubblicato in *Tra passato e futuro. Percorsi di diritto tributario*, Bari, 2016, p.131.

Accertamenti standardizzati del reddito

Nota dell'avv. prof. Saverio Belviso

Docente di Fiscalità d'Impresa, L.U.M.

La lunga vicenda dell'applicazione del reddito standardizzato prende le mossa dal d.l. 853 del 1984, un rudimentale ma efficace sistema di tassazione delle imprese basato su un coefficiente applicato al volume di affari che rappresentava il costo di produzione, con la tassazione della parte eccedente. Nel tempo l'Amministrazione ha affinato la raccolta dei dati ed il legislatore ha introdotto i coefficienti presuntivi con il d.l. 69 del 1989 e successivamente, in attesa degli studi di settore, i parametri avviati con la L. 549/1995 art.3 co 181/184. Con tal'ultimo provvedimento il legislatore ha formulato una prima efficace ipotesi di reddito formulato sulla base di dati di settore applicabile a singole categorie di contribuenti.

Nel 1993 nascono gli studi di settore con l'art. 62-*bis* dl 30 agosto 1993 n. 331 (L 427/1993) che nel 1998 (art. 10 legge 146/98) fanno il loro esordio dopo una lunga gestazione anche per il concorso alla formazione delle categorie produttive e professionali. La lunga vita degli studi di settore termina il 2017 con la gestazione degli ISA – indici sintetici di affidabilità.

Gli studi standardizzati del reddito riconoscono all'Amministrazione finanziaria la possibilità di fondare un accertamento nelle incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato tenuto conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'attività svolta.

Il graduale affinamento dell'accertamento preventivo standardizzato ha consentito un progressivo abbandono delle precedenti statuizioni; la giurisprudenza di legittimità (sent.23554/2015) ha dichiarato illegittimo un accertamento relativo ad una annualità di imposta nel quale venivano applicati i parametri (L. 549/1995) poiché con gli studi di settore il contribuente risultava congruo e coerente. Si assisteva ad un riconoscimento del *favor* al nuovo sistema rispetto alle procedure catastalizzate del reddito applicate in precedenza. (cass. 19172/2019).

Gli studi di settore venivano considerati dall'Amministrazione presunzioni legali relative che imponevano al contribuente la prova del contrario.

Attualmente costituiscono un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è legalmente determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard considerati, ma risulta solo ad esito del contraddittorio che deve obbligatoriamente essere attivato con il contribuente, al quale deve essere concessa ogni facoltà sia in sede amministrativa che giudiziale, finalizzata a giustificare lo scostamento rispetto alla propria situazione reddituale. Solo dal confronto delle parti l'eventuale accertamento potrà superare il vaglio della nullità per violazione del contraddittorio in quanto contenga la più ampia motivazione riportante le ragioni del contribuente (Cass. 13908/2018).

Il principio del contraddittorio, laddove il contribuente ometta di parteciparvi, determina e consente all'amministrazione di emettere l'avviso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore (cass. 21752/17), tuttavia in tal caso il contribuente potrà far valere le sue eccezioni e documentazione nell'eventuale procedimento giudiziale (cass. 9484/2017).

Il cristallizzarsi dell'obbligo del contraddittorio veniva già indicato dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 26635/2009 delineava l'intero panorama evolutivo degli strumenti standardizzati di determinazione del reddito [(1)] affermando che "*l'applicazione della procedura di accertamento per adesione costituisce la modalità con la quale si realizza il contraddittorio, come momento essenziale, del procedimento di determinazione presuntiva dei ricavi*" atteso che "*il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa*" anche in assenza di espressa previsione normativa e dunque in applicazione di un principio giuridico di necessaria partecipazione del contribuente alla formazione del provvedimento di accertamento.

La definitiva collocazione dei coefficienti parametrici tra le presunzioni semplici, pone l'Ufficio ed il contribuente su un piano probatorio paritetico, delineando l'obbligo dell'Ufficio di non ritenere assolta la prova d'esistenza di maggior reddito unicamente in base allo strumento statistico, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al contribuente

---

[1] I parametri, istituiti con la finanziaria 1996 (L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179-189), rappresentano una tappa centrale di un percorso evolutivo dell'ordinamento tributario che va dai coefficienti presuntivi introdotti nel 1989 agli studi di settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, ma poi attivati progressivamente con successivi aggiustamenti – nel processo di affinamento di metodi standardizzati di accertamento intesi a facilitare la lotta all'evasione fiscale e a ridurre il contenzioso tra contribuenti ed amministrazione, promuovendo la partecipazione del contribuente alla procedura di definizione del reddito mediante la "istituzionalizzazione" di un contraddittorio endoprocedimentale a carattere preventivo.

ed a quest'ultimo di provare che la dimensione del reddito dichiarata non sia inferiore all'effettivo.

La sede amministrativa ontologicamente delineata ove avviene la disamina delle posizioni è il contraddittorio preventivo che non può risolversi in un approccio formale. Giurisprudenza di merito (CTP Bari sent. 51/2011 – CTR Molise sent. 259/01/16 – CTR Puglia sent. 147/2010) ha affermato che "negli accertamenti standardizzati la giurisprudenza di legittimità attribuisce al contraddittorio preventivo – da attivarsi obbligatoriamente a pena di nullità dell'atto – un ruolo centrale, poiché è attraverso tale strumento che è possibile adeguare l'accertamento alla realtà del singolo contribuente, garantendo il pieno dispiegarsi del diritto di difesa". Demolendo, in tal guisa, la determinazione che l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto della valenza di presunzione legale relativa dei risultati derivanti dagli studi di settore (circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2007 n. 31).

Dal 2018 sono in vigore gli indici sintetici di affidabilità (economica) che sostituiscono gli studi di settore, ma che conservano la medesima filosofia, in un'ottica che rappresenta l'ennesima evoluzione del principio di standardizzazione del reddito. Nelle intenzioni del Fisco gli ISA delineeranno un rapporto completamente nuovo tra Fisco e contribuenti, consentendo ad imprese e professionisti di verificare, con maggiore trasparenza, la correttezza della loro condotta fiscale. Al raggiungimento dell'affidabilità conseguono significativi trattamenti di favore, consistenti anche nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, ma anche la possibilità di compensazione delle imposte con minori obblighi e formalità. La misurazione dell'affidabilità si basa su un insieme di indicatori elementari di affidabilità e anomalia fiscale su una scala che va da 1 a 10.

Il regime premiale negli ISA consente, come per il passato, la riduzione dei termini decadenziali di accertamento, che dovrebbe includere anche i professionisti sinora esclusi.

Il contraddittorio preventivo, anche a seguito della nutrita attività giurisprudenziale intervenuta, ha trovato collocazione normativa per effetto dell'art. 4-*octies* del d.l. 34 del 30 aprile 2019. Il contraddittorio preventivo, peraltro comune a molte altre ipotesi del confronto tra il contribuente e l'Amministrazione, rende obbligatorio il confronto tra Amministrazione e contribuente e si applica a tutte le tipologie di accertamento con esclusione degli accertamenti parziali previsti dall'art. 41bis del dpr 600/73 e 54 terzo e quarto comma del dpr 633/72, circostanza che in tutta evidenzia depotenzia le garanzie del contribuente sottoposto ad accertamento. È ben noto, infatti, il massiccio ricorso dell'Ufficio all'emissione degli accertamenti a norma dell'art. 41bis/600/73 e 54/633/72 norme che presero avvio dal (lontano) principio dell'immanenza di elementi che consentivano di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare

di un reddito parzialmente dichiarato, quindi nella piena consapevolezza di preesistenza di evidenze certe per gli Uffici finanziari, ma che nell'evoluzione, soprattutto giurisprudenziale, hanno consentito la massiva applicazione. La S.C Cassazione *ex multis* con sent. 21894/2015 ha affermato che gli Uffici possono procedere con l'accertamento parziale che "*non è, dunque, circoscritto all'accertamento del reddito d'impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all'art. 6 del T.U.I.R., né, del resto, è richiesto all'ufficio di fornire la "prova certa" del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale qualora "risultino elementi" per cui con l'accertamento parziale "possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili*".

La discutibile formulazione normativa dell'art. 4-*octies* del d.l. 34 del 30 aprile 2019 non collima con la giurisprudenza oramai granitica sull'obbligo del contraddittorio; in altri termini la volontà del legislatore di escludere dal contraddittorio preventivo tutti gli accertamenti emessi con l'art. 41bis del dpr 600/73 3 e l'omologa norma iva, è prognosi di ulteriore contenzioso con l'amministrazione laddove verrà omesso il contraddittorio.

Non saranno sottratti dal delineato quadro di riferimento gli indici sintetici di affidabilità che confluiranno in accertamenti ai sensi dell'art. 41bis dpr 600/73 e 54/633/72 aggirando di fatto la norma sul contraddittorio preventivo introdotta nel 2019.

Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell'imposta patrimoniale

Mario Cardillo

Professore associato di Diritto Tributario, Università di Foggia

Sommario: 1. Premessa. Le imposte patrimoniali nel sistema tributario. – 2 I problemi di compatibilità costituzionale. – 3 La *reconductio ad Constitutionem* delle imposte patrimoniali. – 4 Conformità delle imposte patrimoniali con i diritti economici di rango costituzionale. – 5 Conclusioni.

1. Premessa. Le imposte patrimoniali nel sistema tributario

Le imposte patrimoniali sono quelle che colpiscono la cosiddetta capacità contributiva indiretta del contribuente ovvero quella che si esprime per il fatto di possedere un determinato patrimonio mobiliare o immobiliare.

Il legislatore, in realtà, non ci dà una definizione di imposta patrimoniale, fornendo semplicemente un elenco di cespiti imponibili. Occorre quindi affidarsi agli studi dottrinali per sviscerare il concetto di imposta patrimoniale.

Un primo filone di pensiero pone una forte correlazione tra il reddito e il patrimonio, i quali sono considerati come due differenti modi per descrivere la medesima ricchezza.

Al reddito corrisponde un capitale e viceversa perché attraverso "il risparmio di reddito" e "l'investimento di capitali" si crea un circolo perpetuo di generazione di ricchezza, quindi il patrimonio e il reddito sono due "grandezze qualitativamente omogenee": poiché il patrimonio è visto, in qualche modo, come un valore di capitalizzazione del reddito e l'imposizione sul patrimonio è di conseguenza un tributo sul reddito correlato al patrimonio.

Tale linea di pensiero, in verità, non tiene conto del fatto che non sempre vi sono beni patrimoniali che producono redditi che sono realmente quantificabili e determinabili (si pensi ai gioielli, ai quadri, agli immobili

sfitti ecc., che non hanno un valore certo e quindi possono essere colpiti soltanto con imposte di tipo patrimoniale e non reddituale perché non generano nessun tipo di reddito).

Occorre considerare, poi, un'altra tesi dottrinale che parte dalla contrapposizione reddito-patrimonio e ritiene che il prelievo patrimoniale non abbia nessuna valenza reddituale. Ammette, quindi, che le due grandezze possono essere indipendenti, ossia che la conoscenza del reddito non implica necessariamente la conoscenza del patrimonio[1].

L'imposta sul patrimonio rappresenta "soltanto" un tributo che delimita la rilevanza fiscale alla semplice titolarità di un diritto e che, concretamente, grava sul valore dei singoli cespiti o sul patrimonio complessivo del soggetto. Si considera il patrimonio con una propria autonomia concettuale che ne giustifica una specifica forma di prelievo

Tale interpretazione permetterebbe di discriminare l'imposizione in relazione alle caratteristiche degli stessi patrimoni a favore delle persone che non hanno patrimonio ma producono soltanto reddito.

2. I problemi di compatibilità costituzionale

Lo studio delle imposte patrimoniali ha, da sempre, posto un problema di collocazione nel sistema tributario dovuto alla compatibilità delle stesse con il dettato costituzionale e, in particolare, con l'art. 53 recante il principio di capacità contributiva. Difatti, tale forma di imposizione, nel caso in cui non si accettasse la natura patrimoniale del prelievo tributario, si scontrerebbe con il contenuto dell'art. 53, comma 1, Cost., secondo cui la capacità contributiva si deve collegare all'effettiva situazione economica del contribuente.

In verità, il dibattito sull'imposizione patrimoniale è aperto da decenni. In un saggio del 1946, l'illustre economista liberale Luigi Einaudi[2], si espresse in senso favorevole sull'imposizione patrimoniale ma a tre condizioni, ovvero: che fosse un'imposta straordinaria e quindi *una tantum*; che mettesse la parola fine "*all'era lunga dell'incremento continuo ed esasperante delle imposte ordinarie sul reddito*"; che segnasse l'inizio di una fase di forte credibilità di una nuova classe politica.

---

[1] Marello E., *Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio*", Milano, 2006, 182

[2] Einaudi L., *L'imposta patrimoniale*, 1946, Roma, ripubblicato da Chiarelettere, Milano, 2011. In particolare l'A. scrive: "*Bisogna ricreare fiducia. Questo è il miracolo dell'imposta straordinaria sul patrimonio*".

Il sostegno di Einaudi alle imposte sui capitali era condizionato da una precisa struttura dell'imposta, oltre la quale l'illustre economista considerava in modo negativo tutti quei tributi che, colpendo il risparmio, costituiscono una forma di doppia imposizione.

La questione della legittimità di un'imposizione che abbia ad oggetto il patrimonio (a prescindere da un indice effettivo di redditività dello stesso) ha continuato ad essere oggetto di attenzione. Sul punto è stato chiamato ad esprimersi il giudice costituzionale[3] il quale ha sostenuto che dalla legge tributaria "*nasce soltanto un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato*" cui il soggetto passivo è tenuto "*con tutto il suo patrimonio e non soltanto con il bene colpito*"[4]; la capacità contributiva, che sta alla base dell'obbligazione tributaria, non sarebbe quindi identificabile con le proprietà di uno specifico bene, "*esprimendo invece l'idoneità generale del singolo a concorrere alle spese pubbliche*"[5].

L'assunto che la capacità contributiva consista nell'idoneità generale del singolo pare essere stato suggerito da autorevole dottrina, secondo la quale la capacità contributiva è un attributo del soggetto e non si risolve nelle caratteristiche di un bene economico, ma rappresenta l'attitudine del singolo in quanto indotta anche dal bene presupposto di imposta[6].

Quindi, alla luce di ciò, se l'imposta colpisce il patrimonio come insieme, una volta che vi sia un "collegamento" tra presupposto e prestazione imposta, la concreta manifestazione di ricchezza può essere valutata come portatrice di una capacità contributiva maggiore del reddito ritraibile del cespite, come nel caso dei c.d. beni di lusso.

Altra parte della dottrina effettua una valutazione di costituzionalità del tributo sulla scorta del fatto che il suo presupposto sia costituito dalla titola-

---

[3] Corte Cost., 22/04/1997, n. 111, in *Giur. It.*, 1997, 11.

[4] In dottrina cfr. Antonini L., *Imposte patrimoniali, straordinarie e ordinarie, e concretizzazioni del principio di capacità contributiva*, in *Giur. Cost*, 1996, 1,199.

[5] Nel sostenere ciò, la Corte ha richiamato la sentenza n. 9 del 1959, in cui si affermava la legittimità delle norme impositrici retroattive perché, tra l'altro, non darebbero luogo ad un'espropriazione, ma "*solo ad un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato*". La Corte aveva trattato il tema delle imposte patrimoniali nelle sentenze n. 263 del 20 giugno 1994 (in *Giur. It*, 1995, I, 1, 152); n. 143 del 4 maggio 1995 (in *Giur. Cost*., 1995, I, 1219); n. 21 del 24 gennaio 1996 (in *Giur. Cost.*, 1996, I, 180).

[6] In questi termini, Moschetti F., voce *Capacità contributiva*, in *Enc. Giur. Treccani*, V, Roma, 1983, 9. Cfr. Antonini L., *Imposte patrimoniali, straordinarie ed ordinarie e concretizzazioni del principio di capacità contributiva*, in *Giur. cost*., 1996, I, 201 ss.; Rossano C., *Imposte patrimoniali e Costituzione*, in *Riv. dir. fin*., 1993, I, 396 ss.

rità di diritti commerciabili, idonei ad essere scambiati contro denaro[7]. Alla luce di ciò, è stata ritenuta lesiva della capacità contributiva quell'imposta che sia ancorata a diritti non idonei allo scambio: l'impossibilità di alienare il diritto fa svanire la possibilità di pagare l'imposta per mezzo del presupposto: un tributo sulla titolarità di un diritto non alienabile richiede che il contribuente reperisca le risorse per pagare l'imposta *aliunde* (perché non può cedere parte del bene) e ciò conduce ad esiti irrazionali, ingiustificabili e non conformi al principio di cui si fa portatore l'art. 53 Cost.

3. La *reconductio ad Constitutionem* delle imposte patrimoniali

Le riflessioni che precedono aprono il campo al problema riguardante la compatibilità delle imposte patrimoniali con l'art. 53 Cost.

Le imposte colpiscono, per il rispetto dell'art. 53 Cost., singoli fatti indicatori di forza economica, quindi manifestazioni specifiche di capacità contributiva.

Le imposte sui redditi richiedono la contribuzione al soggetto passivo per il potere economico che è a questi conferito dal possesso di reddito; nel caso delle imposte patrimoniali si può ritenere che la forza economica colpita dal tributo sia data dal possesso di redditi patrimoniali oppure si può ritenere il patrimonio un indice di capacità contributiva indipendente e distinto dal reddito.

Il possesso di un patrimonio è venuto affermandosi nel nostro ordinamento come un indice diretto di capacità contributiva che non necessita, quindi, dell'attribuzione dell'ulteriore parametro della redditività dei cespiti: la tassazione del patrimonio ha come presupposto il possesso di beni in quanto questi rappresentano una potenzialità di consumi e non in quanto siano produttivi di reddito[8].

La tassazione patrimoniale, quindi, si collocherebbe razionalmente nell'alveo del principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 Cost., proprio in quanto verrebbe a collegarsi ad un presupposto strutturale (il patrimonio) indice effettivo di ricchezza e, dunque, di "forza economica", secondo un nesso logico e necessario.

---

[7] Sull'argomento si veda più diffusamente Marello E., *Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio*, op. cit., 190.

[8] Vanoni E., *Chiose alle nuove imposte sul patrimonio e sull'entrata*, in *Riv. Dir. Fin*., 1940, 22; Maffezzoni F., *Il principio di capacità contributiva nel diritto finanziario*, Torino, 1970,142

D'altro canto, ciò sarebbe pienamente coerente con un concetto di capacità contributiva (nel senso di forza o potenzialità economica del soggetto passivo d'imposta) elaborato dalla Corte Costituzionale come criterio razionale/perequato di ripartizione dei carichi pubblici tra i consociati e come limite alla legittimità costituzionale della norma impositrice[9].

4. Conformità delle imposte patrimoniali con i diritti economici di rango costituzionale

Da quanto sin qui esposto, è emersa la conformità delle imposte patrimoniali ai principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario e, in particolare, all'art. 53 Cost.

Tuttavia ciò, sebbene sia rilevante ed essenziale, non può essere considerato sufficiente, dal momento che esistono altri principi costituzionale che "vengono in contatto" con l'imposizione patrimoniale.

L'imposizione patrimoniale vigente in Italia incide sul mercato degli investimenti, influenzando la propensione al risparmio del contribuente rischiando, altresì, di diventare uno strumento espropriativo della proprietà privata.

Il riferimento è, in particolare, a quelle norme contenenti principi (costituzionali) che garantiscono i diritti e le libertà individuali di ciascun cittadino – contribuente, ovvero gli artt. 41, 42 e 47 Cost.

Con particolare riferimento all'art. 41 Cost. che disciplina la libertà di iniziativa economica, l'ingerenza dell'imposizione patrimoniale si fa particolarmente sentire qualora, per effetto del suo funzionamento come sopra descritto, finisce per gravare in modo disomogeneo sui capitali accumulati dal singolo contribuente, causando un forte effetto distorsivo dei consumi e dell'allocazione intertemporale del risparmio. Il che risulta non neutrale nelle decisioni di investimento ed iniziativa economica, condizionando le scelte di produzione, di consumo e di risparmio del contribuente ed incidendo potenzialmente anche sulla libertà di iniziativa economica garantita e tutelata dall'art. 41 Cost.

In merito al rapporto tra potestà impositiva e diritto di libera iniziativa economica, è stato evidenziato che l'art. 41 Cost. non è di per sé idoneo ad operare come limite alla discrezionalità del legislatore tributario, in considerazione del fatto che l'imposizione fiscale deve essere considerata un'altra cosa rispetto al diritto (libertà) di esercitare un'attività economica. Il corretto esercizio della potestà tributaria va ricondotto esclusivamente al principio di capacità contributiva e agli interessi ivi protetti (interesse

[9] Fantozzi A., *Diritto tributario*, Torino, 2003, 38.

fiscale e garanzia del contribuente), all'interno del quale si esaurisce il controllo di costituzionalità[10].

Il problema della compatibilità tra imposta patrimoniale e proprietà privata richiede, invece, un'ulteriore riflessione sul limite quantitativo delle imposte.

La dottrina minoritaria[11] nega fermamente l'esistenza di un limite massimo al potere normativo di imposizione derivante dai principi costituzionali posti a garanzia dei rapporti economici (artt. 41 e 42 Cost.).

In particolare, viene messo in evidenza che non esistono limiti costituzionali superiori alla cosiddetta "pressione tributaria globale" ma non esistono neppure limiti all'ammontare del prelievo rispetto al singolo contribuente[12] e ai tributi che lo colpiscono.

Secondo tale orientamento, non sussistono limitazioni quantitative costituzionali al prelievo e, pertanto, le imposte ancorché "confiscatorie" sono pienamente legittime e non contrastano con alcun divieto racchiuso nell'art. 53 Cost., in una prospettiva "svalutativa" sia della proprietà privata sia della libertà di iniziativa economica.

Vi è poi una visione "meno rigida" di tale orientamento dottrinale che, nonostante neghi l'esistenza di un limite massimo all'imposizione fiscale, riconosce l'iniquità e l'incostituzionalità di quei tributi palesemente ordinati a costringere il contribuente ad alienare determinati beni per l'eccessivo gravame fiscale connesso alla loro disponibilità[13].

In ultimo va considerato che parte della dottrina[14] ha sostenuto che il sistema fiscale, con particolare riferimento all'incidenza delle imposte patrimoniali, rischia di ledere la normativa costituzionale in tema di risparmio.

L'art. 47 Cost. statuisce che "*la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme*". Il risparmio, quindi, costituisce un valore costituzionale che lo Stato deve incoraggiare attivamente e tutelare contro ingiuste riduzioni di ricchezza[15].

---

[10] Bergonzini G., *I limiti costituzionali quantitativi dell'imposizione fiscale*, Napoli, Jovene Editore, 2011, 296.

[11] Bizioli G., *Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto internazionale*, Padova, Cedam, 2008, 98; Gallo F., *Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione*, Bologna, Il Mulino, 2007, 74 ss.

[12] Gallo F., *Le ragioni del fisco*, Bologna, Il Mulino, 2011.

[13] Fedele A., *Appunti dalle lezioni di diritto tributario*, Torino, 2005, p. 27.

[14] Rossano C., *Imposte patrimoniali e Costituzione*, in *Riv. dir. fin. sc. fin*., 1993, I, 407.

[15] Arioli G. (a cura di), *La tutela del risparmio*, in *Quaderno di sintesi della giurisprudenza costituzionale*, ottobre 2008, in *www.cortecostituzionale.it*.

Pertanto, una normativa fiscale che va ad incidere sul risparmio senza trovare una fondata giustificazione che non sia quella dalla mera esazione tributaria, rischia di vanificare la tutela costituzionale, oltre che determinare disparità di trattamento tra gli stessi risparmiatori.

Il risparmio, difatti, potrebbe rischiare di essere tassato due volte: la prima quando effettivamente si realizza sotto forma di reddito; la seconda quando viene impiegato in determinate attività.

Un siffatto sistema penalizza quei contribuenti più virtuosi che risparmiano parte del reddito annualmente percepito e favorisce invece quelli più propensi al consumo "indiscriminato" e non giustificato da particolari esigenze personali o famigliari.

È opportuno sottolineare che anche il consumo del reddito disponibile è soggetto a tassazione, in particolare all'imposta indiretta sui consumi però, a differenza del risparmio, la funzione sociale e collettiva del consumo è minore, ancorché fondamentale per l'economia del Paese.

5. Conclusioni

La compatibilità tra imposta patrimoniale e costituzione deve essere letta nell'ambito di un ritrovato giusto equilibrio tra tassazione sul reddito e tassazione sul patrimonio. Difatti, considerata la stretta connessione fra patrimonio e reddito, una imposta sul primo richiede una necessaria riconsiderazione della tassazione dei redditi con una impostazione di carattere sistematico attenta alla parità di trattamento.

In tal modo, l'introduzione di una imposta patrimoniale tutela da qualsiasi tipo di disparità di trattamento e violazione di norme costituzionali.

Da questo punto di vista, le norme costituzionali che si incontrano/scontrano con la tassazione patrimoniale non devono essere interpretate come un divieto all'introduzione di un'imposta patrimoniale, ma come criterio "ordinatore" della sua struttura e del suo rapporto con la tassazione dei redditi.

Per ricordare le parole di Luigi Einaudi, "*Giustizia in materia di imposta vuol dire uguaglianza di trattamento per le persone che si trovino in condizioni uguali. Ma giustizia non si fa ricorrendo soltanto all'imposta sul patrimonio ovvero a quella sul reddito; ma si fa in ambo le ipotesi guardando all'insieme delle situazioni complessive dei contribuenti*".

Verso una 'riforma' della giustizia tributaria?

Gianluca Selicato

Professore Aggregato di Diritto Tributario, Università di Bari

Secondo alcuni studiosi, il 'cantiere' della Riforma della Giustizia tributaria italiana è sostanzialmente fermo. Secondo altri, invece, è in febbrile movimento. Ma se solo si avesse cura di ricostruire le vicende e i dibattiti degli ultimi quattro anni su questa riforma da più parti invocata si avrebbe modo di verificare che il 'cantiere' in questione, più semplicemente, non esiste. Non fosse altro che, non essendo mai stati condivisi né compiutamente illustrati le premesse, le direttrici e gli obiettivi dell'adombrata novella, ciascuno ha ritenuto di dover formulare una propria proposta di riforma fondata su una percezione soggettiva dei limiti dell'attuale sistema.

Sul versante dei contribuenti e di un nutrito gruppo di cultori della materia, ad esempio, il nuovo processo tributario dovrebbe garantire una maggiore imparzialità del giudice, non intesa come inclinazione ad esprimere un giudizio oggettivo e terzo, atteso che questo obiettivo è stato già raggiunto con la più meditata e strutturale riforma del '92, ma, piuttosto, come puntuale e rigoroso presidio da parte dell'organo giudicante del diritto tributario e dei suoi sempre più complessi schemi evolutivi. La professionalizzazione del giudice tributario, in altri termini, dovrebbe renderlo maggiormente 'padrone' della materia e, per ciò stesso, capace di discernere tra le contrapposte tesi giudiziali non già in conseguenza dalla loro suggestività e dall'abilità con cui vengono esposte negli atti o affrontate nella discussione orale ma, piuttosto, in ragione della loro maggiore o minore prossimità al diritto, nell'applicazione che il giudice di merito è chiamato a farne anche in considerazione – e non in ossequiosa conformazione – degli orientamenti della Suprema corte, sempre più instabili, coincisi e generici e, soprattutto, maliziosamente selezionati dalle parti processuali secondo propria convenienza.

Le riserve adombrate sulla sostenibilità finanziaria della transizione della giustizia tributaria da un modello onorario e quasi volontaristico ad uno fondato sul reclutamento concorsuale e sulla conseguente professio-

nalizzazione del magistrato sono state superate con proposte che puntano alla limitazione del ruolo del 'giudice professionale', peraltro monocratico, al solo grado d'appello con una significativa riduzione dei costi che è stata finanche prospettata al Mef nella fase conclusiva del Governo Renzi.

Secondo altri studiosi del diritto tributario ed operatori di questo peculiare sistema giudiziario occorrerebbe piuttosto rendere più efficiente un processo che, per la verità, nei gradi di merito, ha poco da invidiare ai modelli più performanti di tutela giurisdizionale. Residuano tuttavia motivi di insoddisfazione diffusa, in parte accresciuti dalla riforma del giudizio di legittimità che ha quasi del tutto espunto la trattazione orale nell'esame di ricorsi e controricorsi aventi ad oggetto questioni particolarmente complesse e ad elevato contenuto tecnico. Ed emergono nuovi problemi non superati ed anzi, talvolta, finanche acuiti dalla telematizzazione del rito i quali sostengono ulteriormente le istanze di revisione degli odierni assetti organizzativi.

Altre iniziative suggeriscono di inglobare il processo tributario in differenti giurisdizioni che, in verità, non appaiono così contigue, facendosi interpreti – com'è avvenuto nel caso della proposta recentemente avanzata dalla Corte dei Conti – di una mai sopita tendenza ad interpretare in modo più rigoroso la tutela del credito erariale. Proposte di questo tipo presuppongono, probabilmente, una riforma ancor più incisiva del processo, ponendo in seria discussione l'impostazione e le correlate scelte di fondo della antecedente riforma che aveva deliberatamente (ed apprezzabilmente) identificato con quello civile il modello processuale di riferimento di un giudizio rimesso all'iniziativa delle parti e al principio della domanda, con buona pace degli schemi pubblicistici di più risalente memoria.

Ancor più di recente si manifesta, per vero in modo ancora confuso, la proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di sopprimere un grado di giudizio: "*siamo molto ambiziosi, dobbiamo mettere mano alla giustizia tributaria. Il mio obiettivo è quello di ridurre un grado di giudizio, per la giustizia tributaria devono essere sufficienti solo due gradi*". Non è affatto chiaro, allo stato, se l'espressione sia utilizzata in senso tecnico, così riferendosi al grado di appello (poiché solo il giudizio di merito ha due differenti gradi) o se, in quanto accennata in conferenza stampa, la proposta miri alla soppressione del giudizio di legittimità. In entrambi i casi si prospetterebbe una radicale inversione di rotta rispetto al faticoso e graduale percorso di effettiva 'giurisdizionalizzazione' del processo tributario attuato nel solco di risalenti indicazioni della Consulta ed ispirato a modelli processuali più consolidati e maturi che si sforzano di assicurare il rispetto dei principi e dei valori enucleati nelle elaborazioni più o meno risalenti del '*giusto processo*'.

Nel dibattito più spicciolo, per intenderci quello sostenuto dalla stampa non specialistica o dai 'blog' e dai *social network*, si registra inoltre un'assidua contrapposizione tra chi vorrebbe assicurare una più incisiva tutela delle ragioni dei contribuenti – considerandole lese da una crescente tendenza a dare maggiore affidamento alle tesi del Fisco, ove pure ermetiche – e chi vorrebbe evitare, sul versante opposto, patologiche infiltrazioni di interessi estranei all'applicazione del diritto di cui spesso le cronache giudiziarie danno atto.

Lungi dal potersi identificare elementi minimi comuni di un ordinato 'cantiere' di lavoro, si coagulano, in questo modo, un coacervo di istanze, un coro di voci discordanti, proposte eterogenee e divergenti, destinate ad operare su piani differenti, propense a rimeditare in tutto o in parte la struttura stessa del processo senza nemmeno soffermarsi sulle conseguenze concretamente prodotte dai numerosi interventi (solo in apparenza) 'manutentivi' del contenzioso tributario stratificatisi in pochi anni. Chi si è fatto carico, ad esempio, di capire fino a che punto, superato il vaglio di costituzionalità, la mediazione tributaria abbia ancora ragion d'essere? Chi ne ha verificato, nel tempo, la concreta *vis* deflattiva del contenzioso? Chi ha misurato le conseguenze del maggior rigore che pervade il giudizio di legittimità e chi ha valutato i riflessi sul versante della effettività del diritto di difesa della abnorme espansione della trattazione in camera di consiglio delle questioni fiscali? Chi ha ponderato le conseguenze dei più recenti interpelli per l'arruolamento dei nuovi giudici tributari (alcuni riservati ai magistrati togati) sugli assetti e sulle competenze interne dei Collegi giudicanti? Chi ha verificato l'incidenza del caro-giustizia sull'esercizio del diritto di difesa del contribuente?

Sia chiaro, ciascuna di queste verifiche, in qualche modo, viene condotta, sia pure a campione o su basi territoriali più o meno ampie. Ma ogni approfondimento è svolto da soggetti differenti, portatori di distinti interessi o sensibilità, le cui informazioni e i cui metodi di analisi vengono assunti per buoni in un dibattito che continua a svolgersi più sulla stampa e sulle riviste specializzate anziché nelle commissioni parlamentari cui occorre restituire un ruolo centrale nella definizione di regole che finiranno per incidere sull'applicazione e sull'interpretazione del diritto tributario, materia coperta dalla riserva di legge.

In un simile contesto e in assenza di proposte parlamentari o governative dotate di sufficiente stabilità, deve salutarsi con favore ogni sforzo di confronto e sintesi affidato a cultori esperti del sistema processuale tributario. E come spesso avviene nei periodi di maggiore confusione, anche nel mondo del diritto si assiste ad un'inversione di ruoli che attrae alla dimensione propositiva quelli che dovrebbero essere, invece, gli attori-chiave della fase consultiva: nasce spontaneamente un coordinamento tra ordini

professionali ed associazioni esponenziali di interessi qualificati che prova finalmente a costruire il recinto di quell'agognato 'cantiere' la cui assenza desta seria preoccupazione. Si tratta di dodici sigle, ovvero: Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.), Associazione Nazionale Commercialisti (A.N.C.), Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.), Associazione Italiana Professori Diritto Tributario (AIPDT), Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Consiglio Nazionale Forense (CNF), Istituto Governo Societario (IGS), Italia Decide (I/D), Osservatorio Giustizia Tributaria (OGT), Società Studiosi Diritto Tributario (SSDT), Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), Osservatorio Internazionale Dogane Accise (OIDA).

All'esito dei lavori del 7 novembre 2019 è stato adottato un documento congiunto che prova ad individuare quattro caposaldi del processo di riforma sui quali andrebbe assicurata unità d'intenti all'egida del '*rispetto del dettato costituzionale che prevede un sistema di pluralismo del sistema giudiziario, con la giurisdizione tributaria come quarta giurisdizione autonoma, terza e indipendente*'. Questi i principi di fondo suggeriti: a) assicurare la presenza di un giudice professionale selezionato per concorso e soggetto a formazione continua con la previsione di un adeguato regime transitorio di salvaguardia delle professionalità acquisite; b) sottrarre la magistratura tributaria al vincolo di dipendenza dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) garantire la piena parità delle parti processuali in osservanza dell'art. 111 della Costituzione; d) conservare il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria quale organo di autogoverno dei Giudici Tributari.

Questa convergenza lascia pensare che, anche nel dibattito giuridico contemporaneo, i '*movimenti*' si sforzano di assumere un ruolo centrale a fronte dell'inerzia, della scarsa trasparenza o dell'incedere incerto della funzione legislativa, cercando di traslare sul piano pubblico un dibattito che non dovrebbe trascurare alcuni elementi di fondo della giustizia tributaria che, pure, risultano palesemente dimenticati negli ultimi interventi manutentivi del processo tributario.

Anzitutto il processo costituisce l'unica forma di tutela del contribuente dall'esercizio della funzione impositiva, che presuppone il potere dell'amministrazione finanziaria di modificare unilateralmente la sfera giuridica del cittadino, delle imprese e di enti non commerciali o pubblici senza alcun intervento di un giudice. Assetto questo, che non viene in alcun modo scalfito dalla crescente tendenza ad orientare i rapporti tra contribuente e Fisco sul sentiero di un'ostentata *tax compliance* che, nei fatti, rischia di tradursi in un maggiore aggravio del procedimento di attuazione dei tributi a carico del cittadino.

Conseguentemente, l'esercizio della funzione giurisdizionale non può essere autoreferenziale. Le parti che adiscono il Giudice devono mantenere un ruolo centrale nello svolgimento processuale e, proprio per tale ragione, meritano di disporre di tempi congrui nell'esame delle questioni controversie di ricevere adeguata attenzione su profili che talvolta vengono sbrigativamente licenziati sulla base di argomentazioni acriticamente attinte dalla fase amministrativa del rapporto tributario.

L'esercizio dei poteri, ampissimi, del giudice tributario deve essere effettivo, potendosi per suo tramite bilanciare, per esempio, il crescente squilibrio che l'utilizzo ormai sistematico dei big data da parte dell'amministrazione finanziaria determina nel riscontro, da parte del contribuente, delle risultanze istruttorie e delle tesi accertative. Ma anche le difficoltà di accesso agli atti, l'acquisizione di elementi di prova al di fuori della disponibilità di una delle parti in giudizio offrono terreno fertile all'esercizio di una funzione giurisdizionale più coraggiosa e determinata, oltre che riverente del dettato costituzionale.

La tendenziale insensibilità del giudice alle vicende della media-conciliazione obbligatoria, la scarsa attenzione ai costi – sempre più onerosi – di accesso alla giustizia da parte del ricorrente, la condanna rigorosa della domanda o della resistenza temeraria nel giudizio costituiscono ulteriori profili di debolezza degli attuali assetti e meriterebbero di ricevere maggiore considerazione nei progetti di riforma del contenzioso tributario.

È del tutto evidente come alcuni di questi profili militino sul versante dell'approccio culturale e del senso di responsabilità dell'odierno magistrato tributario onorario. Di modo che difficilmente potrà addivenirsi ad una soluzione legislativa dei principali profili di inefficienza che pervadono il dibattito tra gli operatori del settore. Ma l'insieme di queste considerazioni evidenzia, comunque, seri limiti della proposta di legge Martinciglio ed altri, del 21 gennaio 2019 (Atto Camera n. 1521), che, quantomeno fino all'intervento del Presidente del Consiglio in carica, di cui s'è detto, veniva ritenuta quella 'più accreditata'. Al suo interno, infatti, si discute quasi esclusivamente di ordinamento della giustizia tributaria e, quindi, di uno sdoppiamento della giurisdizione tra magistrati professionali e magistrati onorari che richiederà molto tempo per produrre i suoi frutti.

È un ottimo inizio, sia chiaro, ed anzi non può nascondersi la sensazione che proprio in questa proposta alberghino gli istituti più ambiziosi del vento riformatore. Basti pensare all'art. 4 che reca la disciplina dei magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie stabilendo che gli stessi vadano scelti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione; oppure all'art. 5, che individua le differenze nel meccanismo di scelta e nelle funzioni con i residui magistrati onorari. Ovvero, ancora, all'art. 8, che stabilisce un

regime di incompatibilità e collocamento fuori ruolo sufficientemente rigorosi; all'art. 13, che equipara il trattamento economico dei magistrati tributari a quello previsto per i magistrati ordinari di pari qualifica e anzianità ai sensi della legge 19 febbraio 1981, n. 27; agli artt. 15 e 16 e all'intero Capo II, che fanno salve ed anzi consolidano le funzioni e i compiti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, indispensabile organo di autogoverno della giurisdizione in materia di tributi. Su tutto, si pensi all'art. 1, comma 4, della proposta legislativa che, finalmente, stabilisce che "*le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli organi della giurisdizione tributaria, secondo criteri di efficienza e di professionalità, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle competenze del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria…*" e che "*…i magistrati tributari, ai fini del rapporto di lavoro, sono incardinati*" … "*nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri*". Conseguentemente, l'art. 12 contempla l'adozione da parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei provvedimenti necessari al trasferimento nei propri ruoli del personale amministrativo assegnato ai nuovi uffici di giustizia.

Ma i tempi necessari a fornire attuazione a tali disposizioni (sempre che vengano approvate e sempre che non si opti per lo strumento della legge di delega a cui pure si guarda con crescente interesse), le incertezze e i contraddittori messaggi che proprio in queste ore provengono dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri e la tendenza di ogni Governo di imprimere un proprio sigillo al processo riformatore inducono a domandarsi se sia opportuno, in una materia così delicata e a fonte di interessi diffusi talmente rilevanti, accontentarsi di una riforma del solo ordinamento della Giustizia tributaria che incida solo marginalmente e di riflesso sul relativo rito processuale.

Nell'attesa che sia definita la portata del processo riformatore, la vita e la morte delle imprese continua a dipendere dagli esiti di processi tributari. Il che, in un sistema comunque governato da magistrati attenti e responsabili, impedisce di subordinare alla riscrittura delle regole fin qui ricordate l'adozione di un approccio più attento, maturo e, per certi versi, più rispettoso del ruolo delle parti in giudizio. In altri termini, l'evoluzione dell'approccio culturale dovrebbe restare indipendente e complementare alle più o meno ambiziose proposte di cui continuerà a discutersi nei prossimi mesi. L'auspicio, lo si ripete, è che ciò avvenga a valle della condivisione degli obiettivi della auspicata riforma poiché da essi soltanto può esprimersi un giudizio prognostico di adeguatezza e, dunque, di opportunità.

Il contraddittorio preventivo: una occasione mancata Il principio immanente del giusto procedimento

Ennio Attilio Sepe

Garante del Contribuente per la Puglia

Sommario: 1. Il contraddittorio nel decreto crescita (d. l. n. 34/2019). – 2. Il principio del giusto procedimento. – 3. Estensione del giusto procedimento al procedimento tributario. – 4. Contraddittorio e diritto comunitario. – 5. Modalità del contraddittorio ed effetti dell'omissione

1. Il contraddittorio nel decreto crescita (d. l. n. 34/2019)

Ancora una volta è rimasta delusa l'aspettativa dell'affermazione del contraddittorio preventivo quale principio generale anche dell'ordinamento tributario.

Al di là della possibilità di far discendere tale principio dal dettato costituzionale, richiamando tutta l'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale che, sulla base anche della normativa ordinaria, ha riconosciuto piena cittadinanza al principio del giusto procedimento[1], del quale il contraddittorio costituisce il nucleo principale, lettera morta sono rimasti altresì i criteri direttivi contenuti nella legge-delega 11 marzo 2014, n. 23 (recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita) che espressamente prevedevano, "*in un quadro di reciproca e leale collaborazione*" tra contribuente e amministrazione finanziaria, "*specifiche regole procedimentali che garant*issero *un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguard*assero *il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario*".

Esaminando l'art. 4-*octies* del d. l. n. 34/2019, conv., con modificazioni, nella l. n. 58/2019, rubricato "*Obbligo di invito al contraddittorio*",

---

[1] E. A. SEPE, *Contraddittorio endoprocedimentale: le Sezioni Unite fanno un passo indietro sul "giusto procedimento tributario"*, in *il fisco* 5/2016, 407.

la portata della riforma appare ancora più ridotta rispetto a quella risultante nella stesura della proposta di legge n. 1074 presentata il 6 agosto 2018 in cui, all'art. 11 (*Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale*), si stabiliva che, prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, fuori dei casi di accertamento parziale e di pericolo per la riscossione dell'imposta, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notificava un preventivo invito al contribuente, volto ad avviare un contraddittorio endoprocedimentale. Quindi l'istituto si presentava di applicazione generale per tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, prospettandosi in Commissione Finanze, come sede naturale ove inserirlo, lo Statuto del contribuente, recante i principi generali dell'ordinamento tributario.

L'art. 4-*octies*, nell'introdurre nel d.lgs. n. 218/1997 l'art. 5-*ter* (*Invito al contraddittorio*), al primo comma, dispone che "*l'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'art. 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento*". Pertanto, la norma è tecnicamente costruita come introduzione di un obbligo dell'amministrazione finanziaria di notificare al contribuente un invito all'adesione. Poiché tale nuovo articolo è inserito nel capo II del titolo I, dedicato alla definizione degli accertamenti nelle imposte dirette e nell'IVA, l'invito all'adesione deve precedere l'emissione di un accertamento generale soltanto in materia di imposte dirette, IVA e IRAP (in virtù dell'art. 25 del d.lgs. n. 446/1997), con esclusione degli altri tributi indiretti e dei tributi locali.

Si è, dunque, trattato, non di affermazione di un principio generale, ma di una semplice estensione dei casi di contraddittorio oggi espressamente previsti, come si evince, oltre che dalla sede della norma, dalla previsione del comma 6 dell'art. 5-*ter* che mantiene ferme le disposizioni che già contemplano la partecipazione del contribuente al procedimento prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Fra queste, è innanzitutto prevista l'ipotesi in cui viene rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte egli organi di controllo, ai sensi dell'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente.

Altri casi di esclusione dall'applicazione dell'invito obbligatorio al contraddittorio sono gli avvisi di accertamento parziale (art. 41-*bis* del dPR n. 600/1973) e gli avvisi di rettifica parziale (art. 54 del dPR n. 633/1972).

Tali eccezioni appaiono un grave *vulnus* all'attuazione del contraddittorio preventivo, data la frequenza con la quale l'amministrazione finanziaria procede a tali atti di accertamento, tanto più che la giurisprudenza più recente della S.C. si colloca nell'ambito del filone giurisprudenziale che ritiene insussistente ogni motivo di distinzione fra "*accertamenti parziali*"

e "*accertamenti ordinari*", non risultando i primi effettuati soltanto in base a risultanze certe e dirette, ma anche in via presuntiva[2].

Ulteriori eccezioni sono costituite dalle ipotesi di particolare urgenza che, per costante giurisprudenza della S.C., non possono essere integrate dalla scadenza dei termini di accertamento[3] e da quelle in cui v'è fondato pericolo per la riscossione.

L'invito obbligatorio al contraddittorio si traduce, per il contribuente, nella possibilità di fornire chiarimenti e produrre documenti per far valere le proprie ragioni, in ordine alle quali l'atto impositivo deve addurre una specifica motivazione.

Si è in presenza dell'obbligo, per l'ufficio procedente, della c.d. "*motivazione rafforzata*", che deve tener conto delle eccezioni sollevate dal destinatario del provvedimento, la cui violazione è da ritenere comporti la nullità dell'avviso di accertamento, sanzione che, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, deriva dall'inadempimento da parte dell'ufficio dell'obbligo di valutare le osservazioni prodotte in fase amministrativa dal contribuente, le quali devono essere prese in considerazione ai fini della successiva emissione dell'atto accertativo. Così come è stato ritenuto per l'analogo caso previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto, nel quale la Cassazione, con ord. 17210/2018, ha confermato l'annullamento dell'atto accertativo statuendo che lo stesso era illegittimo, per avere l'ufficio "*omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie*"[4]. Né il contribuente è tenuto ad alcuna dimostrazione, in virtù del principio della tassatività delle nullità.

---

[2] La giurisprudenza è ormai orientata a ritenere che l'ampia formula con la quale l'art. 41-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 disciplina le fattispecie che danno luogo ad accertamento parziale esclude, nella sostanza, una vera differenza fra i due tipi di accertamento. Per cui Cass. 2184/2015 afferma che l'accertamento parziale può essere emesso anche per contestare il maggior reddito in applicazione delle regole proprie dell'accertamento contabile-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del suddetto decreto e prima ancora – più in generale – che l'accertamento parziale non è un metodo di accertamento "autonomo"; Cass.8406/2018 ribadisce che la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva.

[3] È costante la giurisprudenza della S. C. nel ritenere che la scadenza del termine decadenziale dell'azione accertatrice non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000: Cass. 8749/2018; 5149/2016; 22786/2015.

[4] Risulta poco coerente l'affermazione contenuta in sentenza che l'ufficio non sarebbe tenuto ad esplicitare, nell'atto impositivo, l'avvenuta valutazione delle osservazioni del contribuente. V'è da chiedersi come il contribuente, prima, ed il giudice adito, poi, possono avere contezza della effettiva disamina delle memorie prodotte.

Ove invece l'ufficio ometta di avviare il contraddittorio mediante l'invio dell'invito obbligatorio a comparire, l'inosservanza è sanzionata dalla invalidità dell'avviso di accertamento. Tuttavia, tale sanzione scatta soltanto se il contribuente supera la "*prova di resistenza*", "*dimostr*ando *in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato*".

Si tratta di una formula abbastanza generica e incerta, in relazione al grado di fondatezza delle ragioni che si possono utilmente rappresentare, con una prognosi postuma.

La clausola, com'è noto, è stata introdotta nel diritto tributario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nella sentenza *Kamino*[5], prevede l'annullamento del provvedimento adottato soltanto se la mancanza della violazione del diritto di essere sentito possa comportare "*un risultato diverso*".

Ebbene, le stesse Sezioni Unite della Cassazione, in sentenza 24823/2015, hanno bollato detto criterio come "*labile ed incerto*", ritenendo sufficiente che le ragioni che il contribuente possa far valere non si rivelino puramente "*pretestuose*".

Sentenze successive della Corte di Giustizia si sono limitate ad affermare la sufficienza di ragioni tali da non escludere *totalmente* un risultato differente.

Sembra ragionevole ritenere che per invalidare l'atto accertativo per l'omessa attivazione del contraddittorio, le ragioni addotte dal contribuente non devono né raggiungere la certezza di un diverso risultato né apparire manifestamente infondate.

Tra i due estremi si pongono una serie di valutazioni intermedie che legittimamente possono giustificare l'invalidità dell'atto accertativo, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice.

Il decreto crescita ha modificato anche l'art. 5 del d.lgs. n. 218/1997, aggiungendo il comma 3-*bis* che dispone a favore dell'amministrazione lo slittamento di 120 giorni del termine di decadenza dell'accertamento nel caso in cui la data di comparizione indicata nell'invito cada nei 90 giorni anteriori allo stesso termine di decadenza dell'accertamento. In un testo normativo nato nella prospettiva di rafforzare le garanzie del contribuente, è stato introdotto innanzitutto un trattamento di favore per l'amministrazione fiscale, statuendo un generale differimento dei termini di decadenza dell'azione accertatrice. In aperto contrasto con l'art. 3, comma 3, dello Statuto che fa espresso divieto di proroga dei termini di decadenza (e prescrizione) per gli accertamenti d'imposta.

---

[5] Corte di Giustizia 3 luglio 2014, C-129 e C-130, *Kamino International Logistics*.

L'ultima modifica apportata dal decreto crescita riguarda l'art. 6 del d.lgs. n. 218/1997 che prevede, a favore del contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire, la possibilità di formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale istanza di accertamento con adesione: tale possibilità è estesa anche all'ipotesi in cui l'ufficio abbia omesso di notificare l'invito obbligatorio prima dell'emissione dell'atto impositivo. Sicché il contribuente, in tal caso, può impugnare l'avviso, deducendone la nullità in difetto dell'invito preventivo, con la dimostrazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere oppure inoltrare istanza di accertamento con adesione, rinunciando a far valere l'invalidità dell'atto notificatogli e provocando la sospensione del termine d'impugnazione dell'atto avverso il quale, nel caso di mancata adesione, non potrà più far valere l'omesso invito preventivo, dovendosi ritenere sanata la irregolarità iniziale dell'ufficio, a seguito della proposta istanza.

L'applicazione delle nuove disposizioni è stata rinviata agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

2. Il principio del giusto procedimento

La modestia del risultato prodotto dal decreto crescita in punto di contraddittorio endoprocedimentale lascia aperto il problema circa l'esistenza, nell'ordinamento tributario, di un principio generale immanente cui dare attuazione anche in difetto di un'espressa e specifica previsione normativa che sembrava finalmente risolto con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19667 del 2014. Tuttavia, il successivo arresto di S. U. n. 24823 del 2015, cui si è uniformata la giurisprudenza seguente[6], ha distinto fra tributi "armonizzati" e tributi "non armonizzati", escludendo per questi ultimi un obbligo generalizzato di contraddittorio, che invece sussiste solo per le ipotesi in cui sia specificamente sancito.

La sentenza n. 24823/2015, nel negare l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento che impone l'osservanza del contraddittorio endoprocedimentale in rapporto a qualsiasi atto dell'Amministrazione fiscale lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, ha innanzitutto escluso che esso possa trovare fondamento negli artt. 24 e 97 della Costituzione, in quanto le garanzie dell'art. 24 riguarderebbero soltanto l'ambito giudiziale, mentre l'art. 97 non conterrebbe "*il benché minimo indice rivelatore dell'indefettibilità del contraddittorio endoprocedimentale*".

---

[6] Cass. 27421 e 11560/2018.

Se più discutibile appare la valenza dell'art. 24 in relazione al procedimento amministrativo sostenuta con l'argomentazione che il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo di anticipare le ragioni difensive del contribuente ad un momento anteriore all'emanazione dell'atto impositivo, garantisca maggiore effettività anche alla tutela giudiziaria cui il contribuente intende ricorrere dopo la sua emanazione, ben altra consistenza deve riconoscersi al rapporto con l'art. 97.

La sentenza non si è fatta carico di approfondire la progressiva affermazione del principio del giusto procedimento – di cui il contraddittorio costituisce il nucleo essenziale – nell'ordinamento e il suo legame con i principi di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, alla stregua della evoluzione interpretativa che ha caratterizzato in particolare il primo dei due principi.

Il giusto procedimento, così come il giusto processo, hanno come riferimento storico-giuridico il "*due process of law*" di derivazione anglosassone, che non ha soltanto una valenza processual-penalistica ma si estende a tutte le modalità di decisione dei pubblici poteri che comporti una riduzione della sfera giuridica soggettiva dei cittadini.

Nell'ordinamento italiano, la prima esplicitazione del principio del giusto procedimento si rinviene nell'art. 3 della legge abolitrice del contenzioso 20 marzo 1865 n. 2248 (All. E) che, con una disposizione considerata di portata generale, attribuisce gli affari non devoluti al giudice ordinario alle autorità amministrative, le quali, "*ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati…*". Tale norma, prevista per i ricorsi amministrativi, disegna una fattispecie procedimentale strutturata in modo che gli organi amministrativi possano imporre limitazioni ai destinatari dell'azione amministrativa solo dopo aver consentito agli stessi dei esporre le proprie ragioni, a tutela dei propri diritti.

Il progressivo accentramento dei compiti in capo allo Stato, culminato nello Stato fascista, non favorisce l'affermazione di detto principio come criterio generale dell'azione della pubblica amministrazione. Né l'entrata in vigore della Costituzione, pur con il ricco catalogo di diritti in essa contemplati, segna, per il giusto procedimento, una linea di discontinuità rispetto al passato, negandosi dalla giurisprudenza anche del Giudice delle leggi il riconoscimento di una valenza costituzionale del principio.

A partire dalla metà degli anni sessanta del '900 autorevole dottrina (Crisafulli, Allegretti) ravvisa un fondamento costituzionale al principio del contraddittorio, collegandolo al più generale principio dell'imparzialità amministrativa (art. 97 Cost.). In una concezione della funzione amministrativa imperniata sul canone dell'unilateralità, per cui l'interesse pubblico era affidato alla cura dell'amministrazione che lo perseguiva unilate-

ralmente senza alcuna partecipazione degli interessati, l'imparzialità viene intesa soltanto, sotto un profilo soggettivo, come obbligo di neutralità e divieto di disparità di trattamento del funzionario nell'attività amministrativa discrezionale. Ma proprio da tale profilo soggettivo, emerge la spinta per un suo superamento a favore di una più penetrante interpretazione oggettivistica del principio, nel senso che l'imparzialità, nel momento della composizione discrezionale degli interessi coinvolti – nel che consiste il contenuto decisorio del provvedimento amministrativo –, per essere effettivamente tale, deve previamente consentire ai titolari di quegli interessi di rappresentarli all'interno del procedimento. In tale prospettiva appare allora inevitabile affermare che l'imparzialità sancita dall'art. 97 Cost. postula inevitabilmente la partecipazione al procedimento dei soggetti coinvolti.

Con l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, che ha imposto in via generale di conformare l'azione pubblica ad alcuni canoni procedimentali rendendo normativamente obbligatorio il contraddittorio, si assiste ad una "*procedimentalizzazione*" della funzione amministrativa, costituente il primo nucleo operativo del giusto procedimento. Ulteriore fattore trainante è derivato dalla positivizzazione del giusto processo ad opera della riforma costituzionale del '99.

A seguito di tali eventi, la giurisprudenza amministrativa, dimostratasi per il passato del tutto indifferente verso il dato costituzionale (ritenendo senza efficacia precettiva norme come l'art. 97 o non pertinenti altre norme come l'art. 24, richiamate ai fini dell'affermazione dell'esistenza di un principio generale di contraddittorio nell'ordinamento), diviene univoca nello statuire che la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, prevista dalla legge n. 241 del 1990, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta e giusta formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica Amministrazione.

Anche la Corte costituzionale, costante nell'affermare l'inesistenza di una copertura costituzionale per il giusto procedimento, riconosce che esso è strettamente collegato alla tutela dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri e, con la sentenza n. 380/2008, fa espresso riferimento all'art. 97 Cost. anche se il rapporto con tale articolo, più che di derivazione, appare di natura strumentale, nel senso che il giusto procedimento rappresenta lo strumento per realizzare l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Estensione del giusto procedimento al procedimento tributario

Data la natura amministrativa del procedimento tributario, era naturale richiamare il principio generale dell'azione amministrativa del giusto procedimento, recante quale nucleo fondamentale il contraddittorio.

Trattandosi di un principio generale dell'ordinamento che trae la sua efficacia precettiva dal principio di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, trova attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, giustificata da una interpretazione costituzionalmente orientata. Ciò avviene inizialmente con riferimento ai c.d. accertamenti standardizzati (in base ai "*parametri*" o agli "*studi di settore*"), per i quali l'intervento del contribuente è considerato necessario, anche se non espressamente previsto, "*nel rispetto del principio generale del giusto procedimento*"[7], che deve trovare applicazione appunto in via generale e, quindi, anche a tale tipo di accertamento, mentre le S.U. 24823/15 sviliscono l'importanza del richiamo e giustificano l'intervento del contribuente con la specificità della fattispecie, anziché in virtù della esistenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale. L'applicazione di tale clausola operata dalla S.C., anche negli altri casi in cui manca una previsione normativa, è posta in relazione alle caratteristiche ontologiche della singola fattispecie e non piuttosto ad un principio immanente nell'ordinamento.

L'affermazione dell'esistenza del principio non può nemmeno ritenersi contraddetta dai casi che espressamente prevedono l'instaurazione di un contraddittorio, suscettibili di essere considerati attuazione di una regola generale che proprio da essi riceve conferma.

È utile ricordare che siffatta opzione interpretativa trova un precedente in quanto ritenuto a proposito del principio anti-elusione, ugualmente riconosciuto come principio generale dell'ordinamento fondato, per i tributi non armonizzati, sui principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione di cui all'art. 57 della Costituzione.

Anche allora l'esistenza nell'ordinamento di un principio generale anti-elusione non si ritenne in contrasto con l'esistenza di specifiche norme anti-elusive, che anzi furono considerate conferma della presenza della clausola[8].

---

[7] Cass. Sez. Un. 26635/2009; Cass. 2816/2008; 17229/2006.

[8] Cass. 8772/2006.

4. Contraddittorio e diritto comunitario

Non condivisibile è anche l'argomentazione che esclude l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale come principio generale dell'ordinamento nazionale in base all'ordinamento comunitario, in quanto questo lo prevede soltanto per i tributi c.d. "*armonizzati*" da esso disciplinati, per cui tale principio, di derivazione europea non sarebbe applicabile per i tributi "*non armonizzati*", regolati dal diritto nazionale.

Al riguardo, non è superfluo ricordare che quando fu introdotta nell'ordinamento nazionale la clausola generale anti-abuso dalla S.C., con la notissima sentenza *Chiappella*[9], nella scia della sentenza della Corte di Giustizia 21 febbraio 2006 in C-255/02, *Halifax*, che per la prima volta l'aveva elaborata per un caso in materia di IVA, il Giudice nazionale estese la clausola, ritenendola applicabile anche all'imposizione fiscale diretta, prima che il suo fondamento, per tali tributi, fosse rinvenuto nell'art. 57 della Costituzione. Tale estensione venne giustificata dalla S.C. con la considerazione che il principio anti-abuso rientrava nell'ambito "*dei principi e delle libertà fondamentali contenuti nel Trattato CE*", di generale applicazione. Con ciò il diritto vivente affermava che ad alcuni principi fondamentali del diritto europeo doveva riconoscersi una capacità espansiva che andava al di là dell'ambito da cui erano tratti. L'affermazione, fatta per contrastare nell'intero campo dei tributi l'abuso del diritto *pro fisco*, non è stata più ripresa a sostegno dell'applicazione generale del principio del contraddittorio *contra fiscum*, per gli effetti che avrebbe prodotto.

È difficile sostenere che il principio generale del contraddittorio, disciplinato dalla normativa comunitaria, non rientri tra i principi fondamentali dell'Unione europea, essendo da riconoscere ad ogni persona prima che nei suoi confronti venga emanato un provvedimento individuale lesivo, come affermato, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia 18 dicembre 2008 in C-349/07, *Sopropé*.

Non sembra possa negarsi tale inclusione, tenuto altresì conto che l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee datata 18 dicembre 2000) garantisce il diritto ad una buona amministrazione, in consonanza con l'analogo principio sancito dall'art. 97 della Costituzione, stabilendo, al § 2, "*il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio*".

---

[9] Cass. 21221/2006.

5. Modalità del contraddittorio ed effetti dell'omissione

Non è infine di ostacolo all'introduzione in via ermeneutica di tale principio, la mancata previsione, per le ipotesi non specificamente regolate, delle concrete modalità di esplicazione del contraddittorio e degli effetti della eventuale inosservanza di dette modalità. In tal caso spetta all'interprete il compito di delinearne i summenzionati aspetti, fattispecie, questa, che non pare di difficile assolvimento, tenuto conto che egli ha come modello di riferimento lo Statuto dei diritti del contribuente, recante i principi generali dell'ordinamento tributario, il cui art. 12, comma 7°, disciplina le concrete modalità con le quali va attuato il contraddittorio, la cui omissione determina l'invalidità dell'atto conclusivo, come statuito da S.U. 18184/2013.

È presente il problema della diversa valutazione, in tema di tributi "*armonizzati*", delle conseguenze della omissione istruttoria nel diritto europeo che, in una visione più sostanzialistica degli effetti, ritiene che possa procedersi all'annullamento del provvedimento soltanto se l'osservanza dell'obbligo del contraddittorio avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Ma, al di là della interpretazione da dare a tale formula, il maggior grado di tutela, costituito dalla previsione della sanzione della nullità, è da ritenere costituzionalmente legittimo in armonia con il principio della massimizzazione delle tutele che consente, ad un singolo ordinamento, di apprestare più elevati livelli di protezione di un diritto fondamentale – nella specie il diritto al contraddittorio endoprocedimentale – rispetto a quelli garantititi dal sistema eurounitario per i tributi armonizzati[10]. Tanto più che la stessa Corte costituzionale ha affermato che la divergenza dal modello normativo, lungi dall'essere qualificabile come meramente formale o innocua, è invece di particolare gravità, in considerazione della funzione di tutela dei diritti del contribuente svolta dal contraddittorio[11].

[10] Cass. 1969/2017.

[11] Corte costituzionale 8 luglio 2015, n. 132.

Giorgio Tesoro, Achille Donato Giannini, Nicola d'Amati: i giganti della scuola giuridico finanziaria barese

Antonio Felice Uricchio

Presidente ANVUR
Ordinario di Diritto Tributario, Università di Bari

Sommario: 1. Premessa. – 2. Vita e opere di Giorgio Tesoro. – 3. Vita e opere di Achille Donato Giannini. – 4. Vita e opere di Nicola d'Amati.

1. Premessa

Dopo quasi trent'anni di insegnamento del diritto tributario nell'Università di Bari, ho dovuto lasciare i miei corsi e miei amati studenti per effetto della nomina, di cui sono particolarmente fiero, presso l'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). Con l'orgoglio dell'appartenenza ad una delle scuole di pensiero più prestigiose del nostro Paese,[1] mi permetto di offrire ai lettori del massimario il ricordo di tre Maestri di straordinario valore che hanno illustrato l'insegnamento della disciplina nell'Ateneo barese e che hanno contribuito in modo decisivo al suo sviluppo[2]: Giorgio Tesoro, Achille Donato Giannini, Nicola

[1] Sulla scuola barese di diritto tributario si veda, A. Amatucci, *L'insegnamento del diritto finanziario* in *L'evoluzione dell'ordinamento tributario italiano,* Padova, 2000. Pag. 105, il quale ricorda che nell'ateneo barese ha insegnato Giorgio Tesoro, fondatore della rivista italiana di diritto finanziario, edita in quella città e fusasi dopo la seconda guerra mondiale per le difficoltà economiche di quel periodo con l'altra fondata da Griziotti di diritto finanziario e scienza delle finanze. Achille Donato Giannini, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Bari ha elaborato con rigore i concetti fondamentali di quel settore essenziale del diritto finanziario costituito dal diritto tributario. Egli a sua volta è stato il Maestro di Nicola d'Amati il quale, degno discendente e stimolato dai contatti scientifici intercorsi direttamente anche con Ranelletti.

[2] Sulla storia dell'insegnamento delle discipline finanziarie e tributarie nell'Università di Bari si veda il volume, N. d'Amati, C. Coco, A. Uricchio *La simmetria*

d'Amati. Tre docenti appassionati, accomunati dall'impegno scientifico e dall'intensa attività istituzionale ma, soprattutto, dal rapporto con Oreste Ranelletti[3] che li ha costantemente incoraggiati nello studio delle discipline finanziarie e tributarie, consapevole delle grandi qualità dei giovani colleghi.

In particolare, Achille Donato Giannini conseguì la libera docenza in diritto amministrativo nel 1925 con una valutazione di pieno apprezzamento da parte proprio di Oreste Ranelletti che lo invitò a percorrere la carriera accademica e ad abbandonare quella nell'Avvocatura dello Stato dove aveva raggiunto il grado di vice avvocato (corrispondente all'attuale qualifica di vice avvocato generale). Proprio Ranelletti indusse Giannini a occuparsi sia del diritto amministrativo (che pure insegnò per anni vincendo la cattedra nel 1936) che del diritto finanziario e del diritto tributario (disciplina che poi terrà proprio a Bari). Anche Giorgio Tesoro fu sostenuto, nella propria carriera, da Oreste Ranelletti che, nel 1937, lo confermò alla libera docenza con un giudizio particolarmente positivo condiviso, peraltro, dagli altri commissari di concorso Alberto De Stefani e Matteo Fanno. Anche d'Amati, sebbene molto più giovane, incontrò ed ebbe un rapporto solido con Ranelletti. Egli, infatti, avviò i propri studi e, su indicazione del prof. Gustavo del Vecchio (proprio relatore della tesi di laurea presso l'Università Sapienza di Roma), curò una selezione ragionata e commentata dei passi più significativi delle *Lezioni di diritto finanziario* di Oreste Ranelletti. Quest`ultimo aveva, quindi, apprezzato lo scritto e indirizzato una lettera di compiacimento al prof. Del Vecchio pubblicata, con asterisco introduttivo del prof. Antonio Uckmar in "Diritto e pratica tributaria"

---

imperfetta l'insegnamento della finanza pubblica, Bari 2008. Nel volume stesso, a pagina 115 e seg., si veda il ricordo di Giorgio Tesoro curato da Francesco Mastroberti.

[3] Come ricorda N. d'Amati, *La causa impositionis nel pensiero giuridico finanziario in Riv.scuola superiore economia e finanza*, 2006, n.3., "la radice dell'interesse di O. Ranelletti per la particolare materia va individuata, piuttosto, negli studi relativi alle attività dello Stato o in quelli attenti alle tematiche politiche e sociali: sotto questo profilo, il *Corso* di diritto finanziario ha offerto al Ranelletti la possibilità di spaziare, con maggiore libertà, in campi politici e sociali, che gli schemi del diritto amministrativo anche quando coincidono, non sempre consentono; oltretutto, il diritto finanziario possiede figure, coma la causa dell'imposta, che permette di definire il rapporto fra la società e lo Stato. In sostanza, il *Diritto finanziario* del Ranelletti ricostituisce, in termini moderni, e con proiezioni di lungo periodo, gli aspetti costituzionali, amministrativi e giuridici della finanza pubblica, non privi di venature economiche, politiche e sociali che hanno caratterizzato il diritto fiscale, ricostituendo ciò che la storia ha lasciato in ombra: la carica del diritto fiscale, che il diritto amministrativo, ha assorbito, non è riuscito a esprimere".

(1954)[4] e recensione del prof. Benvenuto Griziotti. Successivamente, fu incaricato dall'editore Antonino Giuffrè a curare la riedizione ragionata di tale volume (poi ristampata molti anni dopo per i tipi della CEDAM).

Ci sono tante ragioni per le quali Tesoro, Giannini, e d'Amati vanno ricordati. Ogni loro scritto è una buona ragione. Ma, soprattutto, il loro insegnamento che resta vivo tra gli allievi e tra tutti coloro che si sono avvicinati alla disciplina tributaria nella nostra Università e nella comunità accademica.

2. Vita e opere di Giorgio Tesoro

Giorgio Tesoro nasce a Roma il 6 febbraio 1904, da Alfredo Tesoro e da Annita Russi. Nella capitale compie il Suo percorso di studio medi e superiori per poi iscriversi alla facoltà di giurisprudenza della Sapienza dove frequenta con assiduità le lezioni dei propri docenti e, tra di esse, quelle di Enrico Ferri, fondatore della "scuola positiva di diritto criminale e sociologo evoluzionista"[5]. Fu proprio Ferri ad avviare il giovane Tesoro, appena ventenne, alla ricerca, dapprima affidando la raccolta stenografata delle proprie lezioni di procedura penale, pubblicate nel 1924 con espressa menzione nel titolo[6] e quindi seguendo la tesi in procedura penale sulla psicologia della testimonianza destinata a diventare, nel 1929, la prima monografia del Nostro con prefazione proprio di Ferri[7]. La scomparsa del proprio Maestro (12 aprile 1929 appena nominato Senatore della Repub-

---

[4] O. Ranelletti *L'insegnamento del diritto finanziario*, lettera al prof. G. Del Vecchio, pubblicata in "Dir. prat. trib.", 1954, I, pag. 298, seg.

[5] Cosi P. Grossi, *Scienza giuridica italiana, Un profilo storico*, 1860/1950, Milano, 2000, pag. 15 secondo cui la scuola fondata da Ferri si contrapponeva a quella dei penalisti della scuola classica di stampo liberale eredi di Beccaria e Carmignani, considerando il "reato coma fenomeno naturale e sociale e sulla centralità della figura del delinquente come soggetto antropologicamente diverso e della sua pericolosità. Lo stesso Grossi ritiene "l'avventura ferriana appartata e ereticale" fortemente avversata dalla dottrina dominante che poi influenza la formazione dei codici del tempo. Tra le opere più significative di Ferri, *La psicologia nel processo degli studenti bolognesi*, «*La scuola positiva*», 1891, I, p. 22, *Sociologia criminale* (1892), *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale* (1881).

[6] E. FERRI, *Lezioni di procedura penale stenografate dallo studente Giorgio Tesoro*, Libreria della Sapienza, Roma 1924

[7] G. TESORO, *La psicologia della testimonianza*, Torino 1929 con prefazione di Ferri secondo cui il volume espone "*in modo chiaro, ordinato e preciso le risultanze tecniche più sicure degli studi sulla psicologia dei testimoni, assume un valore soprattutto pratico, di quotidiana utilizzazione, soprattutto per gli ufficiali di polizia*

blica) e l'isolamento della Scuola da questi fondata da parte della dottrina penalistica italiana, indussero Tesoro a orientare i propri interessi scientifici su altri campi, senza tuttavia perdere di vista la robusta formazione acquisita negli anni precedenti. L'emanazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, spinse Tesoro a occuparsi del diritto penale tributario coltivando, da un lato, interessi e ambizioni di carriera nel settore penalistico e, dall'altro, imboccando la strada del diritto finanziario e tributario, settore nuovo e trasversale. La disciplina, in forte sviluppo, era oggetto di grande interesse sia da parte di giuristi di formazione pubblicista[8], sia da parte di studiosi di formazione economica pur se persuasi dell'unitarietà della finanza pubblica[9] e persino finanche da studiosi attenti alle problematiche di carattere applicativo e professionale. La coesistenza del diritto finanziario e della scienza delle finanze all'interno degli ordinamenti didattici [10] (sul punto, il decreto del 7 maggio 1936 n. 882 modificava la denominazione della disci-

---

giudiziaria e per i magistrati istruenti e decidenti e per gli avvocati difensori o di parte civile".

[8] Si veda in primo luogo O. Ranelletti, *Princìpi di diritto amministrativo,* I, Napoli, 1912, pag. 501.

[9] B. Griziotti, *Diritto finanziario, scienza delle finanze ed economia finanziaria*, in *Riv.it.dir.fin.sc.d.fin*, 1939, I, pag. 3, seg. Id, *L'interpretazione funzionale delle leggi finanziarie, in Saggi sul rinnovamento dello studio della scienza delle finanze e diritto finanziario*, Milano, 1953, pag. 417, Id. *Il potere finanziario e il diritto finanziario nello studio autonomo delle finanze pubbliche*, in *Riv.dir.fin.sc.d.fin*., 1954I, d., *Studi di scienza delle finanze e diritto finanziario*, vol. II, Milano. Benvenuto Griziotti, nato a Pavia il 30 maggio 1884 e conseguita la libera docenza nel 1911, e dopo aver insegnato a Catania, fu chiamato a Pavia nel 1920 dove fondo l'Istituto di economia e finanza e poi la rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze.

[10] O. Ranelletti (*Diritto finanziario,* Milano, 1927-8), nel promuovere la disciplina di "Diritto finanziario e scienza delle finanze" nel riordino degli ordinamenti didattici delle Università italiane, riconosce che mentre il primo è una scienza giuridica, che studia le norme giuridiche poste da un determinato Stato, per regolare la propria organizzazione e attività finanziaria, la seconda si occupa del fenomeno finanziario dal punto di vista economico. Si veda sul tema *L'insegnamento del diritto finanziario*, lettera al prof. G. Del Vecchio, pubblicata in *Dir.prat.trib.*, 1954, I, pag. 298, seg., in relazione all'articolo N. d'Amati, *Il "Diritto finanziario" di Oreste Ranelletti"*, *Ibid*., pag. 174, seg. Cfr. A. Amatucci, *L'insegnamento giuridico finanziario*", in *Rivista di diritto finanziario e Scienza delle finanze, 1999* pp. 492 y ss., N. D'Amati. "*La formazione del diritto tributario in Italia"*, in *Dir.prat.trib.* 1, 2001, e poi la seconda parte sempre in *Dir.prat.trib*. 2, 2002, Id., *Il discorso sul metodo nel diritto finanziario*, *Jus*, fasc. IV, 1958. Da una diversa prospettiva, G. Falsitta, *Osservazioni sulla nascita e lo sviluppo scientifico del diritto tributario* in *I settanta anni di diritto e pratica tributaria*, Milano, 2000, pag. 90.

plina da *Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario* in *Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*) rendeva, tuttavia, particolarmente complesso il percorso accademico anche per la composizione delle commissioni concorsuali, formate sia da giuristi che da economici.

Le grandi qualità dello studioso e la Sua capacità di riconvertirsi su nuovi interessi, senza tuttavia disperdere il patrimonio conoscitivo acquisito durante la Sua formazione, consentirono a Giorgio Tesoro di produrre, già nel 1930, un importante volume "*La penalità nelle imposte dirette*", largamente apprezzato dalla dottrina e dai professionisti, con il quale ottenne appena l'anno successivo la libera docenza (precisamente il 20 gennaio1931). Lo studioso non si risparmiò neanche quando, sotto la spinta della riforma corporativa, affrontò un tema inesplorato come quello dei *Reati e delle infrazioni amministrative in materia di diritto del lavoro* e, quindi, pubblicò ancora un lavoro monografico su *Reati e infrazioni amministrative in materia di imposte di consumo*, entrambi valutati con lusinghieri giudizi dalla commissione di concorso che riconobbe la poliedricità degli interessi scientifici del candidato che, però, non andavano a detrimento del rigore metodologico.

Come emerge dalla documentazione reperita presso l'archivio storico dell'Ateneo barese, Giorgio Tesoro tenne i corsi di diritto finanziario e scienza delle finanze negli anni accademici 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, ma anche quelli di diritto pubblico comparato nell'anno accademico 1936/1937 e di diritto amministrativo nell'anno accademico 1937/1938. Nella certificazione rilasciata dal Rettore Michele Barillari, viene riportato il giudizio della facoltà che, all'unanimità, "*attesta che Giorgio Tesoro, dotato di vigoroso impegno e di profonda cultura, ha dimostrato di possedere eccellente qualità di docente assiduo, chiaro ed efficace. Le sue lezioni sono state largamente frequentate dagli studenti, che hanno tratto rilevante profitto. La Facoltà si compiace anche di constatare la interrotta attività scientifica del prof. Tesoro, condotta con grande serietà di preparazione e contezza d'indagini, Bari 20 giugno 1936"*.

Per effetto delle leggi razziali, proprio nel periodo di massima produttività scientifica, Tesoro fu dichiarato "decaduto dall'abilitazione alla libera docenza in diritto tributario perché di razza ebraica con effetto dal 14 dicembre 1938", in applicazione delle leggi razziali e quindi costretto a rinunciare all'attività accademica alla quale aveva dedicato tanti sforzi e sacrifici, ad allontanarsi dai propri studenti baresi a cui era profondamente legato e a ripensare completamente il proprio progetto di vita.

Dopo l'esilio e, probabilmente, anche come reazione rispetto alle leggi razziali che avevano determinato l'allontanamento dall'accademia italiana e alla mancata reazione della comunità scientifica italiana, pur continuando a lavorare intensamente, non pubblicò più alcun saggio scientifico. Evi-

dente che il Suo mancato ulteriore contributo alla disciplina non possa far perdere di vista la qualità scientifica dei Suoi studi e soprattutto il Suo fondamentale contributo all'affermazione dell'autonomia scientifica del diritto finanziario e del diritto tributario. Peraltro, proprio il decennio di impegno accademico e scientifico del prof. Tesoro si rivelò particolarmente importante se non proprio decisivo per lo sviluppo del settore. Nell'ampio dibattito sul rapporto tra Scienza delle Finanze, Diritto Finanziario e Diritto tributario e, più generale, con economia pubblica e diritto amministrativo, le visioni integraliste e sincretiche della finanza pubblica[11] si contrapposero a quelle che tendono a privilegiare metodo giuridico e oggetto dello studio[12], identificato nel rapporto giuridico d'imposta[13] o nella potestà d`imposizione[14]. Il confronto tra scuole di pensiero non solo consentì di affrancare la disciplina da un approccio di tipo tecnico/pratico, largamente prevalente nella letteratura del tempo, ma anche di promuoverne un'adeguata collocazione negli ordinamenti didattici delle Università italiane e di trovare sbocchi in nuove riviste scientifiche tra le quali *Rivista Italiana di Diritto Finanziario* fondata a Bari nel 1937 per iniziativa proprio di Giorgio Tesoro e di altri valorosi colleghi e pubblicata per i primi due anni a Bari dall'editore Macrì, che avrebbe curato nell'anno successivo l'edizione dei principi di diritto tributario dello stesso Autore. Oltre allo stesso Tesoro che la seguiva direttamente anche per la presenza nella città dell'editore, assunsero la direzione Salvatore Scoca, Mariano e Carlo d'Amelio e soprattutto Achille Donato Giannini, che poi avrebbe tenuto la cattedra di diritto tributario nello stesso ateneo di Bari dal 1948 al 1958.

---

[11] Si veda al riguardo, B. Griziotti, *Diritto finanziario, scienza delle finanze ed economia finanziaria*, cit. pag. 3, seg.

[12] Si veda al riguardo N. D'Amati, *Il diritto tributario e la tradizione giuridico finanziaria italiana*, in *Studi per A. D. Giannini*, Milano, 1961, pag. 397, A.D. Giannini, *I concetti fondamentali del diritto tributario*, Torino, 1956.

[13] Pur riconoscendo l'unicità dei fenomeni finanziari, A.D. Giannini, insisteva nel richiamare i presupposti legali dell'imposizione e soprattutto obbligazione tributaria e rapporto giuridico d`imposta , non riducibile a fenomeno economico (cfr. *Diritto finanziario e scienza delle finanze*, in *Rivista italiana di diritto finanziario*, III (1939), 1, pp. 1 ss., e inoltre: *Circa la pretesa non giuridicità della norma tributaria, ibid., pp. 50 ss.; Intorno alla c.d. autonomia del diritto tributario*, ibid., IV (1940), 1, pag. 57 ss.; *Qualche parola ancora circa l'autonomia del diritto tributario,* ibid., V (1941), 1, pag. 67 ss.; *I rapporti tributari*, in *Commentario sistematico della Costituzione italiana*, I, Firenze 1950, pp. 273 ss.

[14] Così G. A. Micheli, *Profili critici in tema di potestà di imposizione* in *Riv. Sc.fin. dir. fin.*, 1964, 1, pag. 3 che definisce il diritto tributario come lo studio dell'aspetto della attività finanziaria pubblica che attiene all'esercizio del potere d'imposizione.

3. Vita e opere di Achille Donato Giannini

Achille Donato Giannini[15] nasce a Foggia il 2 gennaio 1888 da Giuseppe e da Lucia Rispoli e quivi compie tutti gli studi di secondo grado; nel 1909 si laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli dove, all'epoca, svolgevano il loro insegnamento esimi docenti come Enrico Pessina, Federico Persico, Carlo Fadda, Pasquale Melucci, Francesco Nitti e Augusto Graziani. Tornato in Puglia, vince il concorso in magistratura e quindi presta servizio presso il Tribunale della vicina Lucera. L'attività di magistrato ha, peraltro, breve durata perché nel 1911, a seguito di altro concorso, entra nell'Avvocatura erariale (in seguito, denominata Avvocatura dello Stato) e viene assegnato all'avvocatura generale, allora diretta dal valoroso giurista Giovanni Villa, dove rimane fino al 1925. Negli anni successivi alla grande guerra, lavora con intensità alla costruzione di molti provvedimenti legislativi (tra i quali quelli in materia di acque pubbliche), coltivando comunque il contenzioso amministrativo e finanziario. Il suo nome viene più volte indicato nella relazione, curata dal Petrocchi, "*Le derivazioni d'acque pubbliche*" edita dal Ministero dei lavori pubblici nel 1923, del quale cura l'intero capitolo sul contenzioso. Pubblica molti altri tra lavori[16] su temi di diritto amministrativo, conseguendo, nel 1925, la libera docenza in diritto amministrativo, con una relazione di Oreste Ranelletti, iniziando cosi la Sua attività di insegnamento e di avvocato del libero foro. La dedizione alla professione lo rendono uno degli avvocati più noti e apprezzati anche per la capacità di ascolto di tutti i clienti, ricchi e umili. Nel 1936, vince il concorso per la cattedra di diritto amministrativo e viene chiamato all'Università degli studi di Cagliari, dove resta fino al 1939; passa, in seguito, all'Università di Trieste dove, fino al 1943, continua a svolgere il suo insegnamento nella medesima materia. Torna, quindi,

---

[15] Sulla figura di Achille Donato Giannini, Si veda N. d'Amati., *Ricordo di A.D. Giannini in occasione dell'attivazione dell'Università di Foggia*, in *Dir.prat.trib.*, 1991, I, 3 ss.; M. Mantello, *Giannini Achille Donato*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 54, Milano, 2000; Micheli G.A.- Steve S., *Achille Donato Giannini (necrologio*), in *Riv. dir. fin. e sc. fin*., 1965, 191 ss. SI veda ancora il ricordo di Giannini in N. d'Amati, C. Coco, A. Uricchio *LA SIMMETRIA IMPERFETTA L'INSEGNAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, cit.*

[16] Sulla materia delle acque e su quella lavori pubblici pubblica molti scritti tra i quali Natura *del diritto di richiedere i canoni arretrati nelle derivazioni abusivamente esercitate,* 1921, pag. 290 ss.; *Canali di scolo e di bonifica, 1923, 290 ss.; Il nuovo ordinamento legislativo delle bonificazioni,* 1924, pag. 99 ss., 147 ss., 237 ss., 285 ss., e 333 ss.; *Stato giuridico delle utenze non ancora riconosciute*, 1927, pag. 13 ss.; *Le opere irrigue nell'Italia centrale, ivi, 81 ss.; Carattere giuridico del decreto di concessione e di derivazione di acqua pubblic*a, 1930, pag. 272 ss.

a Milano e presso l'Università Cattolica è titolare del corso di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario e diventa preside della facoltà di Giurisprudenza. Nell'immediato dopoguerra è, poi, chiamato a far parte della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato. Sensibile ai richiami della terra d'origine, nel 1948, si trasferisce presso l'Università di Bari, dove ricopre anche la carica di preside della facoltà di Giurisprudenza. Qui rimane fino al 1958, anno in cui viene collocato a riposo. Si spegne, dopo lunga malattia, a Roma il 22 maggio 1965.

Come Tesoro, anche Giannini, dopo il periodo giovanile, si dedicò alle discipline tributarie e finanziarie, pubblicando numerosi saggi e curando manuali di assoluto pregio e valore, con un approccio moderno e originale che ha largamente influenzato la dottrina italiana e straniera. Invero A.D. Giannini orienta i propri studi dapprima sul diritto finanziario, nel tentativo di ricostruire l'unità e l'organicità degli istituti finanziari nell'ambito del diritto pubblico anche come docente di diritto amministrativo, pubblicando le *Lezioni di Diritto finanziario e tributario*, nel 1927, quindi gli *Elementi di Diritto finanziario e contabilità di Stato*, nel 1934 (e poi Diritto *finanziario e scienza delle finanze,* nel 1939, gli *Elementi di Diritto finanziario* nel 1945). Matura, quindi, la convinzione di assumere, ad oggetto di una distinta disciplina giuridica, quella sola parte del diritto finanziario che riguarda l'imposizione e la riscossione dei tributi, le cui norme effettivamente si prestano ad essere coordinate in un sistema scientifico come quelle che regolano, in modo organico, una materia ben definita, ovvero il rapporto giuridico d'imposta dalle Sue origini alla sua attuazione. Muovendo da tale costruzione, pubblica la fondamentale opera *Il rapporto giuridico d'imposta* nel 1937, il manuale su cui si sono formate generazioni di giuristi in Italia e all`estero *Istituzioni di diritto tributario* nel 1938 (tradotto anche in Spagna e poi pubblicata in diverse edizioni fino al 1974) e infine l`ampio saggio *Intorno alla c. d. autonomia del diritto tributario*, nella *rivista italiana di diritto finanziario* che aveva cofondato proprio con Tesoro e che questi aveva appena dovuto lasciare per effetto delle leggi razziali (*Riv. it. dir. fin.*, IV, 1940, 1, pag. 58).

Ha svolto una intensa collaborazione anche ad altre riviste quali Il Foro italiano, Il Diritto dell'economia, La Giurisprudenza italiana, Diritto e pratica tributaria e Rassegna completa della giurisprudenza della Corte di cassazione. Ha diretto il Trattato di diritto tributario, edito dall'UTET, di cui è stato l'autore del primo volume dal titolo *I concetti fondamentali del diritto tributario* (1956); ha collaborato anche con l'Enciclopedia del diritto (Giuffrè), per la quale ha compilato diverse voci.

4. Vita e opere di Nicola d'Amati

Nato a Irsina (provincia di Matera) il 9 luglio 1928, dopo gli studi superiori, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari ma, dopo il primo anno, si trasferì all'Università degli studi La Sapienza di Roma, dove ebbe docenti di straordinario valore tra i quali Emilio Betti, Santoro Passarelli e Gustavo del Vecchio, economista e studioso di fama internazionale con il quale discusse la tesi di laurea su *Caratteri differenziali dell'obbligazione fiscale nei confronti dell'obbligazione civile* e che lo iniziò agli studi del diritto finanziario e della scienza delle finanze. Divenuto assistente ordinario all'istituto di economia e finanza della Sapienza, all'epoca diretto dal prof. Giuseppe Ugo Papi, Rettore Magnifico e, insieme, vice Presidente della FAO, maturò esperienze significative non solo dal punto di vista scientifico. Basta richiamare il rapporto, oltre che con Oreste Ranelletti (del quale si è detto in precedenza), con Arangio Ruiz, Mario Talamanca, Ennio Cortese (con i quali ha condiviso la passione per il diritto romano e la storia del diritto), Marco Pannella e Stefano Rodotà (dei quali fu collega e amico). Sempre in quella fase, ebbe modo di stabilire un intenso rapporto con il prof. Enrico Allorio e con Achille Donato Giannini. Quest'ultimo, già preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano, assunto l'incarico di docente e poi di preside della facoltà di giurisprudenza di Bari, comunicò a d'Amati che la sua Facoltà disponeva di un posto di assistente ordinario. Non fu facile la scelta di lasciare l'ambiente romano, ricco di stimoli. La volontà di avvicinarsi alla famiglia e di tornare nel proprio amato Sud (dove aveva coltivato i rapporti con molti conterranei e avviato esperienza politiche nella Democrazia cristiana anche per il rapporto diretto con Emilio Colombo) lo indusse a partecipare al concorso presso l'Università di Bari dove ebbe la possibilità di lavorare al fianco proprio di Achille Donato Giannini. Nella città di Bari tenne i corsi di diritto tributario, di Scienza delle finanze e di diritto finanziario, alimentando e dando lustro alla scuola barese del diritto tributario. Già nel 1961, organizzò gli Studi in onore del prof. A.D. Giannini: una prestigiosa raccolta di scritti italiani e stranieri che dimostrava quanto vasta fosse la stima che lo circondava fortemente voluta dai prof. Vocino e F.M. De Robertis, subentrati allo stesso docente nell'incarico di preside della Facoltà di Giurisprudenza di Bari. Nel Trattato di diritto tributario, pubblica anche la fondamentale monografia L'imposta *di Bollo* e poi i tre volumi *La progettazione giuridica del reddit*o (CEDAM), all'indomani della riforma tributaria degli anni `70. Ai temi della riforma e, in particolare, al passaggio dalla pluralità delle imposte all'imposta unica sul reddito, d'Amati ha dedicato il primo commento organico con l'edizione Cinque Lune e altri saggi e volumi tra i quali Novità *e continuità della riforma tributaria.* Cura,

quindi, i manuali istituzionali con la UTET e, quindi, con Cacucci, contribuendo alla sistemazione della materia e dei suoi principi fondamentali.

Ha diretto la Sezione di Diritto finanziario e tributario del Grande Dizionario Enciclopedico della UTET ed è stato autore di numerose voci della materia nell'Enciclopedia del Diritto, nella Treccani giuridica e, soprattutto, nel Novissimo Digesto Italiano e nella successiva Appendice.

Intensissima l'attività istituzionale e politica. Dal 1980 al 1994 ha partecipato al Comitato tecnico per la riforma tributaria – Ministero delle Finanze, come moderatore del gruppo di lavoro sulle agevolazioni e componente del Comitato di coordinamento. Nello stesso periodo, è stato Coordinatore della Commissione per la quantificazione e revisione delle agevolazioni fiscali, presso il Ministero delle Finanze e ha fatto parte della Commissione per la riforma dell'imposizione delle rendite finanziarie. È stato componente della Commissione Tributaria centrale, sez. XXIV, che ha anche presieduto per lungo tempo. È stato segretario provinciale della Democrazia cristiana di Bari e amministratore straordinario della ASL di Trani.

Percorse l'intera carriera accademica nell'Università di Bari e nelle sedi, poi divenute autonome, di Lecce e Foggia. Ha inoltre contribuito al consolidamento della sua materia con importanti studi e rapporti scientifici con altri Atenei italiani, in particolare quelli di Napoli, di Genova e altri stranieri (Madrid, Valladolid). Professore ordinario per oltre 30 anni, è stato insignito del titolo di professore emerito dal Ministro dell'Università

Nei rapporti con gli studenti, con i Suoi allievi e con i colleghi, ha sempre dimostrato un profondo rispetto e una grande sensibilità, esercitando una reale funzione di guida. Costituiva un Maestro autorevole e non autoritario, attento e disponibile, capace di comprensione e di affetto per tutti coloro che hanno avuto rapporti con Lui.

Si spegne il 26 agosto 2012.

Se la ricostruzione è incompleta, restano le Opere. Tengo a freno i ricordi personali riassumendoli nella testimonianza che, come allievo, ho il piacere di rendere.

Accertamento tributario

Accertamento tributario

ACCERTAMENTO – Credito risultante dalla dichiarazione – Determinazione della base imponibile – Ruolo ex articolo 36-*bis* d.P.R. 600/73 – Esclusione – Avviso di rettifica o avviso di accertamento – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 3194 del 2 dicembre 2019

*In tema di accertamento, l'articolo 36-*bis*, d.P.R. 600/73 è limitato alle sole due ipotesi in cui il credito d'imposta sia esposto in misura superiore a quella prevista dalla legge oppure non spetti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. Pertanto, qualora l'ufficio debba accertare situazioni giuridiche soggettive e oggettive incidenti sulla determinazione della base imponibile, lo stesso deve procedere con avviso di recupero o avviso di accertamento e non con il ruolo.*

≈

ACCERTAMENTO – Società Sportive Dilettantistiche – Amministratore pro tempore – Responsabilità solidale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. XXIV (Presidente: Marrese – Relatore: Leuci). Sent. n. 3088 del 21 novembre 2019

In materia di società sportive dilettantistiche, gli amministratori non possono essere esclusi da responsabilità solidale in quanto, per la carica assunta, materialmente devono provvedervi personalmente. Diversamente, sarebbe di non semplice individuazione il soggetto deputato alla sottoscrizione e al compimento degli atti di gestione.

≈

ACCERTAMENTO – Indagini finanziarie – Dichiarazione di terzi resa da un corrispondente commerciale – Natura di presunzione qualificata – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. XXIV (Presidente: Bracciale – Relatore: Leuci). Sent. n. 3005 del 11 novembre 2019

In materia di indagini finanziarie, qualora la dichiarazione di terzi provenga da un corrispondente commerciale, la stessa acquista indefettibilmente natura di presunzione qualificata.

≈

ACCERTAMENTO – Cessazione di s.r.l. – Mancato pagamento delle imposte in capo alla società – Arricchimento da parte dei soci – Responsabilità – Sussiste – Onere della prova – Incombe sull'Amministrazione finanziaria

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2000 del 24 giugno 2019

A seguito della cessazione di una società a responsabilità limitata, al fine di colpire l'indebito arricchimento a favore dei soci e perché operi la responsabilità degli stessi, occorre che l'A.f. dimostri che essi abbiano ricevuto beni e denaro che non avrebbero potuto ricevere se le imposte in capo alla società fossero state debitamente pagate.

≈

ACCERTAMENTO – Studi di settore – Utilizzo di più autovetture – Visura storica A.C.I. – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente: Dima – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1956 del 19 giugno 2019

In tema di studi di settore, risulta generica la contestazione dello studio di settore ove ci si limiti a produrre la sola visura storica dell'A.C.I. riguardo al possesso delle auto; la stessa, difatti, è da sola insufficiente a comprovare l'utilizzo di solo una delle due vetture ai fini lavorativi, in presenza di dipendenti.

≈

ACCERTAMENTO – Benefici prima casa – Alienazione prima del quinquennio – Acquisto nuda proprietà di altro immobile gravato da diritto di abitazione – Decadenza – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: D'Ascoli – Relatore: La Cava). Sent. n. 522 del 14 giugno 2019

La decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II bis*), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non è evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile, atteso che lo stesso non può essere adibito, come necessario per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale.*

≈

ACCERTAMENTO – Notizia di reato strumentale – Contestazione del contribuente – Obbligo del giudice di effettuare la cd "prognosi postuma" – Sussiste – Onore della prova – A carico dell'A.F. – Sussiste

ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini – Funzione afflittivo/punitiva – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Romita). Sent. n. 1833 del 10 giugno 2019

In tema di raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del DPR n. 600/73, il giudice tributario deve controllare, in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza. Dovrà essere accertato, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento; l'onere di provare detti presupposti è a carico dell'Amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo attribuitole dalla norma.

L'assoggettamento a un termine più lungo di accertamento fiscale in caso di denuncia per ipotesi di reato non svolge una funzione afflittivo-punitiva

o sanzionatoria di un fatto di reato ma, operando su un piano meramente procedimentale, persegue solo l'obiettivo di attribuire agli uffici tributari maggior tempo per accertare l'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta, quando ciò sia tuttavia giustificato dalla non arbitraria ipotizzabilità, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., di violazioni gravi e di più difficile controllo.

≈

ACCERTAMENTO – A "tavolino" – Contraddittorio preventivo – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Pecoriello – Relatore: Morlacco). Sent. n. 489 del 7 giugno 2019

In caso di accertamenti "a tavolino" ai fini Irpeg e Irap, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (SS.UU. Sentenza n. 24823/2015, rv. 637605).

≈

ACCERTAMENTO – Reddito d'impresa – Discrepanza tra entrate e uscite – Sufficienza – Onere della prova contraria – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: Labianca). Sent. n. 407 del 17 maggio 2019

In caso di discrepanza fra le entrate e le uscite riscontrate nella contabilità ufficiale del contribuente, l'Ufficio – richiamando le risultanze contabili – non è tenuto ad addurre ulteriori prove, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare le operazioni dalle quali sia stata attinta la liquidità risultante dai pagamenti effettuati pur in presenza di un saldo passivo.

≈

ACCERTAMENTO – Accesso domiciliare – Autorizzazione del Procuratore della Repubblica – Illegittimità – Conseguenze

ACCERTAMENTO – Accesso domiciliare – Autorizzazione del Procuratore della Repubblica – Presupposti

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: Labianca). Sent. n. 402 del 17 maggio 2019

In tema di imposte dirette (come di IVA) e in ipotesi di accesso domiciliare, la illegittimità del provvedimento di autorizzazione del procuratore della Repubblica ai sensi degli artt. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 importa la "inutilizzabilità", a sostegno dell'accertamento tributario, delle prove reperite nel corso della perquisizione illegale atteso che: a) detta inutilizzabilità non abbisogna di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola; b) il compito del giudice di vagliare le prove offerte in causa è circoscritto a quelle di cui abbia preventivamente riscontrato la rituale assunzione; c) l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore che sia l'autore di tale violazione o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile. Peraltro, a prescindere dalla verifica dell'esistenza o meno, nell'ordinamento tributario, di un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite analogo a quello fissato per il processo penale dall'art. 191 del vigente cod. proc. pen., l'inutilizzabilità in questione discende dal valore stesso dell'inviolabilità del domicilio solennemente consacrato nell'art. 14 della Costituzione.

In tema di accertamento dell'IVA, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini dell'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo: tale destinazione sussiste non soltanto nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi.

≈

ACCERTAMENTO – Termini – Raddoppio – Società a responsabilità limitata – Estensione in capo ai soci – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Stragapede). Sent. n. 1473 del 9 maggio 2019

L'accertamento emesso nei confronti della società, per effetto trascinamento, estende i suoi effetti anche ai soci a prescindere dalla notizia di reato nei loro confronti perché gli stessi e la loro capacità contributiva sono intimamente connessi, quasi organicamente, alle sorti della società. Dimostrata, quindi, l'imputazione di maggiori redditi in capo ai soci, anche questi sono soggetti al raddoppio dei termini.

≈

ACCERTAMENTO – Società di fatto – Requisiti – Esteriorizzazione del vincolo sociale – Rilevanza – Sussiste

ACCERTAMENTO – Disposizioni antielusive – Requisiti – Assenza di valide ragioni economiche – Disconoscimento vantaggi tributari – Annualità oggetto di verifica anteriore alle operazioni elusive – Applicazione retroattiva – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo) Sent. n. 1354 del 2 maggio 2019

La rilevanza di una società di fatto, rispetto ai terzi, deriva dall'operare nel mondo esterno di due o più persone in modo da ingenerare il convincimento che le stesse agiscano come soci. Pertanto, le manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale consociativa si devono basare su una prova logica dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'azienda, in quanto ciò che viene in considerazione non sono gli elementi essenziali del contratto di società (fondo comune ed "affectio societatis"), rilevanti esclusivamente nei rapporti interni, ma l'esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapporti esterni.

*La disposizione di cui all'art. 37-*bis *del d.p.r. n. 600/73, nella formulazione vigente ante abrogazione avvenuta con d.lgs. n. 128/2015, afferma il principio secondo cui l'elusione si manifesta attraverso la creazione di una situazione priva di ragioni economiche, il cui unico fine è quello di sottrarre il soggetto in via diretta, in tutto o in parte, all'imposizione fiscale. Tuttavia, l'inopponibilità al fisco delle operazioni societarie scaturenti dalla condotta elusiva del contribuente è irretroattiva e, come tale, è circoscritta, quanto alla determinazione delle imposte determinate in base alle disposizioni eluse, alle sole annualità in cui dette operazioni sono attuate.*

≈

ACCERTAMENTO – Invito all'adesione con indicazione delle aliquote d'imposta applicate – Successivo accertamento – Mancata indicazione delle aliquote – Nullità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo) Sent. n. 928 del 26 marzo 2019

La mancata indicazione delle aliquote d'imposta applicate rende nullo l'atto di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. 600/73; né può soccorrere l'esimente della pretesa conoscenza, da parte del contribuente, delle aliquote d'imposta applicate in quanto contenute nell'invito per l'attivazione della procedura di accertamento per adesione, avendo lo stesso natura propositiva e non definitiva.

≈

ACCERTAMENTO – Metodo induttivo – Rimanenze di magazzino in aumento – Giacenza di merci superiore ai ricavi dichiarati – Antieconomicità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Ingusci). Sent. n. 594 del 1 marzo 2019

È legittimo il recupero a tassazione di maggiori ricavi induttivamente ricostruiti tramite attribuzione al venduto di parte delle merci acquistate, in presenza di un magazzino rilevante e in continuo aumento con conseguente formazione di giacenze di merci per importi molto elevati, notevolmente superiori all'ammontare degli stessi ricavi dichiarati, a fronte di ricavi di gran lunga inferiori ai costi di acquisto della merce, risultando evidente l'antieconomicità della gestione aziendale.

≈

ACCERTAMENTO – Società estinta ante 13.12.2014 – Postergazione della cessazione ai fini fiscali – Insussistenza – Carenza di legittimazione – Sussiste – Successione degli ex soci

ACCERTAMENTO – Imposte Dirette – Redditi di capitale – Ristretta base societaria – Presunzioni – Difesa del socio – Legittimazione – Sussiste

ACCERTAMENTO – Metodo induttivo – Percentuali di ricarico – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Merra). Sent. n. 344 dell'8 febbraio 2019

Per quanto riguarda la società che abbia chiesto e ottenuto la cancellazione dal Registro delle imprese prima del 13.12.2014, non trova applicazione la postergazione quinquennale dell'effetto estintivo introdotta dall'art. 28 d.Lgs. 175/14. La società non potrà essere destinataria diretta di alcun atto impositivo né, ove lo fosse, potrebbe agire in giudizio in quanto legittimati processualmente sarebbero solo gli ex soci nella qualità di successori sui generis, senza litisconsorzio. Ne deriva che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società estinta sono illegittimi.

L'accertamento per redditi di capitale in capo al socio della società di capitale trova fondamento nel principio secondo cui nelle società a ristretta base partecipativa i redditi realizzati "in nero" si presumono distribuiti fra i soci, fatta salva la dimostrazione che siffatta distribuzione non vi sia stata. Tale accertamento è indipendente rispetto a quello svolto nei confronti della società, nel senso che questo ne costituisce unicamente il presupposto di fatto in via incidentale. Lo stesso, tuttavia, non rappresenta la condizione per l'accertamento nei confronti del socio il quale può confutare non solo l'avvenuta distribuzione degli utili in nero, ma finanche la ricorrenza della loro formazione in capo alla società nel procedimento che lo riguarda direttamente, anche se non ha preso parte al procedimento nei confronti della stessa.

L'utilizzo delle percentuali di ricarico per ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati sulle merci vendute non è sufficiente, da solo, a giustificare l'accertamento induttivo; nel caso tali margini raggiungano livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità, è legittimo l'accertamento induttivo. Diversamente, tale difformità rimane sul piano del mero indizio, ove si consideri che gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo a cui risalire e non sono idonei, da soli, ad integrare una prova per presunzioni.

≈

ACCERTAMENTO – Con adesione – Pagamento rateale – Ritardato pagamento della prima rata – Lieve inadempimento – Efficacia del termine art. 15-*ter* del d.p.r. n. 602/1973 *ante tempus* – Non sussiste – Perfezionamento dell'adesione e conservazione dei benefici dell'agevolazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo) Sent. n. 212 del 29 gennaio 2019

*Il concetto di lieve inadempimento nel termine di sette giorni dalla scadenza della rata, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159/2015 attraverso l'art. 15-*ter *del d.p.r. n. 602/1973, è applicabile solo a partire dalla sua entrata in vigore. Riguardo alle adesioni concluse precedentemente, invece, il pagamento di tutte le rate previste dall'atto di adesione e degli interessi sulle somme versate in ritardo, perfeziona comunque l'atto di adesione; la pretesa creditoria da parte dell'erario è da considerarsi estinta per effetto del pagamento, sempre che il ritardato pagamento della prima rata avvenga, senza finalità dilatorie, prima della scadenza di quella successiva.*

≈

ACCERTAMENTO – Iva – Contraddittorio preventivo – Omessa attivazione – Produzione in giudizio dei registri – Fondatezza delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto allegare nella fase amministrativa – Nullità del provvedimento – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 3672 del 27 dicembre 2018

Assolve all'onere di enunciare in concreto le ragioni che si sarebbero potute far valere nella fase amministrativa (c.d. "prova di resistenza") la produzione in giudizio dei registri IVA dai quali si evinca la mancata detrazione, in sede di accertamento, dell'IVA sugli acquisti; pertanto, in questa ipotesi, l'avviso di accertamento è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, limitatamente all'IVA in quanto "tributo armonizzato".

≈

ACCERTAMENTO – Ires – Finanziamento infruttifero soci – Fittizietà operazioni – Prova – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Toriello). Sent. n. 3666 del 27 dicembre 2018

L'importo particolarmente elevato di un finanziamento infruttifero dei soci rende l'operazione antieconomica e irrazionale quando non trovi giustificazione in peculiari esigenze di cassa o di liquidità aziendale, sia sprovvista di evidenza documentale sulle modalità di corresponsione delle somme e si appalesi l'assenza di elementi su cui vagliare la congruenza tra il red-

dito dichiarato dai soci finanziatori e l'entità del finanziamento erogato. Pertanto, è lecito desumere la natura solo contabile dell'operazione, siccome derivante presumibilmente dal reimpiego di redditi d'impresa non contabilizzati.

≈

ACCERTAMENTO – Mediazione – Proposta dell'Ufficio – Mancata accettazione – Vincolatività – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 3547 del 12 dicembre 2018

La semplice formulazione, durante la fase di mediazione, di una proposta di diminuzione dell'accertamento formulata dall'Ufficio e non accettata dalla controparte, non dimostra in alcun modo la fondatezza della pretesa tributaria, peraltro riproposta in giudizio per intero, quasi a voler sanzionare così la mancata accettazione della proposta da parte del contribuente.

≈

ACCERTAMENTO – Analitico induttivo – Compravendita immobiliari di cosa futura – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 3482 del 10 dicembre 2018

In caso di accertamento analitico-induttivo, è inverosimile ed illogico presumere l'esistenza di somme versate e non contabilizzate dalla società costruttrice nelle compravendite immobiliari senza che alcun contratto sia stato sottoposto a rettifica.
Nelle compravendite immobiliari di cosa futura, il momento generatore dell'imposta è quello dell'atto pubblico, ovvero quello della venuta ad esistenza del bene immobile e non certamente l'esistenza (comunque, indimostrata) di versamenti di caparre.

≈

ACCERTAMENTO – Contraddittorio preventivo – Omissione – C.d. prova di resistenza – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Cazzolla). Sent. n. 3248 del 6 novembre 2018

L'accertamento tributario, privo del contraddittorio preventivo, è nullo qualora l'Ufficio accertatore non abbia precisato la qualificazione tributaria del soggetto passivo – se trattasi di imprenditore individuale o di società – vertendo, in tal caso, in una situazione che genera un differente trattamento ai fini IRPEF/IRES, non verificabile dal giudice tributario.

≈

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed IVA – Indagini bancarie – Onere della prova – Prova contraria precisa e puntuale – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 3293 del 13 novembre 2018

Qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su indagini finanziare si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili. La prova contraria che il contribuente può offrire deve essere precisa e puntualmente documentata e, inoltre, deve consistere nell'analitica dimostrazione dell'irrilevanza di ciascuna operazione finanziaria riscontrata non essendo sufficienti perizie di parte argomentate in termini di "probabile ragionevolezza".

≈

ACCERTAMENTO – Imposte Dirette – Contraddittorio preventivo – Necessità – Non sussiste

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed iva – Accertamento – Indagine bancaria – Scrittura privata in contrasto con risultanze atto pubblico – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Toriello). Sent. n. 3164 del 30 ottobre 2018

In tema di imposte dirette, l'emissione dell'avviso di accertamento non è condizionata alla emissione del preventivo processo verbale di constatazione e alla instaurazione del contraddittorio preventivo.
Nel caso in cui il contribuente sottragga ad imposizione rilevanti redditi percepiti decidendo, colpevolmente, di non registrare il contratto di fitto ovvero dichiarando in un atto pubblico di compravendita un importo notevolmente inferiore a quello effettivamente incassato, non può dolersi del

fatto che l'Agenzia delle Entrate e l'Autorità Giudiziaria ritengano inattendibili le scritture private non registrate e comunque ritengano prevalenti e insuperabili i dati riportati nell'atto pubblico, non avendo in ogni caso l'appellante fornito la prova che le somme non giustificate, accertate in sede di verifica bancaria, provengano da redditi esenti o, comunque, già sottoposti ad imposizione.

≈

ACCERTAMENTO – Avviso – Delega sottoscrizione – Requisiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 3100 del 16 ottobre 2018

È nullo l'atto impositivo se il sottoscrittore è privo di delega specifica ovvero se nell'atto di delega non è indicato il nominativo del delegato, sicché risulta non adeguato un ordine di servizio in bianco che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

≈

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi ed Iva – Termini – Raddoppio – Art. 2, c. 3, d.Lgs. 128/15 – Socio – Conoscenza del pvc emesso nei confronti della società successiva al decorso del termine ordinario – Insufficienza – Notifica alla società – Irrilevanza

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi ed Iva – Sottoscrizione – Contestazione da parte del contribuente – Prova del potere di firma – Produzione di ordine di servizio privo di indicazione di specifica delega – Insufficienza

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi ed Iva – Motivazione – Accertamento emesso nei confronti di socio di società di persona – Omessa allegazione dei richiamati pvc (emesso nei confronti della società) e della distinta delle operazioni finanziarie – Lesione del diritto di difesa – Nullità dell'atto impositivo – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 3098 del 16 ottobre 2018

Il raddoppio del termine decadenziale per la notifica degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e iva, anche ai sensi dell'art. 2, c. 3, d.Lgs.

128/15, non può operare allorché il contribuente, già socio di una società di persone, abbia avuto formale notizia del processo verbale di constatazione (emesso nei confronti della società) solo successivamente alla scadenza del termine ordinario di accertamento, non essendo, al predetto fine, valida la pregressa notifica nei confronti dell'ente.

L'avviso di accertamento emesso in materia di Imposte Dirette e Iva deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, pertanto, non può essere ritenuta validamente provata la legittimazione alla sottoscrizione nel caso in cui – in seguito a specifica contestazione da parte del contribuente/ricorrente – sia stato prodotto unicamente un ordine di servizio non contenente una delega specifica al funzionario sottoscrittore ma il richiamo da un'asserita tabella non prodotta in giudizio.

È nullo, in considerazione del pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, l'avviso di accertamento (emesso in materia di imposte dirette ed Iva) notificato al socio di società di persone per mancata allegazione del richiamato processo verbale di constatazione e distinta delle movimentazioni finanziaria, qualora gli stessi non siano stati notificati al socio stesso.

≈

ACCERTAMENTO – Contraddittorio preventivo – Carenza – Tributi "armonizzati" – Necessità – Enunciazione delle ragioni – Invalidità dell'atto

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VII (Presidente: Bortone – Relatore: Nettis). Sent. n. 2357 del 12 ottobre 2018

In tema di tributi "armonizzati", sussistendo diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo procedimentale da parte dell'amministrazione comporta, in ogni caso, l'invalidità dell'atto. Tuttavia, è fondamentale che, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale per la quale il tributo è stato predisposto.

≈

ACCERTAMENTO – Indetraibilità iva – Operazioni soggettivamente insistenti – Consapevolezza del cessionario – Elementi oggettivi – Necessità – Sussiste – Operazioni commerciali – Discrezionalità dell'imprenditore –Prova dello schema fraudolento – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2905 dell'1 ottobre 2018

La conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell'inesistenza soggettiva delle operazioni imponibili poste in essere dal fornitore ai fini della indetraibilità dell'Iva non può essere dimostrata su base indiziaria ma alla stregua di elementi oggettivi. Non assolve tale onere probatorio la circostanza per cui i rapporti commerciali con aziende di notevole dimensioni siano stati intrattenuti con soggetti incaricati, anziché con colui che è investito della legale rappresentanza della società; del pari, non è prova del consapevole coinvolgimento dell'acquirente nella frode il pagamento anticipato delle forniture e l'eventuale vendita sottocosto di alcune partite del prodotto, trattandosi di aspetti che attengono a insindacabili scelte imprenditoriali.

≈

ACCERTAMENTO – Tassazione royalties corrisposte a soggetto estero – Convenzione contro le doppie imposizioni – Requisiti regime agevolato – Onere della prova a carico del contribuente beneficiario – Obbligo esibizione documentale – Sussiste – Irrilevanza del mero rinvio alla convenzione internazionale – Sussiste

ACCERTAMENTO – Territorialità Iva – Cessione intra-extra UE – Non imponibilità – Sussiste – Onere della prova avvenuta cessione a carico del contribuente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2885 del 27 settembre 2018

In presenza di norme agevolative, l'onere di dimostrare la ricorrenza delle condizioni richieste per la loro l'applicazione grava sul contribuente trattandosi di disposizioni che derogano al regime normale di imposizione. In particolare, il mero richiamo al regime previsto dalle convenzioni internazionali sul trattamento tributario delle "royalties" corrisposte a soggetto estero non soddisfa il requisito previsto, in via generale, dall'art. 2697 c.c. sulla prova della legittima applicazione del regime agevolato incombendo, su chi assume di esserne il beneficiario, l'onere di dimostrare l'esisten-

za dei requisiti di accesso al regime convenzionale ovvero indicare quali atti e quale pubblica amministrazione era già in possesso della relativa documentazione. Nel caso di specie, l'accesso al regime agevolativo era subordinato all'indicazione della residenza del beneficiario delle royalties e all'esclusione di una sua base fissa o stabile organizzazione in Italia nonché, in ultimo, alla imputabilità al medesimo soggetto del relativo reddito.

L'onere della prova circa l'effettività dell'avvenuta cessione intra o extra comunitaria incombe sul soggetto che richiede la non imponibilità vale a dire, a seconda dei casi, il soggetto venditore intracomunitario ovvero l'esportatore. In ambito comunitario, costituiscono una prova adeguata del trasferimento le lettere di vettura internazionale controfirmate dall'acquirente mentre, la prova adeguata delle operazioni extracomunitarie è fornita dal documento doganale, dalla vidimazione dell'ufficio doganale sulla fattura ovvero, in alternativa, mediante messaggio elettronico della dogana di esportazione.

≈

ACCERTAMENTO – Presupposti – Prove raccolte nel procedimento penale –Violazione delle regole sulla raccolta – Applicabilità nel procedimento tributario della sanzione di inutilizzabilità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Ventura – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2345 del 23 luglio 2018

Nel procedimento amministrativo tributario, alle prove illegittimamente raccolte dall'Ufficio Finanziario non si applica la sanzione della loro inutilizzabilità.
Tale principio, derivante dall'art. 191 c.p.p., non è principio generale dell'ordinamento ma peculiarità del solo procedimento penale, del tutto autonomo da quello tributario.

≈

ACCERTAMENTO – Motivazione – Valutazione delle osservazioni al PVC – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci –Relatore: Maggiore). Sent. n. 2334 del 19 luglio 2018

La nullità dell'avviso di accertamento consegue alle irregolarità per le quali la nullità sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi

una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di ogni effetto.
In tema di contraddittorio endoprocedimentale, è nullo per violazione del comma 7 dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, l'avviso di accertamento che non contenga alcun riferimento alle osservazioni formulate dal contribuente, né alle ragioni del loro rigetto.

≈

ACCERTAMENTO – Contraddittorio preventivo – Inconfigurabilità di un obbligo generalizzato

ACCERTAMENTO – Induttivo – Omessa produzione di ricavi – Prova contraria – Avverse Condizioni meteorologiche – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2188 del 4 luglio 2018

In materia di accertamento tributario, non sussiste, in capo all'Amministrazione fiscale che si accinge ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente e in assenza di una specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. In tema di tributi armonizzati, essendo direttamente applicato il diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio da parte dell'Amministrazione comporta l'invalidità dell'atto ove, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare le concrete ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e qualora l'opposizione di dette ragioni non si riveli puramente pretestuosa e tale da configurare uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alle finalità di tutela.

In caso di presunzione di maggiori ricavi di uno stabilimento balneare, la prova contraria non può essere costituita dal negativo andamento delle condizioni metereologiche ove tale circostanza non sia supportata da certificazioni ufficiali nonché dalla prova della misura in cui il clima avverso abbia inciso sul regolare svolgimento dell'attività balneare.

≈

ACCERTAMENTO – Accertamento Induttivo – Onere della prova – Prova su supporto magnetico – Criterio di riparto

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 2101 del 2 luglio 2018

In tema di accertamento induttivo, l'onere di provare i presupposti legittimanti l'accertamento grava sull'Ufficio. Ove sorga una contestazione in ordine ad una prova documentale fornita dal contribuente su supporto magnetico, venendo meno la disponibilità della prova stessa in capo al ricorrente, spetta all'Ufficio esibirla per consentire al giudicante di verificare, nel contraddittorio processuale delle parti, se la stessa sia idonea, o meno, a superare le presunzioni dell'Ufficio impositore.

≈

ACCERTAMENTO – Ici – Agevolazioni ed esclusioni dell'imposta – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1970 del 18 giugno 2018

La giurisprudenza ha rivisto qualificazione e natura dell'accertamento precedentemente declinato "provocatio ad opponendum" affermando che l'onere della prova incombe sulle parti secondo i principi stabiliti dall'art. 2697 c.c. Tuttavia, in presenza di domanda giudiziale di benefici tendenti ad escludere l'imposizione, in specie ICI per utilizzo da parte di Ente Pubblico di immobili, l'onere della prova grava sul contribuente.

≈

ACCERTAMENTO – Integrativo – Presupposti – Elementi di novità – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Toriello). Sent. n. 1969 del 18 giugno 2018

Ai fini del c.d. accertamento integrativo emesso ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 600/73, può considerarsi "nuovo" solo l'elemento non già conosciuto del quale, cioè, non si avesse contezza e consapevolezza al momento del primo accertamento. Trattasi, in particolare, di un elemento precedentemente non vagliato dall'Ufficio o, altrimenti, di un elemento che l'Ufficio conosceva ma che, solo grazie a successivi e ulteriori accadimenti, ha acquisito le connotazioni tali da imporre di fondare su di esso un nuovo accertamento. Il requisito della novità non ricorre, invece, quando l'Ufficio si limiti ad effettuare una diversa e più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito in occasione del primo accertamento, dovendosi ritenere che, con l'emissione dell'atto impositivo, l'Ufficio consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a sua disposizione.

≈

ACCERTAMENTO – Bancario – Versamenti non giustificati – Presunzione di corrispondente reddito imponibile non dichiarato – Prova contraria – Modestia degli importi non giustificati – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore Silvestrini). Sent. n. 1808 del 6 giugno 2018

In caso di versamenti bancari non giustificati, non è sufficiente a integrare l'analitica prova contraria gravante sul contribuente la sola considerazione che trattasi di importi di modesta entità.
Il contribuente, allo scopo di vincere la presunzione ex art. 32 DPR 600/1973, è, infatti, onerato di una prova analitica idonea a dimostrare che ciascuna operazione bancaria effettuata sia estranea a fatti imponibili.

≈

ACCERTAMENTO – Finanziamento infruttifero da parte dei soci – Effettività del finanziamento – Necessità idonea giustificazione – Sussiste – Onere della prova in capo al socio erogatore – Sussiste – Presunzione di ricavi occulti – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.VII (Presidente: Sardiello – Relatore: Morgese) Sent. n. 1741 del 31 maggio 2018

La presunzione di omessa fatturazione di ricavi deve ritenersi legittima in presenza di finanziamenti dei soci che, oltre ad integrare una inverosimile condotta sistematicamente antieconomica, non trovino corrispondenza nelle disponibilità patrimoniali dichiarate dalla stessa compagine sociale. Integrano i requisiti della richiamata presunzione plurimi indicatori a sostegno della medesima quali l'assenza di una causa concreta alla base dell'apporto dei soci, l'omessa pattuizione di termini e condizioni per il rimborso della sorte capitale data a prestito, lo squilibrio tra il reddito dichiarato dalla società beneficiaria, l'ammontare del finanziamento e, infine, la tracciabilità della fonte del conferimento.

≈

ACCERTAMENTO – Catastale – Motivazione – Comparazione con altre unità immobiliare similari – Necessità – Indicazione della sola consistenza, categoria e classe – Insufficienza – Integrazione della carente motivazione in sede processuale – Inammissibilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1711 del 29 maggio 2018

La sola indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuite all'unità immobiliare oggetto di accertamento catastale, non costituisce motivazione idonea ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, come richiamato dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
L'obbligo di motivazione ha una duplice finalità: da un lato, giustificare adeguatamente la decisione amministrativa e, dall'altro, porre il contribuente nelle condizioni di valutare preventivamente l'opportunità della impugnazione e di delimitarne l'oggetto, essendo precluso all'Ufficio addurre, in giudizio, motivazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle enunciate nell'avviso di accertamento.

≈

ACCERTAMENTO – Motivazione dell'avviso – *Provocatio ad opponendum* – Insufficienza – Ristretta base azionaria – Presunzione di imputazione del maggior reddito accertato – Sussiste

ACCERTAMENTO – Induttivo – Presupposti e quantificazione del reddito – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1673 del 24 maggio 2018

In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, non è sufficiente che la motivazione dell'atto sia capace di generare la provocatio ad opponendum ma è necessario che il giudice, se chiamato a pronunciarsi, valuti se la motivazione stessa sia consona a garantire il rispetto della legge. Gli artt. 7, comma 1, della legge 212/2000 e 42, comma 2, del D.P.R. 600/73 dispongono che l'amministrazione finanziaria sia obbligata ad indicare i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della sua decisione; la motivazione, dunque, così concepita, attiene alla sostanza e non alla forma dell'atto tributario.
L'avviso di accertamento con il quale viene imputato ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito accertato in capo alla società, deve ritenersi ampiamente motivato in ragione della ristretta base sociale della stessa.

L'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo nell'ipotesi in cui l'omissione delle scritture ausiliarie di magazzino determinino l'impossibilità di una ricostruzione analitica del reddito con conseguente inattendibilità delle scritture contabili.

Il sistema induttivo di accertamento non può tradursi in un'arbitraria presunzione che non tenga conto degli elementi posti in evidenza dalla difesa dei contribuenti.

≈

ACCERTAMENTO – Frode carosello – Operazione soggettivamente inesistente – Prova della consapevolezza della fittizietà – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 1499 del 15 maggio 2018

In merito alla fattispecie riconducibile alle cd. "frodi carosello", caratterizzate dal fatto che la merce acquistata dal contribuente che esercita il diritto alla detrazione IVA proviene in realtà da soggetto diverso da quello fittiziamente interposto che ha emesso la fattura, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'Amministrazione ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura o che tale documento sottende un'operazione fraudolenta cui il cessionario è partecipe.
La prova posta a carico della Amministrazione finanziaria, che può essere anche indiziaria, può concretizzarsi nella dimostrazione che il contribuente "sapesse o dovesse sapere", con l'uso della appropriata diligenza, della frode perpetrata da altri soggetti, senza che sia necessaria la specifica prova della consapevolezza del danno prodotto all'erario.
Né alcun rilievo può attribuirsi alla mancata dimostrazione della restituzione delle somme pagate, posto che anche una cessione ai valori di mercato non costituisce prova della veridicità dell'operazione tra i soggetti cartolariamente intervenuti.
Il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando che, dagli elementi conoscitivi acquisiti o rilevabili nel corso delle trattative e della operazione condotta con il soggetto-cedente, non erano emerse circostanze o anomalie tali da indurre a sospetto e quindi escludere l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale della operazione.
Pertanto, il cessionario dovrà fornire elementi che portino ad escludere che il cedente non fosse un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che l'operazione sia stata "realmente" conclusa non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile.

≈

ACCERTAMENTO – Società a ristretta base – Presunzione di distribuzione degli utili – Legittimità – Sussiste – Onere della prova contraria – Incombe sul socio

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Mangialardi – Relatore: De Maria). Sent. n. 1472 del 15 maggio 2018

Stante la distinta soggettività del socio rispetto alla società, rispettivamente titolari di posizioni fiscali indipendenti, le risultanze della verifica nei confronti della società a ristretta base sociale possono fornire, su un piano indiziario, la prova dell'avvenuta distribuzione degli utili extracontabili ed essere poste a fondamento dell'accertamento nei confronti del socio, in relazione alla rideterminazione del relativo reddito da partecipazione; in tal caso, opera la presunzione di distribuzione degli utili derivanti dal maggior reddito accertato a carico dell'ente collettivo; presunzione, questa, che, ripercuotendosi sul reddito da partecipazione del socio, comporta per costui l'onere di contestarla.

≈

ACCERTAMENTO – Questionario – Finalità meramente informativa – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Mangialardi – Relatore: De Maria). Sent. n. 1469 del 15 maggio 2018

La mera risposta a un questionario è finalizzata a fornire le informazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria e, se pure implica la conoscenza, da parte del contribuente, dell'esistenza di un'attività accertativa nei suoi confronti, non consente né di conoscere gli eventuali rilievi dell'Ufficio né di fornire giustificazioni circa il proprio operato. Tali circostanze assumono rilievo solo a seguito dell'instaurazione del contraddittorio.

≈

ACCERTAMENTO – Redditometro – Contraddittorio Preventivo – Obbligo – Decorrenza

ACCERTAMENTO – Induttivo – Omessa presentazione dichiarazione – Inversione onere della prova a carico del contribuente – Sussiste

ACCERTAMENTO – Redditometro – Esistenza dei fattori-indice di capacita contributiva – Sufficienza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 1337 del 20 aprile 2018

Nella normativa nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non sussiste l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e con riguardo al c.d. "redditometro" l'obbligo di avviare il contraddittorio preventivo è stato introdotto con il d.L. 78/2010 ed opera solo a partire dal periodo d'imposta 2009.

Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l'ufficio può servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento induttivo, utilizzando presunzioni semplici ed anche "supersemplici" (con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente) sul presupposto dell'inferenza probabilistica dei fatti costituivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, in un'interrelazione non assoluta, essendo sufficiente che il fatto noto sia desumibile da quello ignoto sulla base di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit".

La determinazione del reddito effettuata sulla base del c.d. "redditometro", dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore onere probatorio rispetto all'accertata esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva individuati nei decreti medesimi che, pertanto, se legittimano gli accertamenti fondati, restando a carico del contribuente, posto nella piena condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza dei predetti fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

≈

ACCERTAMENTO – Sintetico – Redditometro – Possesso di auto storiche – Costi di manutenzione – Equiparazione ai veicoli ordinari – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1331 del 20 aprile 2018

Ai fini del redditometro, è illegittimo equiparare il possesso di auto ordinarie con il possesso di auto storiche poiché queste ultime comportano costi di manutenzione completamente diversi dalle prime.

≈

ACCERTAMENTO – Ires – Posta di bilancio – Decadenza del termine di accertamento – Ripresa nell'anno successivo – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1086 del 5 aprile 2018

L'omessa contestazione di una posta di bilancio di esercizio nel termine ordinario di accertamento impedisce qualsiasi accertamento riferito alla posta medesima, in applicazione del principio di continuità dei dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente, ove questa venga ripresa nell'anno di imposta successivo. Diversamente, si ammetterebbe la legittimità di un'attività accertativa ultronea per cui le poste (attive e passive) del bilancio d'esercizio, laddove riprese negli esercizi successivi, diverrebbero accertabili "sine die" e, comunque, ben oltre i termini di decadenza dell'azione accertativa previsti dalla legge.

≈

ACCERTAMENTO – Termini – Credito d'imposta esposto in dichiarazione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1046 del 3 aprile 2018

I termini di decadenza stabiliti per procedere all'accertamento in rettifica non si applicano nel caso in cui, a fronte della richiesta di rimborso per un credito d'imposta vantato dal contribuente con la dichiarazione annuale, l'amministrazione finanziaria non debba procedere ad un accertamento ma si limiti a contestare un proprio debito. L'applicazione di tale principio non lascia senza difese il contribuente che ben potrà impugnare il silenzio dell'amministrazione che non dia seguito all'istanza di rimborso ottenendo, sul punto, una pronunzia giudiziale in merito.

≈

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed Iva – Accertamento induttivo – Presupposti

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed Iva – Avviso – Sottoscrizione – Delega – Prova – Incombe sull'ente emittente – Legittimazione sostanziale – Producibilità anche in appello

ACCERTAMENTO – Iva – Avviso – Sottoscrizione – Delega – Art. 42 d.P.R. 600/73 – Inapplicabilità – Conseguenze

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1045 del 3 aprile 2018

In tema di imposte dirette e iva, il ricorso all'accertamento induttivo è consentito, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, allorquando da presunzioni semplici, assistite dal carattere di gravità, precisione e concordanza, possa logicamente desumersi l'esistenza di operazioni non contabilizzate e, quindi, l'inattendibilità della dichiarazione del contribuente, di guisa che l'ufficio accertatore è legittimato a completare le lacune riscontrate, utilizzando anche semplici indizi, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 del codice civile. Ne deriva che l'inattendibilità della contabilità è validamente provata dal raffronto tra entità della materia prima lavorata e numero dei prodotti realizzati al netto degli scarti di produzione, nonché nel caso di alterazione dei documenti di trasporto ovvero di fatture prive delle indicazioni di legge, così come nell'ipotesi in cui i locali detenuti non siano in grado di contenere la merce dichiarata.

In tema di imposte dirette e iva, l'atto di delega, quale prova della validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, deve essere prodotto dall'ufficio emittente in caso di contestazione anche in secondo grado, trattandosi di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, ma sostanziale.

In tema di accertamento Iva, il difetto di poteri rappresentativi in capo al funzionario sottoscrittore dell'avviso non è supportato dall'art. 42 d.P.R. 600/73 che rappresenta, invece, una norma destinata a regolare soltanto le formalità degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette. Ne deriva l'inapplicabilità della disposizione normativa al di fuori della suddetta materia, mancando una disciplina di ordine generale applicabile a tutte le imposte sia dirette che dirette. Ai fini delle imposte dirette vale, dunque, la provenienza dell'atto dall'Ufficio e la sua idoneità ad esprimerne la volontà si presume finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o l'usurpazione dei relativi poteri.

≈

ACCERTAMENTO – Analitico-induttivo – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1044 del 3 aprile 2018

È nullo l'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 fondato su presunzioni che non possono considerarsi gravi, precise e concordanti (nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto nullo l'avviso di accertamento fondato sul disconoscimento di costi in conseguenza della contestazione di fatture supposte false ricevute dal contribuente e non indicate nella contabilità delle imprese fornitrici, laddove quest'ultimo abbia prodotto indizi di prova univoci e concordanti circa l'effettività delle prestazioni ricevute.)

≈

ACCERTAMENTO– Imposte dirette ed Iva – Induttivo – Difesa del contribuente – Risultanze studi di settore – Utilizzabilità – Condizioni

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1043 del 3 aprile 2018

Il contribuente non può invocare, a propria difesa, con riferimento ad un avviso di accertamento emesso ai fini delle Imposte dirette e Iva, le risultanze di uno studio di settore mai presentato qualora non fosse mai stata prodotta la relativa dichiarazione d'imposta, soprattutto se da tale omissione è scaturito l'accertamento induttivo e il relativo avviso impugnato.

≈

ACCERTAMENTO – Cancellazione della società – Efficacia costitutiva – Sussiste – Verifica sulla responsabilità per imposte dell'ex amministratore – Applicazione art. 36 del d.p.r. n. 602/73 – Requisito della effettività della pretesa vantata – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi) Sent. n. 1042 del 3 aprile 2018

L'art. 36 del d.p.r. n. 602/73 stabilisce un tipo di responsabilità dell'amministratore la cui natura è civilistica in base alle norme comuni degli artt. 1176 e 1218 c.c., in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. Contrariamente al diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di estinzione delle società, si verifica, in ogni caso, una successione del rapporto tra società estinta e soci e amministratori, l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria è subordinata alla sussistenza della certezza legale del tributo, vale a dire l'avvenuto accertamento nei con-

fronti della società, in persona dell'ex liquidatore o amministratore, della effettività della pretesa vantata.

≈

ACCERTAMENTO – Metodo sintetico da c.d. redditometro – Presunzione relativa – Sussiste – Valorizzazione del reddito di famigliare convivente – Valutazione sui fattori presuntivi di reddito riferiti ai famigliari terzi – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 910 del 19 marzo 2018

Con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi (c.d. redditometro), la prova contraria, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, legittima un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare. Tuttavia, l'eventuale proprietà da parte del famigliare convivente di immobili o mobili a cui è collegato un indice di capacità contributiva non consente di sommare il reddito di costui a quello del contribuente accertato, potendo tale reddito essere considerato fino alla concorrenza per cui, congiuntamente a quello dell'altro famigliare, contenga o superi quello accertabile con il metodo sintetico cumulativo per entrambi i soggetti.

≈

ACCERTAMENTO – Irpef – Reddito di capitale – Finanziamento soci – Restituzione – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 902 del 19 marzo 2018

In mancanza di prova dell'effettiva esistenza del finanziamento del socio in favore della società e del relativo versamento di denaro, le somme corrisposte dalla società in favore del socio devono considerarsi reddito di partecipazione soggetto a tassazione.

≈

ACCERTAMENTO – Induttivo – Contabilità regolare – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Stragapede). Sent. n. 904 del 19 marzo 2018

È illegittima la determinazione induttiva del reddito d'impresa fondata sul consumo dei caffè e sul necessario quantitativo di polvere per la loro preparazione in quanto, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta dal contribuente, difetta dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

≈

ACCERTAMENTO – Sintetico – Redditometro – Residenza secondaria – Rate del mutuo – Incidenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 894 del 15 marzo 2018

Il calcolo sotteso al vecchio redditometro, ai fini della rideterminazione del reddito per il possesso di un'abitazione gravata dal mutuo, contrasta con criteri di ragionevolezza; appare equo e congruo valutare solo le rate del mutuo come maggiorazione del reddito, senza moltiplicarle per i coefficienti di cui ai decreti ministeriali.

≈

ACCERTAMENTO – Irpef – Sintetico – Redditometro – Onere della prova – Incombe sul contribuente – Sussistenza di guadagni straordinari e prelievi bancari – Mancata dimostrazione della loro destinazione – Conseguenze

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 826 del 13 marzo 2018

L'accertamento sintetico fondato sul c.d. "redditometro" pone una presunzione in virtù della quale la disponibilità di alcuni beni comporta necessariamente determinati costi di gestione; indice, questo, di maggiore capacità contributiva con gravoso onere della prova a carico del contribuente, mediante idonea documentazione dimostrativa della sussistenza di redditi esenti e/o soggetti a ritenute alla fonte. A tal fine, non è sufficiente né la prova di un guadagno (nella specie derivante dalla vendita di titoli) né la sussistenza di un ampio affidamento bancario e il prelievo di somme se non viene dimostrata la specifica destinazione della maggiore entrata e dei prelievi bancari a copertura delle ingenti spese di gestione.

≈

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi – Analitico-induttivo – Elementi di prova – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi). Sent. n.766 del 6 marzo 2018

In caso di accertamento analitico-induttivo non fondato sugli studi di settore ma su un calcolo presuntivo delle ore di presenza del contribuente nel suo studio medico, l'intervento chirurgico subito dal contribuente l'anno precedente non è sufficiente a giustificare la discrasia nelle ore lavorate tra diversi periodi di imposta laddove la documentazione prodotta da quest'ultimo non abbia dimostrato in che termini tale evento abbia avuto concreta incidenza sulla capacità lavorativa.

≈

ACCERTAMENTO – Operazioni ragionevolmente fittizie – Inversione onere della prova – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 626 del 26 febbraio 2018

In ipotesi di fatture che l'Amministrazione Finanziaria consideri relative a operazioni ragionevolmente fittizie, deve ritenersi, come principio generale, che gravi su di essa, in quanto parte attrice sostanziale del processo, l'onere di provare che le suddette operazioni non siano state mai poste in essere. Se l'Amministrazione Finanziaria fornisce validi elementi a conforto del fatto che le fatture siano state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie ovvero documenti privi di data certa e riferibili ad una generalità di fattispecie tali da far ritenere che possano essere stati approntati per dimostrare solo formalmente l'esistenza di tali operazioni, si sposterà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

≈

ACCERTAMENTO – Rettifica reddito società di capitali – Ristretta base –Utili extracontabili – Attribuzione ai soci – Presunzione – Sussiste – Dichiarazione di fallimento – Verifica annualità antecedenti – Doppia notifica avviso di accertamento sulla società sia al curatore fallimentare che al socio – Obbligatorietà – Sussiste – Avviso di accertamento notificato solo al Curatore – Definitività – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 530 del 20 febbraio 2018

L'accertamento tributario, ove inerente a crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare mediante ammissione al passivo, ma anche al contribuente il quale non è privato, in seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi della definitività dell'atto impositivo. Sebbene l'impugnazione del socio della società dichiarata fallita resti condizionata al verificarsi dell'inerzia del curatore, l'accertamento operato dall'Ufficio non può che decorrere, per il fallito, dal momento in cui sia eseguita, nei suoi confronti, la notifica del relativo avviso ed egli sia posto nell'effettiva condizione di difendersi.

≈

ACCERTAMENTO – Questionario – Mancata risposta – Clausola esimente di non imputabilità – Notifica al portiere – Mancata ricezione – Prova – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 514 del 19 febbraio 2018

Incombe sul contribuente, che intenda depositare in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, l'onere di provare la mancata incolpevole ricezione del questionario, in guisa da potere invocare la clausola esimente di non imputabilità prevista dall'art. 32 comma 5, del d.p.r. n. 600 del 1973.

≈

ACCERTAMENTO – Imposte Dirette – Società di capitali a ristretta base – Presunzione di distribuzione utili ai soci – Presunzione legale – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Ancona). Sent. n. 498 del 15 febbraio 2018

Dall'accertamento a carico di una società di capitali di maggiori utili, non può discendere automaticamente l'accertamento in capo ai soci dei maggiori utili non distribuiti per effetto dell'applicazione sic et simpliciter della presunzione di ristretta base sociale. Essa è solo un dato di fatto che

non consente, di per sé, di trarre, come univoca, la conclusione che gli utili non dichiarati siano stati effettivamente distribuiti ai soci essendo ipotizzabili, con uguale grado di probabilità, altre diverse conclusioni. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, ove intenda tassare in capo ai soci la corrispondente quota di maggior utile societario, deve provare, con ragionevole certezza, la reale percezione degli utili da parte degli stessi mediante tutti i mezzi in suo possesso (accesso telematico ai dati finanziari e patrimoniali, indagini presso banche, fornitori e clienti dell'impresa accertata, dei soci, atti notarili, visure ecc.); tanto, in quanto, il prelievo tributario deve fondarsi sempre e solo su elementi espressivi di una capacità economica effettiva e non già astratta o meramente ipotetica.

≈

ACCERTAMENTO – Motivazione – Funzione – Enunciazione dei criteri astratti – Sufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 456 del 15 febbraio 2018

La motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. È, *pertanto, sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati dagli stessi in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale.*

≈

ACCERTAMENTO – Contraddittorio endoprocedimentale – Questionario e p.v.c. – Sufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 455 del 15 febbraio 18

L'invio del questionario e la successiva notifica di un processo verbale di constatazione con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende edotto il contribuente dei rilievi constatati e del calcolo dell'imposta unica sulle scommesse, soddisfano appieno le esigenze di partecipazione nella fase precedente all'emissione dell'atto impositivo.

≈

ACCERTAMENTO – Motivazione per relationem – Modalità di calcolo di imposta, interessi e sanzioni – Rinvio ad atti presupposti già conosciuti – Sufficienza

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente e Relatore: Bray). Sent. n. 451 del 12 febbraio 2018

L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo di cui all'art. 7, comma 3, L. n. 212/2000 può essere adeguatamente assolto "per relationem" ad altro che ne costituisca presupposto dell'imposizione e di cui siano specificamente indicati gli estremi senza necessità di allegazione, essendo in tal modo il contribuente posto adeguatamente in condizioni di esercitare le proprie difese. È, pertanto, sufficientemente motivato l'atto d'intimazione di pagamento di importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni le cui modalità di calcolo erano riportate negli atti presupposti già conosciuti dal contribuente e richiamati nell'atto impugnato.

≈

ACCERTAMENTO – Società a ristretta base – Partecipazione maggioritaria del socio – Presunzione di percezione del maggior reddito – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 360 del 6 febbraio 2018

La partecipazione al 90% in una s.r.l. "a ristretta base" legittima la presunzione di percezione, da parte del socio, del maggior reddito accertato in capo alla società, in quanto è difficilmente credibile l'estraneità dello stesso alle vicende sociali.

ACCERTAMENTO – Termini – Omessa indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti con fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata – Conseguenze

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi). Sent. n. 172 del 24 gennaio 2018

La società che acquista beni o servizi da fornitori situati in Paesi a fiscalità privilegiata deve, ai sensi dell'articolo 110, comma 11 TUIR, indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute e gli altri componenti negativi. In caso di omessa indicazione di detti costi nella dichiarazione l'attività accertativa deve intervenire entro il quarto anno

successivo a quello della presentazione della dichiarazione (art. 43 d.p.r. 600/1973). Il termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione si applica unicamente all'ipotesi di omessa dichiarazione.

≈

ACCERTAMENTO – Allegazione atti – DD.MM. e Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 115 del 22 gennaio 2018

Non vi è alcun obbligo per l'Ufficio di allegare all'atto impositivo i DD.MM. di riferimento e il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di atti che, essendo sottoposti a pubblicità legale, devono considerarsi conosciuti o conoscibili dagli interessati.

–·–

Disposizioni generali tributarie

Disposizioni generali tributarie

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Delega di firma – Validità – Criteri

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Prova irritualmente acquisita – Utilizzabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXIV (Presidente: Bracciale – Relatore: Leuci). Sent. n. 2852 del 20 ottobre 2019

La delega di firma, a differenza della delega di funzioni, non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato consentendo, a quest'ultimo, di sottoscrivere l'atto "per il delegante", fermo restando che la paternità dell'atto sottoscritto rimane in capo a quest'ultimo. Pertanto, l'invalidità dell'incarico dirigenziale conferito ad un funzionario non travolge la validità della delega di firma conferita al medesimo funzionario.

In tema di prove, la mancanza di autorizzazione non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti ai fini dell'accertamento e non ne inficia il valore probatorio considerato il fatto che, in materia tributaria, non vige il principio, presente nel codice di procedura penale, dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Accertamento – Notificazione – Natura giuridica

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. II (Presidente e Relatore: La Cava). Sent. n. 459 del 29 maggio 2019

La notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto; ne consegue che l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario nel qual caso grava sull'Ufficio stesso l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Società di comodo – Interpello disapplicativo – Inammissibilità dell'istanza – Tutela giurisdizionale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1556 del 14 maggio 2019

Il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato inammissibile l'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è impugnabile poiché, con il contestato diniego a carattere definitivo, l'Amministrazione finanziaria ha comunicato al contribuente di non ritenere di disapplicare le norme antielusive e, in definitiva, di non riconoscere la sussistenza delle invocate situazioni oggettive previste dall'art. 30 della l. n. 724/94, con ogni diretto riflesso sul piano tributario quale l'impossibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle richiamate disposizioni.
Di qui, l'indubbia sussistenza di un interesse, ex art. 100 c.p.c., del contribuente ad agire per invocare la tutela giurisdizionale.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Interpello disapplicativo dichiarato inammissibile per genericità della domanda – Impugnabilità – Non sussiste – Provvedimento di diniego di disapplicazione di norme antielusive – Impugnabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1552 del 14 maggio 2019

L'inammissibilità dell'interpello ex art. 37-bis*, co. 8, d.p.r. 600/73, dichiarata dall'Agenzia Entrate per genericità della domanda e mancanza di*

valida documentazione, non può essere oggetto di ricorso in quanto l'Amministrazione finanziaria non è entrata nel merito del rapporto tributario; situazione, questa soltanto, che avrebbe potuto rendere l'atto impugnabile. Di contro, è impugnabile il provvedimento di "diniego" di disapplicazione di norme antielusive, rappresentando questo un "dictum" dell'Amministrazione a seguito di vaglio nel merito delle ragioni del contribuente.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Successione ereditaria – Subentro dell'erede – Situazioni pendenti – Ignoranza – Non opponibilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 795 del 18 marzo 2019

Il processo successorio per accettazione dell'eredità comporta il subentro dell'erede, senza soluzione di continuità, nello stato attivo e passivo del de cuius, con la conseguente assunzione di ogni obbligazione, definita o in corso di definizione, non essendo possibile opporre lo stato di ignoranza circa eventuali situazioni pendenti. L'erede, difatti, assume la titolarità dei diritti e la responsabilità degli obblighi patrimoniali.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Responsabilità patrimoniale del socio – Società cooperativa a responsabilità limitata – Cancellazione – Somme riscosse a titolo di lavoro dipendente o di socio lavoratore – Assimilabilità al compenso del capitale di rischio – Non sussiste – Aggredibilità per debiti fiscali della società – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Leuci) Sent. n. 622 del 5 marzo 2019

Le somme riscosse dai soci di una società cooperativa a responsabilità limitata, nei due anni precedenti alla cancellazione dal registro delle imprese, a titolo di lavoro dipendente o in qualità di soci lavoratori, non sono aggredibili per il pagamento dei debiti fiscali della società avendo titolo diverso rispetto al compenso del capitale di rischio in quanto relative a una prestazione fornita, che ha consentito alla cooperativa di svolgere un'attività.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Accertamento definitivo – Autotutela – Richiesta del contribuente – Interesse di carattere generale – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: D'Ascoli – Relatore: Mascolo). Sent. n. 1610 del 31 dicembre 2018

Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che, contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Abuso del Processo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXIV (Presidente: Marrese – Relatore: Monterisi). Sent. n. 3686 del 27 dicembre 2018

In tema di abuso di processo, non osta la circostanza che, prima della pronuncia della sentenza, il giudice di primo grado adito in sede cautelare non abbia ritenuto inammissibili i ricorsi, avendo conosciuto degli incidenti cautelari, ove si consideri che l'inammissibilità è insuscettibile di sanatorie e preclusioni, specie nello stesso grado in cui se ne sia manifestata la configurazione, potendo essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, a prescindere dalle regole del sistema impugnatorio, ovvero indipendentemente dalla presentazione di motivo di gravame, che ne provochi la cognizione. La disamina della sua sussistenza rientra, infatti, pleno iure, nella competenza cognitiva del primo giudice in occasione della definizione del giudizio, senza dipendere dal suo mancato rilievo iniziale che, d'altronde, si fonderebbe soltanto su un'implicita, mera supposizione, consumativa del potere decisorio della commissione.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Rimborso – Ires – Tassazione di gruppo – Credito d'imposta – Rimborso – Società controllata – Legittimazione attiva – Condizioni

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Rimborso – Indicazione del credito nella dichiarazione d'imposta – Termine di prescrizione decennale – Applicabilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3564 del 12 dicembre 2018

In tema di Ires, nel caso di tassazione di gruppo, la società controllata è legittimata attiva a richiedere il rimborso in quanto, mentre gli obblighi di versamento delle imposte competono esclusivamente alla società controllante-capogruppo, il diritto di utilizzare le eccedenze d'imposta può essere esercitato indifferentemente dalla stessa capogruppo o dalla società controllata (salvo il caso di cessione delle eccedenze al consolidato o al gruppo mediante la compilazione del rigo GN della dichiarazione dei redditi).

Qualora vi sia esposizione della eccedenza d'imposta nella relativa dichiarazione, questa costituisce, di per sé, manifestazione della volontà di ottenerne il rimborso; in tal caso l'esigibilità del credito non è più soggetta al termine decadenziale di quarantotto mesi, ma al termine ordinario di prescrizione decennale.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Abuso del diritto – Richiesta chiarimenti – Invito ex art. 32 DPR 600/1973 – Sufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3494 del 10 dicembre 2018

Una volta che l'Amministrazione abbia ritualmente chiesto chiarimenti al contribuente mediante invito ex art. 32 DPR 600/1973 e nello stesso siano stati indicati i motivi per i quali l'Amministrazione finanziaria ritiene configurabile un abuso del diritto, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la non marginalità delle ragioni extrafiscali da cui desumere la non abusività del proprio comportamento. Nella specie, sono stati ritenuti "abusivi" i ripetuti trasferimenti di residenza in unità immobiliari acquistate coi benefici "prima casa" e successivamente rivendute a poca distanza di tempo dal trasferimento della residenza anagrafica.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Responsabilità – Società cooperativa a responsabilità limitata cessata – Responsabilità illimitata dei soci – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 3411 del 26 novembre 2018

A prescindere da quanto riportato nel verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione e di quanto autocertificato dal liquidatore ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. n. 445/2000, deve considerarsi erronea la cancellazione della società cooperativa a responsabilità limitata non preceduta da regolare convocazione di tutti i soci. Non può essere fatta valere la responsabilità illimitata per i debiti tributari accertati in capo alla società cooperativa a r.l. cessata nei confronti del socio che dimostri di essere rimasto estraneo alla gestione societaria, di non essere stato convocato all'assemblea in cui veniva deliberata la cancellazione della società e di non aver mai rilasciato quietanze a riguardo.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Dichiarazione – Operazioni intercorse con soggetti in Paesi "black list" – Omessa indicazione – Sanzione per violazioni formali

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Galiano). Sent. n. 3202 del 30 ottobre 2018

Qualora il contribuente comunichi all'Ufficio tutte le operazioni intercorse con imprese residenti nei Paesi della "black list", così consentendo il controllo per la relativa deducibilità dei costi, ma non indichi separatamente le stesse nella dichiarazione dei redditi, trova applicazione la sanzione per violazioni formali di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Statuto del contribuente – Allegazione del provvedimento richiamato – Vizio dell'atto – Non sussiste

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Contraddittorio preventivo – Carenza – Diniego di rimborso – Automatico diritto al rimborso – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VII (Presidente: Bortone – Relatore: Nettis). Sent. n. 2357 del 12 ottobre 2018

Alla comunicazione di diniego di rimborso validamente motivata non è necessario allegare il documento richiamato.

L'illegittimità formale del diniego di rimborso per mancata attivazione del contraddittorio preventivo non comporta ex se il diritto al rimborso poiché in tale ipotesi non si controverte sulla fondatezza di una richiesta tributaria, ma sul diritto al rimborso i cui fatti costitutivi devono essere forniti dal contribuente.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Eredità – Presentazione della dichiarazione del de cuius – Accettazione tacita – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Memmo). Sent. n. 2792 del 21 settembre 2018

In tema di obbligazioni tributarie, grava sull'amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato per poter esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa. La presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius non è prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Agevolazioni – Cinque per mille – Ente ecclesiastico destinatario del beneficio – Iscrizione nel registro delle Onlus e comunicazione ai sensi dell'art. 10 d.Lgs. 460/97 – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 2109 del 2 luglio 2018

Ai fini dell'ottenimento del beneficio del cinque per mille, l'ente ecclesiastico è considerato Onlus pur non essendo iscritto nel relativo registro, a condizione che tenga scritture contabili separate e rispetti le finalità statutarie previste dalla legge, non essendo necessaria la comunicazione prevista dall'art. 10 d.Lgs. 460/97. In particolare, gli Enti ecclesiastici cd parziali costituiscono una categoria composta da quegli enti ecclesiastici delle religioni con cui lo Stato abbia concluso uno specifico accordo.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Sanzioni amministrative – Violazione formale – Cumulo giuridico – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1973 del 18 giugno 2018

Alla tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie da parte del professionista abilitato si applica la disciplina del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/21997 e non quella del cumulo materiale; trattasi, difatti, di una violazione formale e non sostanziale, non idonea a causare la liquidazione di imposte in misura inferiore a quelle dovute né ritardi nel versamento delle stesse.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Statuto del contribuente – Art. 12, c. 2, L. 212/00 – Accertamento sintetico – Inapplicabilità – Accertamento oltre l'ambito del questionario – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 1337 del 20 aprile 2018

Nel caso di accertamento sintetico, non sussiste violazione dell'art. 12, c. 2, legge 212/00 (Statuto del Contribuente) in quanto tale norma riguarda i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali e, pertanto, non è illegittima l'estensione dell'indagine fiscale oltre l'ambito del questionario inviato.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Domicilio fiscale – Attestazione dei vigili urbani – Sufficienza – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1081 del 5 aprile 2018

È onere del ricorrente provare che l'avviso di accertamento sia stato notificato in luogo diverso della propria residenza necessitando, a tal fine, un certificato storico di residenza e non già un'attestazione dei vigili urbani idonea solo ai fini dell'attestazione dell'attuale dimora.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Dichiarazione – Esposizione del credito d'imposta – Accertamento in rettifica – Termine di decadenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1046 del 3 aprile 2018

I termini di decadenza stabiliti per procedere all'accertamento in rettifica non si applicano nel caso in cui, a fronte della richiesta di rimborso per un credito d'imposta esposto dal contribuente con la dichiarazione annuale, l'amministrazione finanziaria non debba procedere ad un accertamento ma si limiti a contestare un proprio debito. L'applicazione di tale principio non lascia senza difese il contribuente che ben potrà impugnare il silenzio dell'amministrazione che non dia seguito all'istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronunzia giudiziale in merito.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Sanzioni – Obiettive condizioni di incertezza – Disapplicazione della sanzione – Presupposti – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1045 del 3 aprile 2018

È possibile disapplicare una sanzione tributaria qualora la violazione derivi da circostanze di incertezza (oggettiva) tale da ammettere interpretazioni diverse o che possano ostacolare l'individuazione certa di un significato sufficientemente definito. L'incertezza normativa soggettiva ha il suo fondamento non nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria e il suo accertamento è esclusivamente demandato al giudice e non può essere operato dal trasgressore o dall'Amministrazione finanziaria. Vari sono i fatti rilevatori dell'incertezza normativa quali, ad esempio, la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative per difetto di esplicite previsioni di legge o per scarsa chiarezza della formula dichiarativa della norma giuridica, la mancanza e contraddittorietà di informazioni amministrative ovvero la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Le difficoltà interpretative, pertanto, non possono essere rinvenibili da un singolo soggetto e neppure da una classe di soggetti seppure fossero operatori del settore e grava sul contribuente l'onere di dimostrarne la ricorrenza.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Società di comodo – Onere della prova – Incombe sul contribuente – Contenuto – Generiche crisi di settore – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 825 del 13 marzo 2018

In materia di "società di comodo", la determinazione dell'imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva salva la prova contraria da parte della contribuente che deve dimostrare di essere stata gestita con obiettivi di profitto immediati e concreti. Ne deriva che non può ritenersi superato il c.d. "test di operatività" allorché una società sia proprietaria di numerosi immobili solo in minima parte locati a terzi e con canoni non in linea con quelli di mercato. Non assume dignità di prova, dunque, il mandato in favore di un'agenzia di intermediazione immobiliare privo di data certa e mai prodotto in sede amministrativa e il riferimento a generiche crisi di settore o congiunture economiche che non si configurano quali "oggettive situazioni" richieste per la disapplicazione della normativa.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Antielusive – Disapplicazione – Disciplina – Istanza – Necessità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 623 del 26 febbraio 2018

*Il contribuente può chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive ai sensi dell' articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ma, a tal fine, deve presentare apposita istanza al Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, offrendo idonea documentazione e descrizione circa le ragioni sottese alla richiesta qualora ci si riferisca alle società non operative.*

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Dichiarazione d'imposta – Emendabilità – Dichiarazione integrativa – Irrilevanza – Opponibilità in sede contenziosa – Sussiste – Globalità dell'accertamento – Rispetto del principio di capacità contributiva – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Bari Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 430 del 12 febbraio 2018

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria. Nel caso di specie l'Ufficio, coerentemente con il principio di capacità contributiva, ha svolto la propria attività di verifica per più annualità consecutive e, dunque, secondo una visione globale dell'accertamento dalla quale è, comunque, emerso che il soggetto verificato ha tenuto un comportamento non finalizzato all'evasione.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Agevolazioni – Credito di imposta ex l. n. 388/2000 – Avviso di recupero – Termine semestrale avvio dell'investimento – Violazione – Decadenza dall'agevolazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 104 del 18 gennaio 2018

*Il termine di sei mesi, previsto dall'art. 8, comma 1-*bis *della l. n. 388/2000, per l'avvio dell'investimento è di natura decadenziale e, pertanto, la sua violazione comporta la revoca dell'agevolazione tributaria consistente nel credito di imposta. Fa eccezione a detta regola la fattispecie relativa alla presentazione dell'istanza di provvedimento amministrativo (nel caso di specie, l'assegnazione in proprietà di un lotto in PIP con D2) in seguito alla richiesta di ammissione al credito di imposta dato che, in tal caso, il termine semestrale per la realizzazione dell'investimento resta sospeso per la durata di quindici mesi per il periodo compreso tra la data di richiesta e quella di notifica delle autorizzazioni.*

–·–

Imposte sui redditi

Imposte sui redditi

IRPEF – Redditi fondiari – Applicazione – Criteri

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: De Simone). Sent. n. 600 del 3 luglio 2019

La corretta ricostruzione del combinato disposto degli artt. 23, 33, 34 e 134 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ed il ragionamento è identico anche con l'art. 34 nel testo risultante dalla aggiunta e sostituzione introdotta dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dall'art. 4 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330) conduce ad escludere che la regola secondo cui "i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che posseggono gli immobili a titolo di proprietà" o altro diritto reale (art. 23, comma 1) possa essere applicata in maniera indiscriminata ed irragionevole; così come conduce ad escludere che tale applicazione possa attuarsi sacrificando il ruolo di regola generale da riconoscere alla determinazione del reddito medio ordinario mediante le tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale (artt. 33, comma 1, e 34, comma 1).

≈

IRPEF – Redditi assimilati al lavoro dipendente – Compensi dei giudici tributari – Corresponsione dopo il 12 gennaio dell'anno successivo – "Ritardo fisiologico" – Esclusione – Tassazione separata – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: De Simone). Sent. n. 598 del 2 luglio 2019

I compensi corrisposti ai giudici tributari dopo il 12 gennaio dell'anno successivo sono soggetti a tassazione separata, dal momento che il "ri-

tardo fisiologico" è un limite temporale che non può essere prolungato discrezionalmente da atti amministrativi, anche in considerazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5 del DL 98/2011.

≈

IRPEF – Redditi diversi – Cessione di terreni edificabili – Plusvalenza – Rivalutazione ex l. 448/2001 – Vendita ad un prezzo inferiore – Accertamento – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1476 del 9 maggio 2019

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di affrancare il valore del bene versando l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 7, l. 448/01, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore; in questa ipotesi, pertanto, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'amministrazione di calcolare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri, ossia a partire dal vecchio valore di acquisto.

≈

IRPEF – Redditi diversi – Cessione di immobile – Riserva di proprietà – Plusvalenza tassabile – Momento impositivo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Stragapede). Sent. n. 1474 del 9 maggio 2019

Ai fini reddituali, l'effetto traslativo della proprietà di un immobile gravato da riserva di proprietà si verifica con l'atto notarile di cancellazione totale di quest'ultima non avendo, peraltro, alcuna valenza l'anticipo ricevuto precedentemente dai venditori.

≈

IRPEF – Reddito di lavoro autonomo – Notai – Contributi repertoriali – Deducibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 1017 del 1 aprile 2019

I contributi dovuti per gli atti soggetti ad annotazione nei repertori, qualificandosi come costi funzionali alla produzione del reddito di lavoro autonomo, possono essere dedotti secondo le previsioni dell'art. 54 del Tuir. I contributi previdenziali obbligatori, invece, devono essere annoverati tra gli oneri deducibili ex art. 10 del Tuir con la conseguenza che, per essere dedotti dal reddito complessivo, devono essere riportati nel quadro RP della dichiarazione dei redditi.

≈

IRPEF – Redditi d'impresa – Elementi indiziari – Appunti personali dell'imprenditore – Valenza ai fini del riconoscimento dei costi – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 850 del 18 marzo 2019

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, a fronte della ritenuta attendibilità, ai fini accertativi, della documentazione posta a base dell'accertamento, costituita da un brogliaccio recante l'analitica e puntuale indicazione delle entrate e uscite aziendali, risulta irragionevole la mancata valutazione, seppur in maniera presuntiva, dei costi relativi all'acquisto di merci e prodotti indubbiamente necessari, in ragione dell'attività, al fine di produrre il contestato maggior reddito. Diversamente opinando, si legittimerebbe una soluzione ermeneutica violativa del principio di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza, il quale impone che situazioni simili vadano regolamentate in maniera simile, trattandosi in maniera adeguatamente diseguale, situazioni diseguali.

≈

IRPEF – Redditi diversi – Inadempimento contrattuale – Penale – Imponibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 188 del 25 gennaio 2019

In seno all'incremento patrimoniale che si verifica a vantaggio della parte contrattuale non inadempiente, la somma introitata a titolo di penale è assoggettabile a imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita (cessione dell'immobile) avrebbe costituito reddito ai sensi dell'art. 67, comma 1, del TUIR.

≈

IRPEF – Mancata percezione di emolumenti – Natura reddituale – Sussiste – Risarcimento "puro" – Natura reddituale – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Buccino – Relatore: Nardelli). Sent. n. 1592 del 20 dicembre 2018

A norma dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme finalizzate a ristorare il pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti sono considerate reddito soggetto a tassazione, mentre non lo sono le sole voci di risarcimento "puro"; a tal fine, ha natura di lucro cessante soltanto la perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, mentre ogni altro pregiudizio appartiene all'area del danno emergente.

≈

IRPEF – Redditi di capitale – Società a ristretta base – Divieto della presunzione di secondo grado – Violazione – Non sussiste – Specifico accertamento probatorio – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: Morlacco). Sent. n. 1573 del 18 dicembre 2018

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo ai redditi di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Tale ipotesi, difatti, non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinché, però, tale presunzione possa operare occorre che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio e che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati. Lo stesso costituisce, infatti, il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.

≈

IRPEF – Redditi fondiari – Determinazione del reddito di fabbricati uso commerciale – Contratto di locazione – Tassazione dei canoni – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 3473 del 4 dicembre 2018

I canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale, anche se non percepiti, vanno assoggettati a tassazione fino alla risoluzione del contratto di locazione.
Pertanto, ai fini della tassazione dei canoni di locazione (anziché della rendita catastale), non rileva la data di immissione nel possesso dell'immobile da parte del proprietario o, ancora, la data in cui si era verificato l'inadempimento del conduttore, ma la data dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, nonostante il contratto contenesse una clausola risolutiva espressa che prevedeva ipso iure la risoluzione di esso nel caso di mancato pagamento di due rate mensili di affitto.

≈

IRPEF – Reddito di impresa – Costi — Spese di sponsorizzazione – Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 – Deducibilità – Condizioni

IRPEF – Reddito di impresa – Costi — Spese di sponsorizzazione – Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 – Antieconomicità – Non sindacabilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Di Carlo). Sent. n**.** 3461 del 30 novembre 2018

Le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive per importo annuo inferiore a € 200.000,00, ex art. 90 – comma 8 – della legge n. 289/2002, non richiedono alcuno specifico presupposto ai fini della deducibilità del costo. Ciò non esclude, però, che dette spese debbano corrispondere al requisito dell'effettività e dell'inerenza nel senso che devono, comunque, essere finalizzate alla promozione dei prodotti o dell'immagine del soggetto erogante.

Per le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive per importo annuo inferiore a € 200.000,00, ex art. 90 – comma 8 – della legge n. 289/2002, l'antieconomicità non è sindacabile da parte dell'Agenzia delle Entrate; pertanto, se tali spese rientrano nell'ambito delle strategie imprenditoriali, pur nell'incertezza e aleatorietà che ad esse conseguano maggiori ricavi, risultano ammissibili.

≈

IRPEF – Reddito di impresa – Applicazione principio di competenza ex art. 109, comma 2, lett. a), Tuir – Operazioni cessione beni – Momento della consegna ovvero spedizione di beni mobili – Sussiste – Rilevanza dell'effetto traslativo della proprietà – Non sussiste

IRPEF – Reddito d'impresa – Royalties corrisposte a soggetto estero – Convenzione contro le doppie imposizioni – Requisiti regime agevolato – Onere della prova a carico del contribuente beneficiario – Obbligo esibizione documentale – Sussiste – Irrilevanza del mero rinvio alla convenzione internazionale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Bari, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2885 del 27 settembre 2018

In tema di reddito di impresa, al fine di evitare l'alterazione dei risultati della dichiarazione mediante l'irregolare compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la deduzione di un costo in un esercizio differente da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. Per consentire la corretta imputazione dei costi nell'esercizio di competenza, l'art. 109 del Tuir esclude la rilevanza fiscale delle pattuizioni che prevedono la riserva della proprietà e identifica l'esercizio di competenza nel momento della consegna o spedizione dei beni mobili, vale a dire quando, in relazione anche al contratto estimatorio, si realizza il potere di disporre del bene da parte dell'acquirente.

In presenza di norme agevolative, l'onere di dimostrare la ricorrenza delle condizioni richieste per la loro l'applicazione grava sul contribuente trattandosi di disposizione che derogano al regime normale di imposizione. In particolare, il mero richiamo al regime previsto dalle convenzioni internazionali sul trattamento tributario delle "royalties" corrisposte a soggetto estero, non soddisfa il requisito previsto, in via generale, dall'art. 2697 c.c. sulla prova della legittima applicazione del regime agevolato, incombendo su chi assume di esserne il beneficiario, l'onere di dimostrare l'esistenza dei requisiti di accesso al regime convenzionale ovvero indicare quali atti e quale pubblica amministrazione era già in possesso della relativa documentazione. Nel caso di specie, l'accesso al regime agevolativo era subordinato all'indicazione della residenza del beneficiario delle royalties e all'esclusione di una sua base fissa o stabile organizzazione in Italia, nonché, in ultimo, alla imputabilità allo stesso soggetto del relativo reddito.

≈

IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Attività lavorativa oggettivamente prestata – Presunzione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi). Sent. n. 2776 del 18 settembre 2018

In presenza di attività lavorativa oggettivamente prestata, deve presumersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue l'obbligo della ritenuta di acconto ai fini Irpef e il relativo versamento. In nessun altro modo è possibile provare, o da parte del giudice evincere, l'esistenza di un rapporto di lavoro non subordinato.

≈

IRPEF – Redditi Diversi – Plusvalenza – Cessione di beni immobili – Costi – Inerenza e accrescimento di valore del bene – Necessità – Interessi su mutuo per acquisto immobile – Deducibilità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 2662 del 4 settembre 2018

In tema di imposte dirette, al fine di determinare la plusvalenza relativa alla cessione di beni immobili, si deve considerare ogni costo inerente il bene che genera un accrescimento del valore dell'immobile (art. 68 co. 1, tuir). Diversamente, con specifico riguardo alla cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (art. 68 co. 2, tuir), i costi sono quelli riferiti al prezzo del terreno. Ne deriva che gli interessi sul mutuo contratto per acquistare un immobile, non potendo considerarsi inerenti al bene ma alle modalità di acquisto, non sono elementi incrementativi del costo utili alla determinazione della plusvalenza, in quanto gli stessi non generano alcun aumento di valore del bene acquistato.

≈

IRPEF – Reddito d'impresa – Costi deducibili – Acquisto carburante – Pagamento con carta di credito – Mancata indicazione del chilometraggio sulla scheda carburante – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2198 del 4 luglio 2018

*Fermo restando l'obbligo di dimostrare l'inerenza all'attività d'impresa del costo dedotto per acquisto carburante, le carenze formali da cui risulti affetta la scheda carburante (nella specie, la mancata indicazione del chilometraggio dell'automezzo aziendale) non impediscono la deduzione del costo tutte le volte in cui l'acquisto di carburante risulti effettuato a mezzo carta di credito, giusto il disposto dell'art. 1, comma 3-*bis *del previgente*

Regolamento disciplinate l'acquisto del carburante contenuto nel D.P.R. n. 444/1997.

≈

IRPEF – Reddito d'impresa – Oneri deducibili – Sponsorizzazione sportiva – Deducibilità – Effettività dell'operazione – Inerenza – Autonomia negoziale – Antieconomicità – Insindacabilità – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2194 del 4 luglio 2018

In tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, i costi di sponsorizzazione sono deducibili ove risulti che le operazioni previste dal contratto siano state effettivamente adempiute e i relativi pagamenti siano stati effettuati con assegni. Sotto il profilo dell'inerenza, la finalità perseguita dal contratto è rimessa alla libera autonomia negoziale delle parti; sotto il profilo dell'antieconomicità, l'investimento è insindacabile da parte dell'Ufficio in quanto soggiace all'andamento del mercato.

≈

IRPEF – Reddito d'impresa – Oneri deducibile – Spese di sponsorizzazione – Associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria – Attività di sponsorizzazione generica o inconsistente – Disconoscimento della deducibilità dei costi – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1951 dell'11 giugno 2018

In tema di deduzione di spese di sponsorizzazione, non può qualificarsi come generica o inconsistente l'attività di sponsorizzazione realizzata nell'apposizione di striscioni in campo, stampa del logo sull'abbigliamento sportivo, trasmissione delle partite con messaggi pubblicitari e/o radiofonici.

IRPEF – Reddito d'impresa – Oneri deducibili – Notai – Contributi previdenziali – Contributi repertoriali notarili – Deducibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Toriello). Sent. n. 1201 del 13 aprile 2018

I contributi previdenziali obbligatori repertoriali dei notai sono sempre deducibili dal reddito netto professionale in quanto inerenti la produzione del reddito ai sensi dell'articolo 54 TUIR. Pertanto, non rileva né la circostanza, di cui al secondo periodo dell'articolo 54 del TUIR, per cui gli stessi siano posti dalla legge direttamente a carico del professionista e non del cliente, né l'espressa previsione di deducibilità dal reddito complessivo di cui dall'articolo 10 del TUIR, prevista solo in via residuale, ovvero in mancanza di deducibilità nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo.

≈

IRPEF – Redditi diversi – Plusvalenza immobiliare – Cessione di area edificabile – Determinazione del valore – Possibilità effettive di costruzione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 898 del 15 marzo 2018

Ai fini dell'accertamento della plusvalenza generata dalla cessione di un terreno edificabile, rileva esclusivamente la previsione di edificabilità contenuta in astratto nello strumento urbanistico; solo ai fini della distinta ricostruzione del valore venale, potrebbero invece rilevare anche l'indice di edificabilità.

≈

IRPEF – Redditi diversi – Plusvalenza – Vendita immobiliare – Verifica del vincolo pertinenziale – Onere della prova – Contribuente – Sussiste – Risultanze catastali – Valore probatorio vincolante – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Memmo). Sent. n. 500 del 15 febbraio 2018

Affinché il vincolo pertinenziale possa essere utilmente valorizzato dal contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, occorre che questo dia prova dell'effettivo asservimento pertinenziale fra due immobili di diverse categorie catastali: ovverossia del fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o a ornamento) del fabbricato medesimo, nonché dell'ulteriore requisito della non suscettibilità del bene costituente pertinenza di diversa destinazione senza radicale trasformazione. In tal senso, le risultanze catastali non hanno valore vincolante, ma possono al più costituire un elemento di valutazione unitamente alle ulteriori circostanze in fatto suddette.

≈

IRES – Disavanzo di fusione – Accertamento delle quote di ammortamento – Decadenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. XXIV (Presidente: Marrese – Relatore: Leuci). Sent. n. 3004 del 7 novembre 2019

Ai fini IRES, l'ammortamento degli immobili ha durata ventennale e, se pure l'A.f. ha la facoltà di verificare il bilancio da cui discendono i criteri contabili di ammortamento dei beni, fintanto che la società proceda all'ammortamento con detrazione delle relative quote, non per questo è possibile controllare il regolare pagamento di un'imposta, una volta scaduti i termini decadenziali. Pertanto, l'operazione complessiva di contabilizzazione del disavanzo di fusione e connessa detrazione degli ammortamenti diventa intangibile, pur se subordinata all'assolvimento di imposta sostitutiva, laddove l'A.f. abbia fatto decorrere i termini relativi all'anno in cui è avvenuta l'operazione straordinaria.

≈

IRES – Accertamento – Associazione Sportiva Dilettantistica – "Animus sociandi" versus sinallagmaticità degli importi versati – Dichiarazione dei soggetti indicati nel libro soci – Rilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 2040 del 17 giugno 2019

Ai fini della qualifica di A.S.D., le dichiarazioni dei soggetti indicati nel libro soci che escludono la volontà di associarsi, confermando di aver versato gli importi esclusivamente a fronte della frequentazione dei corsi, non costituiscono mere e ininfluenti opinioni personali, ma dichiarazioni volte a escludere la presenza in capo ad essi del requisito soggettivo – cosiddetto "animus sociandi" – richiesto ai fini della configurabilità di un'autentica associazione, considerata la natura sinallagmatica degli importi versati in forma di quote sociali.

≈

Credito di imposta – Art. 8 l. n. 388/2000 – Agevolazioni per nuovi investimenti in aree svantaggiate – Presupposto – Strumentalità dei beni all'esercizio dell'attività d'impresa – Spese su beni condotti in locazione – Autonomia funzionale del bene acquisito rispetto al bene del terzo – Requisito della strumentalità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo) Sent. n. 1637 del 24 maggio 2019

Gli investimenti suscettibili di agevolazione ex art. 8 della l. n. 388/2000 devono riguardare beni in rapporto di strumentalità rispetto all'esercizio dell'attività dell'impresa. Qualora, tuttavia, gli interventi interessino beni condotti in locazione, il criterio distintivo sull'applicabilità del beneficio consiste nella valutazione circa la sussistenza o meno di un'autonomia funzionale del bene acquisito rispetto a quello di cui il terzo è proprietario. In tale ambito, la prova sull'autonomia dell'investimento comporterà una valutazione sulla natura delle opere e, in particolare, sulla potenzialità degli impianti tecnologici ad essere trasferibili altrove rispetto al bene condotto in locazione.

≈

IRES – Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro – Società di comodo – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1532 del 13 maggio 2019

La società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, seppur costituita nella forma di società di capitali, non è assoggettata alla normativa sulle "società di comodo" per l'oggettiva impossibilità di realizzare utili.

≈

IRES – Estinzione di società – Debiti tributari rimasti insoddisfatti – Liquidatori – Responsabilità – Limiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1529 del 13 maggio 2019

Nel caso di estinzione della società, l'amministrazione finanziaria non può invocare la responsabilità del liquidatore che non ha provveduto al pagamento delle imposte accertate o liquidate successivamente all'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto.
La presunzione legale relativa opera soltanto per le imposte che sono dovute per effetto di atti notificati prima della chiusura della liquidazione o per le imposte per le quali vi siano stati riconoscimenti di debito da parte della società, nei limiti dell'attivo distribuito ai soci in danno all'Erario.

≈

IRES – Società non operative – Rilascio delle autorizzazioni o licenze – Tempi burocratici – Rilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente: Grillo – Relatore: Iacovone). Sent. n. 32 del 10 gennaio 2019

Ai fini della disciplina sulle società non operative, l'Amministrazione finanziaria non può non tenere conto dei tempi burocratici, ordinariamente non brevi, per il rilascio di autorizzazioni o licenze necessarie per realizzare i programmi produttivi che il contribuente intende attuare, con il conseguente venir meno di tutte le penalizzazioni.

≈

IRES – Società non operative – Cartella ex articolo 36-*bis* D.P.R. 600/73 – Illegittimità – Sussiste – Emissione di avviso di accertamento – Necessità

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: D'Ascoli – Relatore: Mascolo). Sent. n. 1608 del 31 dicembre 2018

*Grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la non operatività di una società ai fini dell'applicazione della relativa disciplina antielusiva. Ne consegue che non è legittimo il recupero della maggiore imposta accertata attraverso l'emissione di una cartella di pagamento, di cui all'art. 36-*bis *del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di un atto automatico che scaturisce direttamente dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, deve ritenersi illegittima la cartella di pagamento non preceduta da un preventivo e autonomo atto di accertamento debitamente motivato, che permetta al contribuente di comprendere le ragioni poste a fondamento della ritenuta "non operatività" e predisporre la relativa tesi difensiva.*

≈

IRES – Società non operative – Mancato interpello – Possibilità di fornire in giudizio la prova per la disapplicazione delle "disposizioni antielusive" – Sussiste

IRES – Accertamento – Delega sottoscrizione avviso accertamento – Requisiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 3100 del 16 ottobre 2018

La società, ancorché non abbia formulato interpello (com'è sua facoltà fare), può fornire in giudizio adeguata dimostrazione delle circostanze impeditive della produzione del "reddito minimo" ovvero richiedere la disapplicazione delle "disposizioni antielusive" per le società di comodo in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore) che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito definito dalla normativa.

È nullo l'atto impositivo se il sottoscrittore è privo di delega specifica ovvero se, nell'atto di delega, non è indicato il nominativo del delegato sicché risulta non adeguato un ordine di servizio in bianco che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

≈

IRES – Società di comodo – Mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative – Ragioni obiettive e straordinarie – Insussistenza

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VII (Presidente: Bortone – Relatore: Nettis). Sent. n. 2357 del 12 ottobre 2018

In tema di società di comodo, allorché le iniziative economiche – dirette alla realizzazione di una struttura turistica – intraprese dall'ente non abbiano avuto esito negativo per mancato rilascio delle previste autorizzazioni amministrative, non sussistono le ragioni obiettive e straordinarie non imputabili alla società, ma un comportamento colpevole della stessa.

≈

IRES – Associazione sportiva dilettantistica – Regime agevolato – Soglie proventi – Imputazione a periodo – Principio di competenza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1835 del 5 giugno 2018

Ai fini del rispetto del limite della soglia dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni sportive dilettantistiche, necessario per accedere e permanere nel regime agevolato, rilevano tutti i ricavi, fatturati ancorché non riscossi, e le sopravvenienze attive.

IRES – Società non operative – Causa di esclusione – Non opera per le società neocostituite a seguito di un'operazione di scissione o fusione – Art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 1047 del 03 aprile 2018

La causa di esclusione dalla disciplina delle società non operative relativa ai soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta non riguarda le società neocostituite a seguito di un'operazione di scissione, di fusione o di conferimento di azienda. Non può, infatti, considerarsi come "primo periodo d'imposta" quello successivo alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione in quanto, ancorché nel primo anno di attività, dette società possono avvalersi dell'avviamento dell'azienda di cui siano risultate conferitarie.

≈

IRES – Crediti – Allocazione in bilancio – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 905 del 19 marzo 2018

*In ossequio ai principi ricavabili dall'artt. 2423-*bis *c.c., secondo cui la valutazione delle voci del bilancio deve essere fatta secondo prudenza e dell'art. 2426 c.c., i crediti devono essere esposti in bilancio secondo il loro presunto valore di realizzo, tenendo conto della presenza di cause di inesigibilità che possono ostacolare la riscossione del credito. L'applicazione del criterio comporta che l'impresa deve iscrivere in bilancio il credito nella misura minore che, in base al principio della prudenza, si presume di poter realizzare.*

≈

IRES – Accertamento – Società di comodo – Onere della prova – Incombe sul contribuente – Contenuto – Generiche crisi di settore – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 825 del 13 marzo 2018

In materia di "società di comodo", la determinazione dell'imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, salva la prova contraria da parte del contribuente

che deve dimostrare di essere stato gestito con obiettivi di profitto immediati e concreti. Ne deriva che non può ritenersi superato il c.d. "test di operatività" allorché una società sia proprietaria di numerosi immobili, solo in minima parte locati a terzi e con canoni non in linea con quelli di mercato; in senso contrario, non assume dignità di prova il mandato in favore di un'agenzia di intermediazione immobiliare privo di data certa e mai prodotto in sede amministrativa e il riferimento a generiche crisi di settore o congiunture economiche che non si configurano quali "oggettive situazioni" richieste per la disapplicazione delle normativa.

≈

IRES – Società non operative – Disconoscimento agevolazioni – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 620 del 26 febbraio 2018

Costituiscono cooperative a mutualità prevalente quelle che svolgono la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti e si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, di prestazioni lavorative dei soci.
In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, spetta all'Amministrazione Finanziaria che voglia disconoscere tali agevolazioni dimostrare, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti, che la veste mutualistica sia meramente apparente e funga da semplice copertura ad una normale attività imprenditoriale.

–·–

IRAP

IRAP

IRAP – Dottore commercialista – Considerevoli compensi a terzi – Attinenza alla professione – Autonoma organizzazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1351 del 2 maggio 2019

In tema di IRAP, la presenza di spese considerevoli per compensi a terzi per prestazioni attinenti l'attività di dottore commercialista porta a ritenere, in assenza di prova contraria, che il contribuente si sia avvalso, in via non occasionale bensì continuativa, della collaborazione di soggetti esterni e che tale ausilio abbia inciso in senso incrementale sulla produttività dell'attività stessa, integrando il requisito dell'autonoma organizzazione.

≈

IRAP – Attività professionale – Autonoma organizzazione – Studio associato e studio individuale – Prova

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 1879 dell'8 giugno 2018

Ai fini dell'Irap, la sola ubicazione nello stesso stabile dei due studi professionali non riveste alcuna valenza indiziaria sulla quale fondare la presunzione di autonoma organizzazione.

≈

IRAP – Autonoma organizzazione – Medico convenzionato con il S.S.N. – Lavoratori dipendenti – Esiguità del costo – Soggettività passiva – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3261 del 9 novembre 2018

Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che si avvalga di lavoratori dipendenti non è soggetto ad Irap, qualora i relativi costi siano di ammontare esiguo.

–·–

IVA

IVA

IVA – Consorzi – Acquisto di beni strumentali – Connessione con le finalità imprenditoriali specifiche – Detraibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n.1934 del 18 giugno 2019

Ai fini IVA, sono detraibili gli acquisti di beni strumentali da parte di un Consorzio di imprese se connessi con le finalità imprenditoriali relative alla specifica attività dell'ente, compiuta o anche solo programmata.

≈

IVA – Accertamento – Riscontro alle osservazioni del contribuente nel pvc – Insufficienza –Sussiste – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1562 del 14 maggio 2019

In tema di IVA, l'obbligo del contraddittorio preventivo endoprocedimentale è violato anche nel caso in cui l'avviso di accertamento contenga il puro riscontro alle osservazioni del contribuente al pvc; in tale ipotesi, difatti, la procedura risulta monca della fase del confronto prescritta per i tributi armonizzati e attinente il momento propedeutico all'assunzione della determinazione dell'Amministrazione finanziaria, ovvero prima della cristallizzazione della pretesa tributaria.

≈

IVA – Omessa presentazione del Modello Intra 1-*bis* – Dimostrazione dei presupposti sostanziali di non imponibilità – Violazione meramente formale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 870 del 22 marzo 2019

*L'inadempimento dell'obbligo di trasmissione del modello Intra 1-*bis*, da parte del cedente all'esportazione, si colloca sul piano della violazione di una prescrizione formale ove lo stesso, pur non avendo adempiuto al relativo obbligo di compilazione e trasmissione, sia stato in grado di fornire la prova delle condizioni sostanziali cui la direttiva comunitaria ricollega l'applicabilità del regime fiscale di non imponibilità.*

≈

IVA – Accertamento – Atto di recupero – Compensazioni crediti di imposta ex art. 34 L. n. 388/2000 – Superamento soglia prevista per causa non imputabile al contribuente – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3559 del 12 dicembre 2018

È illegittimo l'atto di recupero del credito IVA per compensazioni oltre i limiti dell'art. 34 della L. n. 388/2000 qualora il superamento del limite con parte della compensazione sia dovuto al ritardo dall'Agenzia delle Entrate nell'erogazione del rimborso. Il contribuente non può essere ritenuto responsabile del superamento del limite e, pertanto, non può essere assoggettato a sanzione.

≈

IVA – Detrazione – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini Relatore: Daddabbo). Sent. n. 3474 del 4 dicembre 2018

Se l'Ufficio non riesce a fornire la prova della conoscibilità, da parte della società accertata, della fittizietà delle ditte da cui ha acquistato la merce fatturata, non può ritenersi venuto meno il diritto a portare in detrazione l'IVA esposta nelle fatture.
In particolare, il riferimento a modalità di trasporto inusuale delle merci non appare significativo se dalla documentazione prodotta in giudizio

emerge la regolare emissione di fatture accompagnatorie. Parimenti, anche la somiglianza della veste grafica delle fatture emesse da due diversi fornitori non appare costituire indizio grave e univoco circa la consapevolezza, da parte del legale rappresentante della società, della sostanziale inesistenza di tali fornitori.

≈

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Effettiva esistenza di rapporti commerciali – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Galiano). Sent. n. 3205 del 30 ottobre 2018

Non possono essere disconosciuti da parte dell'Ufficio i costi ricondotti a operazioni soggettivamente inesistenti laddove effettivamente esistano rapporti commerciali tra il contribuente e un soggetto risultato a posteriori evasore totale.

≈

IVA – Rimborso – Richiesta – Termini di decadenza e di prescrizione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore Silvestrini). Sent. n. 2945 del 2 ottobre 2018

Ai fini dell'applicazione del termine decennale di prescrizione, è necessario ravvisare nella dichiarazione IVA o nel modello Unico una valida domanda di rimborso; non è, dunque, sufficiente evidenziare nella dichiarazione un credito di imposta ma è necessario che lo stesso formi oggetto di un'inequivoca domanda di rimborso. Pertanto, qualora il contribuente non abbia riportato il credito nel quadro "credito di cui si chiede il rimborso" ma nel quadro "credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione", all'istanza di rimborso dovrà essere applicato il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/92 e non l'ordinario termine decennale.

≈

IVA – Accertamento – Territorialità – Cessione intra-extra UE – Non imponibilità – Sussiste – Onere della prova di avvenuta cessione a carico del contribuente – Sussiste – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2885 del 27 settembre 2018

L'onere della prova circa l'effettività dell'avvenuta cessione intra o extra comunitaria incombe sul soggetto che richiede la non imponibilità vale a dire, a seconda dei casi, il soggetto venditore intracomunitario ovvero l'esportatore. In ambito comunitario costituiscono una prova adeguata del trasferimento le lettere di vettura internazionale controfirmate dall'acquirente mentre la prova adeguata delle operazioni extracomunitarie è fornita dal documento doganale, dalla vidimazione dell'ufficio doganale sulla fattura ovvero, in alternativa, mediante messaggio elettronico della dogana di esportazione.

≈

IVA – Omessa dichiarazione – Violazione meramente formale – Esibizione della contabilità regolarmente tenuta – Credito – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 2822 del 21 settembre 2018

Ai fini IVA, l'omessa presentazione della dichiarazione, pur sanzionabile specificamente, non può, di per sé, annullare o confiscare le somme a credito verso l'Erario costituendo una violazione meramente formale, sanzionabile ma emendabile con la contabilità regolarmente tenuta.

≈

IVA – Variazione base imponibile – Atti tipici – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2808 del 21 settembre 2018

Le variazioni in diminuzione della base imponibile IVA relativa a fatture già emesse sono possibili limitatamente al ricorrere dei tipici eventi descritti dalla norma di riferimento, ovvero dall'art. 26 del DPR 633/72 in quanto gli stessi devono essere ricollegabili senza incertezze o dubbi all'operazione modificata. Il relativo onere probatorio grava sul contribuente che deve, pertanto, individuare e comprovare gli atti giustificanti la necessità di variazione dell'imponibile in diminuzione.

≈

IVA – Triangolazione comunitaria – Non imponibilità – Prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo) Sent. n. 1810 del 6 giugno 2018

Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando il potere di disporre di tale bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente e il fornitore dia prova che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione. Il fatto che la merce fisicamente lasci i confini dello Stato nazionale, quindi, è uno dei presupposti sostanziali per l'applicazione del regime di non imponibilità; in tal caso, la prova incombe, secondo i principi generali, ex art. 2697 c.c., su chi ne invochi l'applicazione, ossia, appunto, sul contribuente.
Tale prova non sussiste se le lettere di vettura internazionale (CMR) esibite in giudizio, pur indicando come luogo di destinazione della merce città fuori dal territorio nazionale, riportano come destinatario sempre lo stesso contribuente e non contengono il timbro e la firma del destinatario né l'indicazione del giorno e luogo di consegna della merce stessa.

≈

IVA – Accertamento – Fattura con descrizione generica dell'operazione – Requisiti richiesti dall'art. 21 del d.p.r. n. 633/72 – Necessità – Disconoscimento del costo in assenza di documentazione prodotta dal contribuente e idonea ad attestare l'inerenza dell'operazione – Consegue

Comm. Trib. Reg. Bari, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 1607 del 14 maggio 2018

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti la deducibilità di costi indicati, sotto i profili della certezza e inerenza, la fattura (salva l'ipotesi di contabilità inattendibile) di regola è documento idoneo a rappresentare i costi dell'impresa come emerge dall'art. 21 del d.P.R. 633/72. Occorre, però, che essa sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti; ne deriva che l'irregolarità della fattura, nel senso anzidetto e in assenza di documentazione sottostante che provi l'operazione, fa venir meno la presunzione della verità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo. In definitiva, l'Amministrazione nell'ambito della sua attività accertativa, può limitarsi a contestare l'effettività di operazioni indicate in fatture irregolari e ritenere, pertanto, indeducibili i costi nelle stesse indicati.

≈

IVA – Prestazioni sanitarie – Certificati medici e relazioni medico – legali attinenti a pratiche assicurative risarcitorie – Esenzione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Ancona). Sent. n. 492 del 15 febbraio 2018

Non sono esenti da IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza relative a certificati medici e a relazioni medico-legali attinenti a pratiche assicurative risarcitorie.

–·–

Notificazioni

Notificazioni

NOTIFICAZIONI – Estratto di ruolo – Indicazione della sola data di notifica – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1581 del 20 maggio 2019

L'indicazione sull'estratto di ruolo della sola data di notifica non è elemento sufficiente e idoneo a rendere edotto l'organo giudicante sulla regolare esecuzione della fase notificatoria, il cui accertamento non può essere rimesso ad una dichiarazione di fede della parte tenuta agli adempimenti perché, così agendo, si eluderebbe la valutazione su tali aspetti, espressamente riservata al giudice.

≈

NOTIFICAZIONI – Cartella di pagamento – Invio con raccomandata a/r – Relata di notifica – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 938 del 27 marzo 2019

La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.

≈

NOTIFICAZIONI – A mezzo posta – Affidamento nei termini all'ufficio postale – Successivo smistamento ad altro ufficio – Notifica oltre il termine – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Toriello). Sent. n. 2948 del 2 ottobre 2018

Ai fini del rispetto del termine di notifica, è del tutto irrilevante la data nella quale l'atto, dopo essere stato smistato dall'Ufficio postale di una città a quello di un'altra, sia stato materialmente spedito all'indirizzo del contribuente.

≈

NOTIFICAZIONI – A mezzo di servizio di posta privata – Mancata contestazione della veridicità delle attestazioni – Inesistenza giuridica della notificazione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2344 del 23 luglio 2018

L'eccezione del difetto di notifica di un avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni in ordine all'utilizzo del servizio di posta privata richiede la specifica contestazione della veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento della raccomandata. L'assenza di tali contestazioni fa venir meno la funzione probatoria volta a dare certezza alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di notifica tramite il servizio postale universale attribuito a Poste Italiane e consente la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

≈

NOTIFICAZIONI – Irreperibilità – Residenza del destinatario nel Comune – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: De Palma). Sent. n. 2116 del 2 luglio 2018

La modalità di notificazione prevista dall'art. 60, c. 1, lett. e) d.P.R. 600/73 è di carattere residuale ed eccezionale ed è diretta a rendere comunque possibile la notificazione anche nei confronti di un soggetto che (al momento dell'adempimento) non abbia nel Comune abitazione, ufficio o azienda. La stessa non può applicarsi nel caso in cui il contribuente sia residente nel Comune (prova che può essere fornita con il certificato storico di residenza).

≈

NOTIFICAZIONI – Avviso di accertamento – Associazione non riconosciuta – Estinzione –Notifica al presidente – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1957 dell'11 giugno 2018

Laddove al momento della notifica dell'avviso di accertamento l'associazione non riconosciuta non esista più, il relativo atto impositivo non può più essere intestato all'ente in persona del legale rappresentante, ma ai soggetti su cui eventualmente ricada il relativo onere ex art. 38 c.c. Ne consegue che, pur essendo il debito tributario realizzato in un momento antecedente allo scioglimento dell'ente, l'avviso di accertamento notificato al presidente dell'associazione in qualità di legale rappresentante, e non già in proprio, è nullo per difetto di legittimazione passiva.

≈

NOTIFICAZIONI – A mezzo Pec – Mancata attivazione del processo telematico – Inesistenza

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 1956 dell'11 giugno 2018

*La notifica della sentenza effettuata a mezzo Pec dal difensore del contribuente all'Amministrazione finanziaria è inesistente e insuscettibile di sanatoria atteso che, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 che richiama il dm n. 163/2013, le notifiche tramite Pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal primo dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'articolo 16 del dm 4 agosto 2015. Nella regione Puglia non era prevista la suddetta modalità di notifica alla data del 28.03.2014.*

≈

NOTIFICAZIONI – A mezzo del servizio postale – Contenuto del plico – Presunzione iuris tantum – Onere della prova – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 1850 del 4 giugno 2018

La ricezione da parte del contribuente della busta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dall'ente impositore, il quale conferma la suddetta modalità di spedizione, sostanzia una presunzione iuris tantum che l'atto sia stato correttamente notificato. Qualora il contribuente non contesti la mancata ricezione della busta contenente il provvedimento bensì asserisce unicamente che all'interno del plico non vi fosse nulla, l'onere di provare che la busta fosse vuota o contenesse altro grava sullo stesso.

≈

NOTIFICAZIONI – Raccomandata informativa – Poste private – Regolarità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: Ventura) Sent. n. 1598 del 14 maggio 2018

Considerato che l'intero procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento si conclude ed è definito a seguito della notifica della raccomandata informativa al destinatario, anche quest'ultima deve essere effettuata solo ed esclusivamente da Poste Italiane SpA ex art. 4, comma 1, lett. a), Legge n. 890/1992. Il servizio di poste private, infatti, non è idoneo a dotare di pubblica fede la spedizione effettuata né l'attestazione di compiuta giacenza dell'atto, essendo tale attribuzione esclusiva degli uffici postali e dei relativi agenti e/o impiegati.
Il vizio procedurale di notificazione della raccomandata informativa al destinatario della notifica dell'atto, quindi, produce l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento con la conseguente nullità e caducazione degli atti successivi, con particolare riferimento alla cartella di pagamento impugnata.

≈

NOTIFICAZIONI – A mezzo posta – Indeterminabilità della sottoscrizione del messo notificatore – Inesistenza – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1044 del 3 aprile 2018

Nel caso di notifica diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari, differentemente dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, non sussiste la necessità di riportare sulla busta contenente l'avviso di accertamento anche le generalità e la sottoscrizione del notificatore.

≈

NOTIFICAZIONI – Elenco di trasmissione con timbro postale – Prova della notifica – Idoneità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1043 del 3 aprile 2018

Il deposito dell'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro di accettazione delle Poste Italiane costituisce valida prova della notifica.

≈

NOTIFICAZIONI – Processo telematico – Prima dell'entrate in vigore – Notifica a mezzo pec – Inesistente ed insuscettibile di sanatoria

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez.VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 892 del 15 marzo 2018

*La notifica della sentenza effettuata a mezzo Pec dal difensore del contribuente all'Amministrazione finanziaria, prima dell'entrata in vigore del processo telematico, è inesistente e insuscettibile di sanatoria atteso che, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 546/ 92, che richiama il dm n. 163/2013, le notifiche tramite Pec degli atti del processo tributario sono previste, in via sperimentale, solo a decorrere dal primo dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'articolo 16 del dm 4 agosto 2015. Nella regione Puglia, al momento dell'appello (18.06.2016), non era prevista tale modalità di notifica.*

≈

NOTIFICAZIONI – Accertamento – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Impossibilità di esecuzione presso la sede sociale – Criterio sussidiario di cui all'art. 60, lett. e) del DPR n. 600/73 – Notifica al legale rappresentante – Solo in caso di indicazione di quest'ultimo nell'atto

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 453 del 15 febbraio 2018

La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, secondo cui essa dev'essere fatta nel Comune dove il contribuente ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società e agli enti in genere, il necessario coordinamen-

to di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 c.p.c., comporta pertanto che, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se la stessa, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel Comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale. In caso contrario, non potrà che farsi ricorso al criterio di cui all'art. 60, lett. e) del D.P.R. 600/73, vale a dire con l'affissione nell'albo del Comune del luogo in cui la società contribuente ha il domicilio fiscale.

≈

NOTIFICAZIONI – Diretta dell'Amministrazione Finanziaria – Relata di notifica – Necessità – Esclusione

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente e Relatore: Bray). Sent. n. 451 del 12 febbraio 2018

In caso di notifica a mezzo posta degli atti fiscali effettuata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria, non v'è alcun obbligo di inserimento di numeri cronologici e/o di firma nonché di relata di notifica. Tali adempimenti sono previsti invece per l'ipotesi di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario.

≈

NOTIFICAZIONI – Cartella di pagamento – Principio della scissione soggettiva – Intempestività della raccomandata contenente l'avviso del tentativo di notifica – Invio del dipendente del Concessionario della riscossione – Tardività della notifica – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 359 del 6 febbraio 2018

È tardiva la notifica della cartella di pagamento laddove l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti presso la casa comunale effettuato dall'ufficiale notificatore, dipendente del Concessionario della riscossione, sia effettuato oltre i termini di cui all'art. 25 del DPR n. 602/73 e non sia tempestivo rispetto all'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione del contribuente avvenuto entro i detti termini.

–·–

Processo tributario

Processo tributario

PROCESSO – Esecutività della sentenza – Condanna alle spese – Ottemperanza – Limite di diecimila euro previsto dall'articolo 69 D.Lgs. 546/92 – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente e Relatore: Dima). Sent. n. 2837 del 23 ottobre 2019

Ai fini dell'ottemperanza alla sentenza di condanna alla rifusione delle spese di giudizio non appare implausibile ritenere che il legislatore, con la locuzione "diverse dalle spese di lite" contenuta nell'articolo 69 del D.Lgs. 546/92, abbia inteso solo precisare che, nella determinazione della soglia di diecimila euro, non vada computato anche l'importo delle spese di lite, in tal guisa implicitamente disconoscendo l'immediata esecuzione di siffatte sentenze di condanna, di cui ne differisce l'esecutività al passaggio in giudicato, al pari della sentenza di condanna in favore dell'amministrazione finanziaria, ex articolo 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. 546/92. Un diverso approdo ermeneutico, che sanzionasse l'inammissibilità dell'immediata esecuzione delle sentenze di condanna alle spese di lite a favore del contribuente, si porrebbe in palese violazione dei principi cardine della Costituzione.

≈

PROCESSO – Responsabilità aggravata da lite temeraria – Criteri

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. X (Presidente: Di Biase – Relatore: Miccolis). Sent. n. 1985 del 17 ottobre 2019

La previsione di cui all'articolo 96, terzo comma, del c.p.c. consente al giudice di liquidare, in favore del contribuente vittorioso, una somma, in

via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria" cioè derivante da colpa grave, con conseguente necessità, da parte del contribuente, di adire il giudice tributario, dovendosi intendere in senso estensivo il concetto di "responsabilità processuale"; comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo "ingiusto".

≈

PROCESSO – Divieto della prova testimoniale – Dichiarazioni di terzi – Utilizzabilità – Sussiste – Valore di elementi indiziari – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Buccino – Relatore: Nardelli). Sent. n. 618 del 5 luglio 2019

Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, come previsto dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo – che è necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio. Di talché, tale divieto non implica l'inutilizzabilità, ai fini decisori, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da terzi, ovvero da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente e l'erario. Ed infatti, tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e devono, pertanto, essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi.

≈

PROCESSO – Giudizio di primo grado – Documenti tardivamente depositati – Esaminabilità da parte del giudice di appello – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1950 del 19 giugno 2019

I documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, ove acquisiti al fascicolo processuale, vanno esaminati nel giudizio di appello dovendoli ritenere comunque prodotti in tale grado ed esaminabili dal giudice, qualora gli stessi siano prodotti entro il termine perentorio sancito dall'articolo 32, primo comma, del D.Lgs. 546/92, applicabile anche al giudizio di appello.

≈

PROCESSO – Giudizio di appello – Cancellazione società ante vigenza L. 175/14 – Notifica accertamento – Illegittimità – Carenza legittimazione attiva società – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1872 dell'11 giugno 2019

La notifica di un avviso di accertamento a società cancellata dal registro imprese in epoca antecedente alla vigenza dell'art. 28 della legge 175/2014 è illegittima e il relativo ricorso è tamquam non esset per carenza di legittimazione attiva, a nulla rilevando la costituzione degli ex amministratori e/o soci.

≈

PROCESSO – Principio di non contestazione – Principio di specialità del contenzioso tributario – Correlazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: Morlacco – Relatore: Rizzi). Sent. n. 469 del 30 maggio 2019

Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell'ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.

≈

PROCESSO – Nuove domande, nuove eccezioni ed eccezioni in senso proprio – Nozione e criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Pontassuglia). Sent. n. 1591 del 20 maggio 2019

Per domande nuove devono intendersi tutte le domande che, non dedotte nel grado precedente, condurrebbero ad un mutamento dell'oggetto e finirebbero per ampliare il thema decidendum; per eccezioni nuove, ci si

riferisce, invece, ai nuovi mezzi di cui una parte si avvale per contrastare le domande della controparte, ampliando l'oggetto del giudizio. Non costituiscono eccezioni in senso proprio ma mere argomentazioni difensive e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, tutte le questioni di interpretazione normativa, le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza della sentenza di primo grado nonché l'eccezione di giudicato esterno, rilevabile d'ufficio, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi qualora essa emerga da atti che possono essere prodotti in ogni stato e fase del giudizio di merito.

≈

PROCESSO – Giudizio di rinvio – *Dictum* del giudice di legittimità – Intangibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 1549 del 14 maggio 2019

In ragione della propria struttura "chiusa" e della conseguente cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio in Cassazione, nel giudizio di rinvio, è precluso alle parti ampliare il "thema decidendum", formulare nuove domande ed eccezioni e produrre nuovi documenti.
Il giudice, infatti, nel giudizio di appello riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, deve restare nel perimetro del giudizio tracciato dal "dictum" del giudice di legittimità e le questioni già affrontate e risolte dallo stesso, sono improponibili in sede di giudizio di rinvio.

≈

PROCESSO – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Vizio di ultra petizione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Merra) – Sent. n. 1504 del 9 maggio 2019

Il vizio di ultra petizione consiste in una mancata corrispondenza tra quanto richiesto dalle parti e il provvedimento pronunciato dal giudice.
Il giudice può procedere all'individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non solo delle censure espressamente enunciate ma anche di quelle che possono essere desunte dall'esposizione dei fatti o dal contesto delle doglianze ed eccezioni formulate.
Si configura il vizio di ultra petizione solo quando il giudice, eccedendo le proprie funzioni, pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese e delle

eccezioni fatte valere dalle parti e non riguarda il motivo per il quale il giudicante accoglie o respinge la domanda medesima.

≈

PROCESSO – Dispositivo – Motivazione – Appello – Interesse ad impugnare – Inammissibilità – Impugnazione incidentale – Inefficace

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 839 del 18 marzo 2019

La soccombenza che legittima la parte ad agire in sede di gravame deve essere contenuta nella parte relativa al dispositivo della sentenza di primo grado – che contiene le statuizioni suscettibili di passare in giudicato – ma non può essere mai fatta risalire ad affermazioni contenute in motivazione che, in quanto tali, non sono suscettibili di arrecare un danno effettivo alla parte.

≈

PROCESSO – Notifica dell'appello – Prova – Elenco delle raccomandate – Validità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello, Relatore: Daddabbo). Sent. n. 654 dell'11 marzo 2019

Ai fini della prova della notifica dell'appello prevista, a pena d'inammissibilità, dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 546/92 come richiamato dall'articolo 53 del medesimo decreto, è valido l'elenco di trasmissione della raccomandata con timbro di accettazione delle Poste Italiane, in luogo della fotocopia della ricevuta di spedizione.

≈

PROCESSO – Atti impugnabili non previsti dall'articolo 19 D.Lgs. 546/92 – Pretesa tributaria definita – Onere della prova – Allegazione integrale dell'invito – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente e Relatore: Ancona). Sent. n. 607 del 4 marzo 2019

Ancorché l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'articolo 19 del D.Lgs. 546/92 sia meramente esemplificativo, è onere del contribuente provare che l'atto impugnato esprima una pretesa tributaria definitiva, allegandolo per intero e non in parte.

≈

PROCESSO – Avviso di trattazione – Difetto di notifica – Malfunzionamento del SIGIT – Nullità della sentenza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 487 del 26 febbraio 2019

La sentenza della Commissione tributaria è nulla per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio in caso di difetto di notifica dell'avviso di udienza per la trattazione della causa laddove, per problemi di carattere tecnico legati all'adozione del nuovo applicativo "Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT", non sia possibile effettuare i riscontri sull'esito delle comunicazioni inviate onde provvedere nei termini per l'invio dell'avviso con modalità cartacea.

≈

PROCESSO – Giudizio di ottemperanza – Modifica normativa ex D.Lgs. 156/2015 – Decorrenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXVIII (Giudice unico: Forleo). Sent. n. 15 del 7 gennaio 2019

Il legislatore, con il primo comma del novellato articolo 12 del D.Lgs. 546/92, ha previsto l'entrata in vigore alla data del 1° giugno 2016 della norma generale che introduce l'immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna in favore del contribuente mentre, con il secondo comma dello stesso articolo, ha subordinato all'approvazione del decreto ministeriale l'entrata in vigore della medesima norma per la sola parte in cui consente al giudice di subordinare il pagamento di somme di denaro (superiori ad euro 10.000 ed escluse le spese di lite) alla prestazione di garanzia.

≈

PROCESSO – Giudizio di rinvio – Riassunzione – Inerzia dell'organo fallimentare – Legittimazione processuale del fallito – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia. Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore Daddabbo). Sent. n. 3660 del 24 dicembre 2018

L'eccezionale legittimazione processuale del fallito per disinteresse della curatela non opera in ogni fase del contenzioso tributario. Nel caso in cui il curatore fallimentare abbia instaurato il giudizio tributario ma successivamente non abbia proposto l'atto di riassunzione della causa per effetto del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, non sussiste la legittimazione ad

causam del fallito in quanto, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, "le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata". Aderendo all'orientamento della Cassazione, la Commissione tributaria regionale ha, infatti, sottolineato che, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione processuale che già avevano.

≈

PROCESSO – Documento prodotto in copia – Contestazione – Criteri

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Buccino – Relatore: Nardelli). Sent. n. 1542 del 14 dicembre 2018

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

≈

PROCESSO – Appello – Riesame – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3506 del 10 dicembre 2018

Se le questioni poste e risolte da precedenti sentenze passate in giudicato sono coincidenti con quelle introdotte con altro contenzioso e, quindi, comuni e fondamentali a tutte le cause, la definizione delle precedenti preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto anche nel caso in cui possa sostenersi che la nuova richiesta abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum delle precedenti.

≈

PROCESSO – Termine di impugnazione breve – Notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado prima dell'avvio del processo telematico nella Regione Puglia – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3493 del 10 dicembre 2018

La notifica della sentenza a mezzo PEC non produce il preteso effetto di far decorrere il termine breve di impugnazione nel caso in cui non sia ancora operativo il processo tributario telematico. Dato che per la Regine Puglia il processo tributario telematico è stato attivato solo a partire dal 15 febbraio 2017, ne consegue che, alla data del 5 gennaio 2017, la notifica tramite PEC della sentenza di primo grado deve ritenersi incapace di produrre l'effetto di far decorrere il termine breve d'impugnazione in quanto giuridicamente inesistente.

≈

PROCESSO – Disconoscimento autenticità relate – Perentorietà del termine – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIII (Presidente De Bari – Relatore: Galiano). Sent. n. 3437 del 28 novembre 2018

L'eccezione con la quale si voglia contestare la non conformità agli originali delle relate di notifica prodotte in copia dev'essere formulata, a pena di decadenza, entro la prima udienza di merito.

≈

PROCESSO – Cause relative a diverse annualità – Separazione dei giudizi – Sentenza non definitiva – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 3391 del 23 novembre 2018

È illegittima, ex art. 35 comma 3 del d.lgs. n. 546/92, la sentenza non definitiva ovvero la pronuncia che, previa separazione di procedimenti relativi a diverse annualità, abbia dichiarato cessata la materia del contendere in relazione solo ad alcune di esse e rinviato a nuovo ruolo le altre per la discussione nel merito. Il Giudice non può emettere una sentenza non definitiva ma, non potendo decidere su tutte le domande e annualità, deve rinviare direttamente a nuovo ruolo al fine di decidere contestualmente su tutte le domande. Le sentenze non definitive, in quanto viziate da violazione di legge, devono essere impugnate dalla parte interessata; per contro, in mancanza di gravame, le stesse passano in giudicato con la conseguenza che non è possibile per il Giudice rivalutare le medesime domande.

≈

PROCESSO – Atti impugnabili – Diniego di autotutela – Atto discrezionale – Impugnabilità – Limiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 3121 del 22 ottobre 2018

L'autotutela tributaria deve essere qualificata come mera facoltà sulla base di valutazioni discrezionali e non come obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull'istanza proposta dal contribuente; sicché il contribuente può sollecitarne l'adozione segnalando l'illegittimità di atti amministrativi ma non può richiedere, in ogni caso, il sindacato giurisdizionale sul diniego ovvero sul silenzio. Il contribuente può contestare eventuali profili di legittimità dell'atto senza sindacare sul diniego/silenzio dell'Amministrazione sull'autotutela, altrimenti si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa e un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

≈

PROCESSO – Società non operative – Mancato interpello – Possibilità di fornire in giudizio la prova per la disapplicazione delle "disposizioni antielusive" – Sussiste

PROCESSO – Delega sottoscrizione avviso accertamento – Requisiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro) Sent. n. 3100 del 16 ottobre 2018

La società, ancorché non abbia formulato interpello (com'è sua facoltà fare), può fornire in giudizio adeguata dimostrazione delle circostanze impeditive della produzione del "reddito minimo" ovvero richiedere la disapplicazione delle "disposizioni antielusive" per le società di comodo in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore) che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito definito dalla normativa.

È nullo l'atto impositivo se il sottoscrittore è privo di delega specifica ovvero se nell'atto di delega non è indicato il nominativo del delegato, sicché risulta non adeguato un ordine di servizio in bianco che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente

≈

PROCESSO – Notificazioni – Relata – Produzione in copia – Disconoscimento espresso – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 2943 del 2 ottobre 2018

Il disconoscimento della conformità rispetto all'originale della documentazione comprovante la notifica, prodotta in fotocopia, deve essere effettuato specificamente, non essendo sufficiente la deduzione della mera "irregolarità della produzione dei documenti da parte dell'Agenzia".

≈

PROCESSO – Motivazione sentenza – Esame da parte dei giudici di I grado della sola questione prevalente sollevata dalla parte – Legittimità – Sussiste

PROCESSO – Prova – Validità dichiarazioni dei terzi – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2886 del 27 settembre 2018

La motivazione della sentenza del giudice di prime cure non richiede necessariamente un riscontro particolareggiato con riferimento a ciascun argomento di causa bensì una risposta focalizzata su ciò che rileva a seguito di una selezione, quand'anche implicita, come questione prevalente ai fini della decisione. E ciò anche perché la mera mancanza formale di una determinata statuizione all'interno del provvedimento, di per sé, non rappresenta automaticamente una omissione di pronuncia bensì un implicito diniego in coerenza con il rigetto o l'accoglimento di altro motivo in quanto l'eccezione, non oggetto di espressa pronuncia, risulta assorbita dalla questione ritenuta prevalente.

Nel processo tributario, le dichiarazioni dei terzi acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario concorrendo a formare il convincimento del giudice (nella fattispecie, tali dichiarazioni confermano, con il loro contenuto intrinseco, l'attendibilità della documentazione extra contabile rilevata).

≈

PROCESSO – Litisconsorzio necessario rilevato dalla CTP adita – Appello della sentenza – Riproposizione delle doglianze già sollevate ed

eccezione di mancata pronunzia – Contestuale mancata riassunzione – Conseguenze

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 2802 del 24 settembre 2018

Quando la legge o il giudice fissano un termine perentorio alle parti per il compimento di determinati atti ritenuti essenziali per la progressione del giudizio, l'estinzione costituisce la conseguenza della mancata esecuzione di quegli atti entro il periodo di tempo concesso all'uopo, tanto se l'omissione dipende da deliberato proposito quanto se sia dovuta a semplice negligenza. In tema di litisconsorzio processuale, conseguentemente, la mancata riassunzione del procedimento innanzi al giudice competente e indicato nella sentenza pronunciata dalla CTP rende inammissibile il successivo appello della sentenza, non potendo sollevarsi dinanzi al giudice di secondo grado eccezione alcuna.

≈

PROCESSO – Sentenza – Motivazione – Principi

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 2793 del 24 settembre 2018

Non costituisce adeguata motivazione della sentenza l'apodittica affermazione, posta a sostegno del convincimento del giudice, basata sulla presunta conoscenza, da parte del contribuente, di un regolamento in quanto pubblicizzato e "molto probabilmente" riportato nel contratto di fornitura.

≈

PROCESSO – Difensore domiciliatario – Notificazione presso la parte – Irritualità – Nullità relativa – Costituzione del destinatario – Sanatoria

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Pontassuglia). Sent. n. 2541 dell'1 agosto 2018

La irritualità della notifica (dell'atto di riassunzione) effettuata presso la parte e non presso il suo difensore nel domicilio eletto integra un'ipotesi di nullità relativa che deve ritenersi sanata con la costituzione in giudizio dell'appellato, in quanto il difetto di notifica impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, a condizione che il destinatario non si

costituisca, diversamente deve ritenersi raggiunto lo scopo della notificazione.

≈

PROCESSO – Memorie illustrative – Contenuto – Specificazione di motivo già dedotto con il ricorso introduttivo – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2202 del 4 luglio 2018

Le eccezioni circa la ritualità della notificazione di una cartella di pagamento (la cui relata di notifica sia stata prodotta in giudizio dall'Agente della Riscossione unitamente al proprio atto di controdeduzioni in primo grado) contenute nella memoria illustrativa successivamente depositata dal ricorrente non costituiscono motivi aggiunti di ricorso qualora, con l'atto introduttivo, si sia negata la ricezione della cartella di pagamento cui la relata di notifica prodotta in giudizio si riferisce.
Conseguentemente, non incorre in vizio di ultrapetizione la sentenza che si pronunci sul vizio di notificazione della cartella di pagamento dedotto con la memoria illustrativa in quanto petitum già ricavabile dal contenuto del ricorso introduttivo.

≈

PROCESSO – Sentenza – Pluralità di ratio decidendi – Idoneità di ciascuna di esse a definire autonomamente la lite – Mancata impugnazione di alcune di esse in appello – Conseguenze: inammissibilità dell'appello per difetto di interesse

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2198 del 4 luglio 2018

L'atto di appello che non contesti tutte le "rationes decidendi" poste dal Giudice a fondamento della propria decisione di annullamento dell'atto impugnato deve essere giudicato inammissibile in quanto l'atto difetta della condizione dell'azione rappresentata dall'interesse ad agire nel caso una o più delle "rationes decidendi" non impugnate siano idonee a definire il giudizio. Ciò in quanto la loro mancata impugnazione comporta la definitività della sentenza di annullamento.

≈

PROCESSO – Motivazione della sentenza – Selezione questioni prevalenti – Sufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2188 del 4 luglio 2018

La motivazione della sentenza non impone un riscontro particolareggiato con riferimento a ciascun argomento bensì richiede una risposta focalizzata su ciò che rileva, a seguito di una selezione quand'anche implicita, come questione prevalente ai fini della decisione che deve essere assunta in coerenza con l'iter logico-giuridico congruamente emergente.

≈

PROCESSO – Termini – Atti impugnabili – Irrituale notifica – Occasionale conoscenza – Impugnabilità

PROCESSO – Parti – Atti della riscossione – Omessa notifica – Ente impositore – Legittimazione Passiva

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: De Palma). Sent. n. 2116 del 2 luglio 2018

È sempre impugnabile la cartella di pagamento non ritualmente notificata della quale l'intimato sia venuto occasionalmente a conoscenza presso gli uffici dell'agente della riscossione.

L'ente impositore deve considerarsi parte del processo allorché si discuta della omessa notifica di un atto prodromico, per quanto emesso dall'agente della riscossione.

≈

PROCESSO – Pignoramento – Notifica atto prodromico – Competenza giudice tributario – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: De Palma). Sent. n. 2111 del 2 luglio 2018

In caso di proposizione di ricorso avverso l'esecuzione dell'atto di pignoramento a causa della mancata notifica dell'atto presupposto, se la domanda riguarda un atto dell'Agenzia delle Entrate, il giudice competente è quello tributario e non quello ordinario.

≈

PROCESSO – Contributi consortili di bonifica – Impugnazione avviso di sollecito preceduto da avviso bonario – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1985 del 20 giugno 2018

In tema di contributi consortili di bonifica, è inammissibile l'impugnazione dell'avviso di sollecito preceduto dall'avviso bonario autonomamente impugnato, in quanto viola il divieto del "ne bis in idem" costituendo, altresì, un provvedimento non impugnabile perché puramente sollecitativo.

≈

PROCESSO – Mancata riassunzione del giudizio nei termini – Estinzione del processo – Sussiste – Definitività degli atti impositivi impugnati – Sussiste – Annullamento in autotutela in esecuzione di sentenza favorevole al contribuente – Natura provvisoria – Legittimità emissione di nuova cartella – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1947 dell'11 giugno 2018

Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio nei termini previsti genera l'estinzione dell'intero processo con conseguente definitività dell'atto impositivo originariamente impugnato. L'eventuale sgravio in autotutela degli atti della riscossione, impugnati in ottemperanza alla sentenza favorevole al contribuente, ha natura temporanea e non impedisce la riproposizione della pretesa fiscale in essi contenuta, sia pure parzialmente modificata in seguito all'estinzione del processo per omessa riassunzione su impulso di parte diligente.

≈

PROCESSO – Notifica a mani proprie della sentenza di primo grado presso la sede legale – Legittimità – Sussiste – Elezione di domicilio – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2066 dell'8 giugno 2018

È valida la notifica della sentenza di primo grado "a mani proprie" presso la sede legale dell'Agente della riscossione, come disciplinato dall'articolo 16 del D.Lgs. 546/92, nonostante l'avvenuta elezione di domicilio presso lo studio del difensore costituito nel processo. Pertanto, ove l'Agente della

riscossione impugni la sentenza oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica "a mani proprie", l'appello dovrà considerarsi tardivo e, per l'effetto, inammissibile.

≈

PROCESSO – Appello – Mancanza della indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge – Inammissibilità dell'impugnazione – Non sussiste

PROCESSO – Motivi di ricorso – Eccezione di prescrizione – Genericità – Riferibilità ai soli interessi e sanzioni – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1811 del 6 giugno 2018

L'atto di appello non può dirsi inammissibile qualora sia privo della indicazione delle parti, del provvedimento impugnato e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, ma solo quando manca o è assolutamente incerto, oltre alla indicazione della sentenza impugnata, delle parti e del giudice adito, anche uno degli elementi relativi all'esposizione sommaria dei fatti, all'oggetto della domanda e ai motivi specifici di impugnazione.

La prescrizione di interessi e sanzioni è quinquennale anche a mente della sentenza Cass. SS.UU. 23397 del 2016; essa deve essere eccepita in primo grado anche in forma di generica prospettazione.

≈

PROCESSO – Procura alle liti – Notifica – Termine breve – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 1809 del 6 giugno 2018

In caso di mancata prova dei poteri in possesso del soggetto conferente la procura alle liti ovvero del riconoscimento del giudice di nullità della costituzione in giudizio del difensore durante il primo grado, è legittima e, quindi, valida per il computo del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza direttamente alla sede legale della parte anziché al proprio procuratore già irritualmente costituito.

≈

PROCESSO – Ricorso con reclamo – Costituzione in giudizio – Termini – Presunto errore di calcolo – Vizio della sentenza – Remissione alla CTP – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1837 del 5 giugno 2018

*Il termine di costituzione in giudizio a seguito di ricorso-reclamo, nella vigente formulazione dell'art. 17-*bis *del d.lgs. n. 546 del 1992, non risente della data di rigetto della proposta di mediazione da parte dell'Ufficio. La declaratoria di inammissibilità derivante dall'assunto erroneo calcolo di tale termine non è causa di rimessione del giudizio ai giudici di I grado ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma comporta una decisione nel merito da parte dei giudici d'Appello.*

≈

PROCESSO – Parte costituita a mezzo di difensore – Notifica della sentenza di primo grado tramite "consegna a mani proprie" – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1334 del 20 aprile 2018

La notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale nelle mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata, anche quando la parte si sia costituita a mezzo di un difensore nel giudizio di primo grado, è valida e idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 546/92.
(Nel caso di specie, è stata ritenuta valida la notifica della sentenza presso la sede del Concessionario rappresentato in primo grado da un avvocato).

≈

PROCESSO – Appello dell'ufficio – Mera riproposizione dell'accertamento – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 1333 del 20 aprile 2018

In sede di appello, non è sufficiente che l'Ufficio si riporti all'avviso di accertamento dovendo, invece, contrastare le motivazioni di merito della sentenza impugnata; diversamente, viene ad essere violata la fondamentale

regola processuale con impedimento all'avvio del regolare contraddittorio in appello sul decisum.

≈

PROCESSO – Perizia stragiudiziale – Mancata valutazione da parte del giudice – Motivo di revocazione – Non sussiste – Ricorso per cassazione – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1332 del 20 aprile 2018

La mancata valutazione della perizia stragiudiziale allegata prima dell'udienza di discussione non costituisce motivo di revocazione della sentenza bensì di ricorso per Cassazione, integrando un vero e proprio errore di giudizio.

≈

PROCESSO – Notificazione cartella di pagamento oltre i termini di decadenza – Legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Non sussiste – Domanda di estromissione dal giudizio – Fondatezza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1330 del 20 aprile 2018

Qualora la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dalla riscossione degli importi recati da un avviso di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione, tempestivamente iscritto a ruolo e trasmesso all'Agente della Riscossione, dipenda esclusivamente dall'inerzia di quest'ultimo (nella specie l'Agente aveva notificato la cartella di pagamento oltre i termini di decadenza) l'Agenzia delle Entrate non ha alcuna legittimazione passiva rispetto alla domanda di annullamento proposta dal Contribuente e ha pertanto diritto ad essere estromessa dal giudizio.

≈

PROCESSO – *Causa petendi* – Mancata indicazione delle norme applicabili – Erronea qualificazione istituto giuridico di riferimento – Potere di riqualificazione del giudice *ex* articolo 113 c.p.c. – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1208 del 12 aprile 2018

La qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della domanda – "causa petendi" – *ovvero l'indicazione delle norme applicabili alla fattispecie con-*

creta e/o l'indicazione dell'istituto giuridico di riferimento non vincola il giudice, essendo sufficiente la chiara indicazione dei fatti costitutivi del diritto invocato. È salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo, a fondamento della sua decisione, principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti purché dalla pronuncia non derivino effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dal ricorrente.

≈

PROCESSO – Tesi dell'Agenzia delle entrate contraria a circolare interna – Lite temeraria – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1150 del 9 aprile 2018

Integra gli estremi della lite temeraria il comportamento, ingiustificato e pervicace, tenuto dall'Amministrazione finanziaria che insiste nel sostenere una tesi che sapeva, e non poteva non sapere, essere superata dalla stessa Agenzia delle entrate.

≈

PROCESSO – Poteri del giudice – Vizio di ultrapetizione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 901 del 19 marzo 2018

Una sentenza tributaria è viziata da ultrapetizione laddove i giudici tributari esaminino un motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento non dedotto dalla parte. Il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quale corollario del principio della domanda, è violato quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, rileva d'ufficio una eccezione in senso stretto che può essere sollevata solo dalla parte interessata, pur mantenendosi nell'ambito del petitum. (Nel caso di specie è affetta da ultrapetizione la sentenza dei giudici di prime cure che hanno ritenuto infondato il recupero a tassazione delle spese di carburante in quanto il contribuente non ha contestato la specifica pretesa dell'Amministrazione finanziaria ma si è limitato a chiedere il mero annullamento dell'intero avviso di accertamento).

≈

PROCESSO – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – Giudizio tributario pendente in Cassazione – Autorizzazione a proporre querela di falso – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ventura – Relatore: Maggiore). Sent. n. 700 del 2 marzo 2018

Non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. laddove il contribuente abbia formulato una richiesta di autorizzazione a proporre querela di falso in sede di ricorso per Cassazione nell'ambito di un distinto giudizio tributario.

≈

PROCESSO – Litisconsorzio – Intervento volontario in attesa dell'ordine del giudice – Tardività – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ventura – Relatore: Maggiore). Sent. n. 699 del 2 marzo 2018

In tema di litisconsorzio facoltativo successivo, non è tardivo l'intervento volontario dell'Agente della Riscossione nelle more che i giudici tributari si pronuncino sulla richiesta dell'Agenzia delle Entrate di essere autorizzata a chiamarlo in causa; tanto perché l'intervento dell'Agente delle Riscossione anticipa l'epilogo della fase di instaurazione del contraddittorio.

≈

PROCESSO – C.d. efficacia esterna del giudicato – Presupposto impositivo – Imposte periodiche – Sostanziale autonomia atti impugnati – Sussiste – Valore *extra litem* della soluzione di questioni di fatto o di diritto – Elementi identici e immutati – Sussiste – Recuperi su poste variabili in diverse annualità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona. Sent. n. 650 del 1marzo 2018

Il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti secondo le medesime regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno. La circostanza di merito, sia pure afferente ad un diverso anno di imposta per cui l'attività di B&B esercitata dal contribuente non fosse attività svolta in forma imprenditoriale ma di mera ospitalità in ossequio alle prescrizioni impartite dalla Legge Regionale n. 17/2001, rap-

presenta un fatto identico e duraturo e, come tale, suscettibile di acquisire efficacia vincolante anche per le altre annualità, salvo che l'Ufficio non ne fornisca la prova contraria.

≈

PROCESSO – Prova nel processo penale – Perquisizione abitazione privata – Analogia con l'accesso in luoghi privati dei pubblici funzionari – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Stragapede). Sent. n. 624 del 26 febbraio 2018

Atteso che, nel processo penale, la perquisizione è mezzo di ricerca della prova dopo l'acquisizione della notizia di reato, nel processo tributario non ha alcun rilievo il richiamo all'articolo 52 del D.P.R. 633/72 che disciplina l'accesso in luoghi privati dei pubblici funzionari appartenenti all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, ai fini esclusivamente fiscali.

≈

PROCESSO – Appello – Specificità dei motivi – Riproposizione dei motivi di ricorso – Inammissibilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 623 del 26 febbraio 2018

È privo del requisito di specificità il *motivo di appello meramente riproduttivo delle eccezioni proposte nel ricorso introduttivo essendo necessario che, dal gravame, emergano con chiarezza le questioni devolute al giudice di appello e i profili di contestazione delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.*

≈

PROCESSO – Disconoscimento della firma sul contratto di locazione – Istanza di verificazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 533 del 20 febbraio 2018

Non sussistendo ragioni, in virtù del rinvio operato dal decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile, per escludere l'applicabilità, nel processo tributario, dell'istituto del disconoscimento delle scritture private, deve ritenersi che, a fronte di un

formale disconoscimento, il giudice tributario, qualora sollecitato dall'ufficio con istanza di verificazione, ha l'obbligo di accertare l'autenticità della sottoscrizione affermata come contraffatta dall'apparente firmatario dell'atto non potendo, altrimenti, tener conto, ai fini della decisione, della scrittura della quale era stata disconosciuta la firma.

≈

PROCESSO – Dichiarazione di non debenza della pretesa – Mancanza di sgravio – Spese di giudizio – Condanna – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 502 del 15 febbraio 2018

La dichiarazione resa dall'Amministrazione finanziaria in sede giudiziale per cui nessun maggiore importo sarebbe stato preteso, non esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite in assenza dello sgravio della cartella di pagamento.

≈

PROCESSO – Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione – Cessata materia del contendere art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 – Spese giudizio – Compensazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 113 del 22 gennaio 2018

Nel caso in cui, nelle more del giudizio, il contribuente decida di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione e, dunque, il processo si estingua per cessata materia del contendere, le spese del giudizio medesimo sono compensate tra le parti, ovvero restano a carico di chi le ha anticipate. Non è possibile operare un giudizio a posteriori sull'assunto che, in mancanza dell'istanza di definizione, il contribuente sarebbe risultato soccombente e, dunque, condannato alle spese.

≈

PROCESSO – Giudizio di ottemperanza – Mancato ordine di prestazione di idonea garanzia – Immediata esecutività – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 112 del 22 gennaio 2018

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 69 del d.lgs. 546 del 1992 dall'art. 9, co. 1, del d.lgs. 156 del 2016, l'immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente riguarda tutte le pronunce emesse dopo la data del giugno 2016. Con riferimento alla sentenza favorevole per cui il Giudice abbia subordinato l'esecuzione alla prestazione di una garanzia, la stessa, sebbene emessa dopo il 1 giugno 2016, non potrà essere in concreto eseguita fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplina le modalità di prestazione di tali garanzie.

≈

PROCESSO – Giudizio di ottemperanza – Sentenza anteriore alla riforma introdotta con d.lgs. n. 156/2015 – Applicazione del principio *tempus regit actum* – Sussiste – Esecuzione coattiva della sentenza di condanna – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 111 del 22 gennaio 2018

La sentenza che, dopo aver annullato l'atto impositivo ha reso ripetibili i pagamenti eseguiti nel corso del giudizio da parte del ricorrente, è soggetta, in ogni caso, al principio del tempus regit actum, vale a dire al regime giuridico esistente al momento della sua emanazione. Di conseguenza, la stessa non può essere eseguita coattivamente ricorrendo la procedura prevista dal giudizio di ottemperanza dato che quest'ultimo supporta solo le sentenze di annullamento degli avvisi di accertamento emesse successivamente all'entrata in vigore della riforma operata dal d.lgs. n. 156/2015.

≈

PROCESSO – Legale rappresentante ricorrente – Requisito validità ricorso introduttivo – Sussiste – Omessa indicazione – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 110 del 22 gennaio 2018

L'art. 18 del d.lgs. n. 546/92 stabilisce espressamente che il ricorso introduttivo del processo tributario debba indicare il soggetto munito della rappresentanza legale dell'ente dotato di personalità giuridica; in mancanza di tale elemento, difatti, l'atto stesso è da considerarsi inammissibile.
Il tenore della disposizione esclude, pertanto, che la rappresentanza possa essere validamente espletata da colui che riveste la (sola) qualifica di am-

ministratore, come previsto dall'art. 2475-bis *c.c. in special modo se, in una determinata società, il rappresentante legale evidenziato nelle registrazioni pubbliche sia diverso dall'amministratore: in tal caso, appare evidente come la carica di amministratore si identifichi nel solo potere gestorio, demandando ad un diverso soggetto il ruolo di rappresentante legale. Rimanendo ferma l'opponibilità, quale pubblicità dichiarativa ai sensi dell'art. 2193 c.c., delle cariche esposte nelle anagrafi istituzionali è, inoltre, inconferente, ai fini della richiamata disposizione processuale, il principio della rappresentanza legale generale ex art. 2384 c.c. laddove non sia esternato mediante atto deliberativo di delega ad hoc da parte del legale rappresentante.*

—·—

Riscossione

Riscossione

RISCOSSIONE – Misure cautelari – Iscrizione nell'elenco dei beni ammortizzabili – Fermo amministrativo su auto aziendale – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 2443 del 6 settembre 2019

Ai fini della procedura esecutiva, è illegittimo il preavviso di fermo amministrativo quale misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione sull'autovettura rientrante tra i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale, qualora il suddetto bene sia inserito nell'elenco dei beni ammortizzabili.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Correzione a mezzo pec – Contraddittorietà – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Leuci). Sent. n. 1584 del 20 maggio 2019

È contraddittorio il comportamento dell'Agente della riscossione che pretende una determinata somma con cartella – titolo esecutivo e, successivamente, rettifica il reale debito di competenza con comunicazione, a mezzo pec informativa, trattandosi di prassi che può prestarsi ad abusi.

≈

RISCOSSIONE – Prescrizione – Fallimento – Istanza di ammissione al passivo – Interruzione del termine – Chiusura del fallimento – Ripresa del termine

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Toriello). Sent. n. 684 del 12 marzo 2019

La dichiarazione di fallimento non interrompe la prescrizione ma tale effetto è ottenuto dalla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo; i relativi termini prescrizionali ricominciano a decorrere dalla data di chiusura del fallimento.

≈

RISCOSSIONE – Ruolo – Cartella di pagamento – Sottoscrizione – Mancanza – Nullità – Esclusione

Comm. Trib. Prov. Bari, Sezione XII (Presidente: Grillo – Relatore: Carcano). Sent. n. 3080 del 18 dicembre 2018

La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana giacché la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. Ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente che non prevede la sottoscrizione ma solo l'intestazione dell'Ente che lo ha emesso.

≈

RISCOSSIONE – Aggio esattoriale – Natura retributiva – Sussiste – Parametro della capacità contributiva – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci, Relatore: Memmo). Sent. n. 3580 del 14 dicembre 2018

La natura retributiva e non tributaria dell'aggio esattoriale esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso non essendo irragionevole che, tra questi, sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione né che una parte del compenso dell'organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente, il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella.

≈

RISCOSSIONE – Notifica cartella – Esibizione dell'astratto di ruolo – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 3412 del 26 novembre 2018

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento contestata dal contribuente non è sufficiente che il concessionario della riscossione produca l'estratto di ruolo recante l'indicazione della data di notifica della cartella stessa trattandosi di atto interno dell'amministrazione cui non può riconoscersi il valore della prova processuale.

≈

RISCOSSIONE – Preavviso di iscrizione ipotecaria – Impugnabilità "facoltativa" dell'atto – Sussiste – Crediti prescritti – Crediti rateizzati – Illegittimità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 3409 del 26 novembre 2018

Avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria è ammessa impugnazione facoltativa sebbene non sia un atto ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546 del 1992. Ciò nonostante, la mancata impugnazione di tale atto non osta alla possibilità di impugnare l'atto tipico successivo senza preclusione alcuna.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Difetto di motivazione – Omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi – Nullità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Girolamo). Sent. n. 3259 del 9 novembre 2018

Soggiace all'annullamento parziale la cartella di pagamento che si limita, nella sezione denominata "Informazioni utili", ad indicare solo le norme prese in considerazione ai fini della determinazione degli interessi richiesti ma dalla quale non si evince il criterio di calcolo seguito. L'obbligo di motivazione della cartella può ritenersi assolto qualora siano indicate le modalità attraverso le quali si è giunti al calcolo degli interessi, specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Omessa indicazione del calcolo degli interessi – Conformità al modello ministeriale – Vizio di motivazione – Insussistenza

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Omessa indicazione del calcolo degli interessi – Vizio di motivazione – Insussistenza

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Omessa indicazione del calcolo degli interessi – Eccezione – Indicazione dell'importo esatto – Necessità

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Omessa allegazione atto richiamato – Vizio dell'atto – Non sussiste

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo pec – Inesistenza – Non sussiste – Proposizione del ricorso – Sanatoria della nullità

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VI (Presidente: Bortone – Relatore: Molfetta). Sent. n. 2553 del 9 novembre 2018

In tema di cartella di pagamento, l'eccezione di difetto di motivazione derivante dall'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi è priva di pregio qualora la cartella sia redatta conformemente al modello ministeriale approvato con decreto ministeriale e, pertanto, contenente tutti i requisiti formali previsti dalla legge tanto da permettere al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa, considerato che nessuna legge impone che la cartella riporti altre indicazioni.

L'eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi è infondata in quanto detti accessori sono previsti e regolati dalla legge.

L'eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi non può essere genericamente formulata essendo al contrario necessario che il contribuente fornisca adeguati dettagli, precisi l'eventuale errore commesso e l'eventuale importo esatto.

Non sussiste alcun obbligo di allegare alla cartella di pagamento l'eventuale atto richiamato ma solo di indicare nella stessa gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato.

In caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, la proposizione del ricorso ha l'effetto di sanare ogni eventuale vizio di notifica in quanto

eventuali irregolarità non comportano l'inesistenza della notifica ma, al più, un'ipotesi di nullità sanabile con la rituale e tempestiva proposizione del ricorso al quale, peraltro, viene allegata copia dell'atto impugnato, non potendo pronunciarsi la nullità di una notifica qualora l'atto, pervenendo al destinatario, abbia raggiunto il suo scopo.

≈

RISCOSSIONE – Prescrizione del credito – Legittimazione passiva – Ente creditore – Non sussiste – Agente della riscossione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 2942 del 2 ottobre 2018

Difetta di legittimazione l'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il contribuente lamenti la prescrizione del credito erariale per il decorso di oltre un decennio dalla notifica della cartella esattoriale, riguardando la controversia adempimenti ascrivibili esclusivamente al concessionario della riscossione.

≈

RISCOSSIONE – Ruolo esecutivo – Annullamento/correzione dell'atto impositivo illegittimo – Nota del direttore regionale dell'Ade – Natura di atto amministrativo interno – Efficacia emendativa – Non sussiste – Esercizio potere/dovere in autotutela – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia. Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 2508 del 1 agosto 2018

Gli atti e i provvedimenti amministrativi, tra cui il ruolo formato ai fini della riscossione esattoriale, possono essere emendati attraverso il riesame in autotutela da parte della stessa amministrazione, che può avere un esito demolitorio qualora si abbia come effetto la rimozione di un provvedimento invalido ovvero conservativo laddove, a seguito di una rinnovata valutazione, il provvedimento non presenti alcun vizio. Non è annoverabile tra i provvedimenti ad efficacia demolitoria la nota del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, posto che la stessa rientra tra gli atti interni dell'amministrazione finanziaria, privi di efficacia precettiva generale e limitati alle attribuzioni previste in via normativa.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Natura di atto amministrativo –Ritualità della notifica – Mancata impugnazione – Irretrattabilità pretesa – Termine prescrizione – Conversione in decennale – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1984 del 20 giugno 2018

La mancata impugnazione della cartella esattoriale ritualmente notificata non è sufficiente per consentire la trasformazione del termine di prescrizione da breve in decennale, posto che la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato. Per tale ragione, la cartella di pagamento non può essere paragonata ad un provvedimento giudiziale definitivo e l'art. 2953 c.c., che disciplina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale in caso, appunto, di sentenza di condanna passata in giudicato, non può essere applicato. Tale conversione produce i suoi effetti limitatamente ai casi di definitività di sentenze e provvedimenti giurisdizionali equipollenti.

≈

RISCOSSIONE – Annullamento giudiziale dell'atto impositivo – Sgravio del ruolo – Mancata riassunzione – Nuova iscrizione a ruolo – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1947 dell'11 giugno 2018

Lo sgravio del ruolo effettuato in conseguenza della sentenza favorevole al contribuente di annullamento dell'avviso di accertamento, non costituisce un ostacolo alla riproposizione della pretesa fiscale mediante nuove iscrizioni a ruolo entro il termine di prescrizione decennale, con nuovo ruolo riformulato dall'Ufficio a seguito dell'estinzione del processo per mancata riassunzione.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Avviso di ricevimento in bianco – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2069 dell'8 giugno 2018

Affinché la notificazione della cartella di pagamento risulti validamente effettuata, è necessario che l'Agente della riscossione offra valida prova della notifica. Pertanto, ove l'avviso di ricevimento (completamente in bianco o privo di sottoscrizione e dell'indicazione del luogo di immissione dell'avviso) non consenta di verificare l'avvenuto espletamento delle formalità previste dall'art. 26 d.p.r. 602/73 a tutela del destinatario, la notifica della

cartella deve considerarsi nulla, comportando l'illegittimità riflessa delle azioni esecutive su di essa fondate.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Prova – Deposito della sola ricevuta di ritorno – Sufficienza

RISCOSSIONE – Prescrizione del credito – Decorrenza – Notifica della cartella di pagamento – Notifica successivamente al termine di un atto cautelare – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent n. 1811 del 6 giugno 2018

La regolarità della notifica delle cartelle di pagamento è provata dalla produzione in giudizio di copia delle ricevute di ritorno della spedizione ove è indicato il numero della cartella, la data di ricezione e la firma del ricevente legittimato.

La prescrizione del credito erariale portato dalla cartella di pagamento inizia a decorrere dalla notifica di tale atto ed è irrilevante, qualora il termine sia già decorso, la notifica di un provvedimento cautelare

≈

RISCOSSIONE – Estratto di ruolo – Impugnabilità – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano A. – Relatore: Romita M.T.). Sent. n. 1817 del 5 giugno 2018

Il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo ove ritualmente notificate le cartelle; al contrario, lo stesso può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, nonché la cartella di pagamento della quale – causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. Ne deriva che, se il contribuente, prendendo conoscenza del ruolo, apprende, per la prima volta, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico ovvero dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, può recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non esperiti in precedenza a causa della invalidità della notifica.

≈

RISCOSSIONE – Fermo amministrativo di autoveicolo – Eccezione ex art. 515 c.p.c. per cose mobili relativamente impignorabili – Onere della prova a carico del soggetto proprietario del bene pignorato – Sussiste – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 1715 del 28 maggio 2018

Il criterio dell'indispensabilità, che l'art. 515 c.p.c. pone come discrimine tra beni pignorabili e beni impignorabili, ha carattere relativo essendo sostanzialmente frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività professionale. Tuttavia, il debitore che eccepisce l'impignorabilità del bene mobile ai sensi della norma citata ha l'onere di dimostrarne che il bene sia strumentale per l'attività nonché indispensabile e infungibile per l'esercizio del proprio lavoro; lo stesso soggetto dovrà provare, inoltre, l'assenza di disponibilità di altri mezzi idonei a svolgere la funzione dei beni pignorati.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Interessi – Motivazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Stragapede). Sent. n. 1497 del 15 maggio 2018

La cartella recante l'intimazione al pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata. L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche alle modalità di calcolo degli interessi dei quali viene intimato il pagamento. È nulla, pertanto, la pretesa priva dell'indicazione del giorno iniziale e/o finale di decorrenza degli interessi atteso che in tal caso il contribuente non è posto nella condizione di verificare la correttezza del calcolo operato dall'Ufficio finanziario.

≈

RISCOSSIONE – Ruolo Straordinario – Sentenza non definitiva di annullamento dell'atto impositivo – Legittimazione alla riscossione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci, Relatore: Ancona). Sent. n. 1336 del 20 aprile 2018

Nel caso in cui il Giudice Tributario annulli totalmente o parzialmente un atto impositivo lo stesso perde l'efficacia, nei limiti statuiti dalla sentenza,

di titolo esecutivo idoneo alla riscossione quand'anche di natura cautelare, in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione.

≈

RISCOSSIONE – Ipoteca esattoriale – Iscrizione su fondo patrimoniale – Ammissibilità – Sussiste – Opponibilità del regime di impignorabilità – Estraneità del debito ai bisogni della famiglia – Onere della prova gravante sul debitore – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 909 del 19 marzo 2018

È legittima la presunzione secondo cui un debito tributario sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale possa ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Grava, pertanto, sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in un fondo patrimoniale, l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze famigliari, vale a dire che l'obbligazione sia sorta per esigenze di natura voluttuaria o per esigenze caratterizzate da interessi meramente speculativi.

≈

RISCOSSIONE – Misure cautelari – Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria – Immobili conferiti in fondo patrimoniale – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 827 del 13 marzo 2018

L'accertamento giurisdizionale circa la legittimità dell'iscrizione ipotecaria può essere effettuato solo dopo che la stessa sia effettivamente compiuta. Dal preavviso di iscrizione ipotecaria, infatti, è impossibile determinare se gli immobili sui quali il concessionario della riscossione tenterà di soddisfarsi siano quelli costituiti in fondo patrimoniale o altri, in quanto detto preavviso non indica i beni che si intende ipotecare. L'esistenza del fondo patrimoniale, inoltre, può essere opposta solo se il contribuente dimostri che la costituzione dello stesso sia avvenuta con un atto non solo trascritto, ma anche annotato nell'atto di matrimonio.

≈

RISCOSSIONE – Ruolo – Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – Omessa notifica cartella – Prescrizione credito – Giurisdizione tributaria – Sussiste

RISCOSSIONE – Ruolo – Mancata impugnazione – Conversione del termine di prescrizione breve – Esclusione

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente: Grillo – Relatore: Mastrorilli). Sent. n. 731 del 12 marzo 2018

In tema di opposizione all'esecuzione forzata tributaria, la cognizione attribuita alle commissioni tributarie di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e spese si estende ad ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti di esecuzione tributaria e, pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella competenza del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (nella fattispecie è stata affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie sia in merito alla dedotta omessa notifica di una serie di cartelle prodromiche sia con riferimento all'eccepita prescrizione dei tributi in relazione ai quali le cartelle risultavano notificate).

La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, riscossione coattiva di un credito produce l'irretrattabilità del credito stesso, non anche la conversione del suo termine prescrizionale breve, se previsto, in quello ordinario decennale, operante, invece, ex art. 2935 cod. civ., solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo.

≈

RISCOSSIONE – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Indicazione del tempo preso a base per il calcolo degli interessi – Necessità – Mancanza – Conseguente illegittimità degli interessi iscritti a ruolo

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 453 del 15 febbraio 2018

Mentre per il calcolo della sanzione i parametri in considerazione sono soltanto l'importo e la percentuale, entrambi conosciuti e conoscibili dal contribuente, nel caso degli interessi si aggiunge una terza variabile rappresentata dai giorni presi in considerazione per il loro calcolo. È illegittima, dunque, l'iscrizione a ruolo dell'importo relativo agli interessi se non è dato conoscere il giorno iniziale e/o il giorno finale in base al quale gli stessi sono calcolati.

–•–

Sanzioni

Sanzioni

SANZIONI – Intervenuta prescrizione del reato – Conseguente mancata applicazione di quelle penali – Principio dell'unicità con prevalenza della sanzione penali su quelle amministrative – Non applicabilità – Raddoppio del termine per accertamento – Intangibilità – Sussiste – Irrogabilità delle sanzioni amministrative – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: LEUCI). Sent. n. 209 del 28 gennaio 2019

In tema di sanzioni, in caso di comprovata evasione, l'intervenuta prescrizione del reato non altera il quadro dei fatti emersi né inibisce il raddoppio dei termini per l'accertamento, subordinato unicamente alla notizia di reato. Né in funzione dell'unicità per cui dovrebbero prevalere le sanzioni penali possono non essere applicate quelle amministrative in quanto in tal modo, nel momento in cui risulta provata l'evasione, si concederebbe di fatto un'agevolazione a maggior ragione in funzione della mancata emissione della sentenza penale di accertamento della reità del comportamento del contribuente e del mancato addebito delle sanzioni penali.

≈

SANZIONI – Crisi aziendale – Impossibilità di ricevere finanziamenti – Caso di forza maggiore – Esimente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n.143 del 18 gennaio 2019

In tema di applicabilità delle sanzioni, benché la crisi aziendale non escluda, di per sé, il pagamento di imposte, sanzioni e interessi, laddove la crisi si accompagna all'impossibilità di ricevere finanziamenti dal mondo del

credito e le posizioni creditorie in sofferenza sono verso Amministrazioni pubbliche, il comportamento omissivo del contribuente ricade nel caso di forza maggiore e ha una esimente che esclude l'addebito di sanzioni.

≈

SANZIONI – A carico degli intermediari – Invio tardivo di molteplici dichiarazioni fiscali – Invio con diversi file – Concorso di violazioni – Cumulo Giuridico – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura, Relatore: Scialpi). Sent. n. 1869 dell'11 giugno 2018

L'invio tardivo di diverse dichiarazioni fiscali, seppur con diversi file e non con un unico invio, comporta la commissione, con più azioni, di diverse violazioni formali della medesima disposizione e, pertanto, si applica il cumulo giuridico disciplinato dall'art. 12 co. 1 del D. Lgs. 472/1997 e non il cumulo materiale.

–•–

Tributi indiretti

Tributi indiretti

IMPOSTA DI REGISTRO – Piano particolareggiato per l'edilizia economico-popolare – Compravendita locale commerciale – Rettifica in base ai valori OMI – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VI (Presidente: Epicoco – Relatore: Cavone). Sent. n. 3016 del 18 dicembre 2019

Ai fini dell'imposta di registro, è illegittima la rettifica in base ai valori OMI del prezzo di vendita di un locale commerciale inserito nel piano particolareggiato per l'edilizia economico – popolare di zona ex lege 560/1993, essendo le esigenze abitative oggetto di intervento pubblico soddisfatte anche attraverso la promozione di iniziative commerciali che devono essere ugualmente incentivate al fine di soddisfare integralmente l'interesse pubblico.

≈

IMPOSTA DI REGISTRO – Disposizione antielusiva – Articolo 20 D.P.R. 131/86 – Interpretazione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 2447 del 6 settembre 2019

L'articolo 20 del D.P.R. 131/86 non attribuisce all'Ufficio il potere di riqualificare i contratti in forza di una non meglio precisata sostanza economica degli stessi ma ne consente unicamente la corretta interpretazione in virtù degli effetti giuridici degli accordi, valorizzando la reale volontà delle parti quale emerge dal singolo contratto sottoposto a registrazione. Il novellato articolo ha inteso esplicitare, oltre ogni ragionevole dubbio, la ratio già desumibile dal testo originario che non è certo quella di consen-

tire la riqualificazione dei contratti sulla base di una non meglio definita "funzione economica" degli stessi, ma quella di dare esclusiva preminenza agli effetti giuridici dei negozi sottoposti a registrazione.

≈

IMPOSTA DI REGISTRO – Disposizione antielusiva – Riqualificazione dell'atto – Contenuto – Valutazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. II (Presidente: Morlacco – Relatore: Nardelli). Sent. n. 634 del 9 luglio 2019

La nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, introdotta con l'art. 1 comma 87 della legge 205/2017, affermata come di interpretazione autentica dall'art. 1 comma 1084 della legge 145/2018, si applica anche alle fattispecie precedenti alla riforma. Nondimeno ciò non osta alla diversa qualificazione dell'atto quando questa sia desumibile dagli elementi dello stesso atto, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

IMPOSTA DI REGISTRO – Atti giudiziari – Solidarietà passiva di tutti i soggetti del processo – Quantificazione dell'imposta in sede civile – Irrilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1941 del 18 giugno 2019

Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, sono solidalmente responsabili tutti i soggetti che hanno partecipato al processo anche nella qualità di chiamati in causa e va corrisposta l'intera imposta di registro, che non può essere limitata all'importo di cui alla pronuncia di condanna resa in sede civile.

≈

IMPOSTA DI REGISTRO – Accertamento – Controllo formale – Applicabilità – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: D'Ascoli – Relatore: Di Maio). Sent. n. 509 del 13 giugno 2019

In caso di avviso di liquidazione dell'imposta di registro non si applicano le regole inerenti al controllo formale della dichiarazione quali l'attivazione del contraddittorio e la comunicazione dell'avviso bonario.

≈

IMPOSTA DI REGISTRO – Avviso di liquidazione – Stato di ignoranza dell'erede – Opponibilità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 795 del 18 marzo 2019

Il processo successorio, per accettazione dell'eredità, comporta il subentro, senza soluzione di continuità, dell'erede nello stato attivo e passivo del de cuius con la conseguenza dell'assunzione di ogni obbligazione, definita o in corso di definizione; in tal modo, si rende inopponibile lo stato di ignoranza di eventuali situazioni pendenti in quanto l'erede assume la titolarità dei diritti e la responsabilità degli obblighi patrimoniali

≈

IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazioni piccola proprietà contadina – Produzione del certificato dell'ispettorato provinciale agrario – Natura ordinatoria del termine – L. 604/54 – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi) – Sent. n**.** 3294 del 13 novembre 2018

É onere del contribuente produrre il certificato dell'ispettorato provinciale agrario che attesti la sussistenza dei requisiti agevolativi nel termine previsto dall'art. 4 della l. 604/54. La mancata produzione della certificazione nei termini non si traduce nell'automatica perdita delle agevolazioni avendo natura ordinatoria e non perentoria. La stessa legge n. 604/1954 ha smentito la natura decadenziale del termine ivi previsto nel momento in cui ha concesso la possibilità del rimborso della maggiore imposta pagata dopo la presentazione del certificato definitivo. Invero, non può negarsi la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche in assenza dell'attestazione rilasciata dall'organo preposto, richiedendo l'accertamento dei requisiti in questione al Giudice Tributario.

≈

IMPOSTA DI REGISTRO – Avviso di rettifica e liquidazione – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. 456 del 15 febbraio 2018

Nel caso in cui nella fase contenziosa il contribuente dimostri, in modo specifico e puntuale, che il terreno acquistato abbia caratteristiche differenti da quelli oggetto degli atti presi ai fini comparativi dall'Ufficio e, in dettaglio, una forma particolare che ne limita l'utilizzabilità, spetterà all'Amministrazione finanziaria (sulla quale grava l'onere della prova) fornire specifici elementi di dimostrazione del carattere similare dei terreni indicati a termine di paragone nell'avviso di rettifica.

≈

IMPOSTA DI REGISTRO – Contratto finanziamento – Nullità clausole – Provvedimento condanna restituzione somme – Aliquota in misura proporzionale ex artt. 37 e 8, comma 1, lett. b) Tariffa d.p.r. 131/86 – Non sussiste – Applicazione imposta in misura fissa ex art. 8 lett. e) – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 102 del 18 gennaio 2018

Il provvedimento giurisdizionale contenente la condanna al pagamento di una somma di danaro per effetto dell'annullamento di clausole contrattuali è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8 lett. e) del d.p.r. n. 131/86. Quest'ultima disposizione, infatti, ricomprende le ipotesi di condanna alla restituzione di denaro o beni fondate sullo specifico presupposto, sotto il profilo sistematico, della dichiarazione di invalidità, totale o anche parziale, dell'atto.

≈

IMPOSTA DI BOLLO – Atto di divisione immobiliare – Natura dichiarativa e non traslativa dell'atto di accettazione tacita dell'eredità – art. 1, co. 1-*bis*, All. A, Tariffa parte I di cui al DPR n. 642/1972

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Girolamo) – Sent. n. 3256 del 9 novembre 2018

*L'accettazione tacita di eredità effettuata in relazione ad un atto di divisione immobiliare non è un atto traslativo, essendo una nota di trascrizione in esso compresa e dallo stesso direttamente dipendente. In questo caso, ai sensi dell'art. 1, co. 1-*bis *della tariffa allegata al DPR n. 642/1972, l'accettazione tacita dell'eredità, pur debitamente trascritta, soggiace, unita-*

mente all'intero atto, esclusivamente all'imposta forfetarie di bollo di Euro 230,00.

≈

IMPOSTA IPOTECARIA – Accertamento – Terreno edificabile – Determinazione valore – Comparazione con altre compravendite – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi). Sent. n. 3477 del 5 dicembre 2018

In tema imposta ipotecaria, ai fini dell'accertamento del maggior valore di un terreno potenzialmente edificabile, occorre tener conto non solo dell'astratta vocazione edificatoria del terreno, ma della concreta e reale possibilità di utilizzo del bene. Ne consegue che i valori dei terreni non utilizzabili ai fini edificatori non possono essere comparati con le transazioni di terreni edificabili.

≈

IMPOSTA DI SUCCESSIONE – Avviso di liquidazione – Natura accertativa – Sussiste – Istanza di accertamento con adesione – Ammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore Maggiore). Sent. n. 2335 del 19 luglio 2018

L'avviso di liquidazione dell'imposta di successione ha natura aritmetica e non meramente valutativa per cui, per lo stesso, è ammessa la procedura di accertamento con adesione.

≈

CATASTO – Accertamento – Riclassamento immobile a destinazione speciale – Criterio della stima comparativa – Illegittimità – Sussiste – Criterio della stima diretta – Tassatività – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Sardiello). Sent. n. 439 del 20 febbraio 2019

Il riclassamento degli immobili a destinazione speciale (cat. D) richiede, data la singolarità del manufatto o la sua scarsa diffusione nell'ambito della zona censuaria di riferimento, la stima puntuale della medesima unità anche attraverso il ricorso a procedimenti estimativi diretti. Date le peculiarità intrinseche agli immobili appartenenti a tale categoria, il ricorso

al metodo della stima comparativa determina la nullità dell'accertamento catastale per carenza di motivazione, non essendo consentito al contribuente di ricostruire l'iter logico-giuridico alla base del provvedimento amministrativo di riclassificazione.

≈

CATASTO – Accertamento – Rideterminazione del classamento ed attribuzione della nuova rendita catastale – Motivazione – Necessità – Contenuti

Comm. Trib. Reg. Puglia, sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3563 del 12 dicembre 2018

L'avviso di accertamento con cui si ridetermina il classamento e la rendita di un immobile è nullo per vizio di motivazione in mancanza dell'indicazione di elementi oggettivi diversi da quelli dichiarati dal contribuente col DOCFA che giustificano la variazione del classamento e della rendita dell'immobile accertato.

≈

CATASTO – Sussistenza dei presupposti per la rettifica di rendita – Istanza del contribuente – Diniego di annullamento in autotutela – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 824 del 13 marzo 2018

Il contribuente può chiedere la rettifica di una rendita catastale in ogni tempo, al variare delle situazioni oggettive dell'immobile, con un'istanza di rettifica in autotutela. Negare la variazione di una rendita catastale, che comporta la cristallizzazione nel tempo dell'imposizione, si pone in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost.

≈

CATASTO – Accertamento – Classamento – Procedura Docfa – Rettifica oltre l'anno – Termine decadenziale – Non sussiste – Debenza interessi – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ventura – Relatore: Maggiore) Sent. n. 506 del 19 febbraio 2018

La procedura Docfa consente al contribuente di proporre una rendita provvisoria per la cui rettifica da parte dell'Ufficio non è prevista alcuna decadenza, fatto salvo che gli interessi maturati dalla ritardata modificazione della rendita non sono dovuti, essendo la tardiva rettificazione ascrivibile esclusivamente al contegno dell'Amministrazione finanziaria.

≈

ACCISE – Energia Elettrica – Prelievo abusivo – Sanzioni – Quantificazione – Criteri – Presunzione – Onere della prova contraria – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. III (Presidente: Bray – Relatore: Federici). Sent. n.724 dell'11 aprile 2019

In caso di energia elettrica abusivamente prelevata, la sanzione afferente la relativa accisa sul consumo è legittimamente rapportata proporzionalmente ai consumi e, dunque, all'imposta evasa, commisurata a partire dal periodo di cessazione del rapporto contrattuale con il fornitore e considerando la prosecuzione dell'attività commerciale nei locali serviti e tale dato obiettivo costituisce valido elemento presuntivo che soddisfa i criteri di formazione della prova, senza che sia necessario enucleare, nel verbale di accertamento, gli elementi concreti per la quantificazione dell'imposta (ad esempio strumenti necessari all'attività commerciale). La prova contraria a tale presunzione incombe sul contribuente.

≈

DIRITTI DOGANALI – Diritti di licenza (c.d. "royalties") – Daziabilità – Presupposti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIII (Pres. De Bari – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3664 del 27 dicembre 2018

In tema di diritti doganali, i diritti di licenza del marchio (c.d. "royalties") non devono essere assoggettati in ogni caso a tassazione daziaria giacché essi rappresentano componenti del valore in dogana soltanto se indissolubilmente legati al prodotto importato. I suddetti diritti, infatti, se non sono compresi nel prezzo della merce importata, devono essere inclusi nel valore doganale solo nel caso in cui compratore sia tenuto a pagarli come condizione per la vendita delle merci ovvero se il loro mancato pagamento rappresenti un ostacolo alla fornitura delle stesse merci. Al contrario, nel caso in cui il buon esito dell'acquisto del prodotto estero non sia subordinato obbligatoriamente al pagamento dei diritti di licenza, gli stessi non

dovranno essere aggiunti al prezzo di acquisto ai fini della determinazione del valore di dogana della merce. Ai fini della daziabilità, pertanto, è necessario verificare l'esistenza di un potere di controllo anche indiretto (diverso da quello di qualità ed un potere di costrizione ed orientamento) del titolare del marchio nei confronti del produttore/fornitore, poiché solo in tale caso ricorre il requisito della "condizione alla vendita".

≈

ACCISE – Agevolazioni – Autoconsumo – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 2661 del 4 settembre 2018

Per fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 52 Testo Unico sulle Accise è necessario che l'autoproduttore dell'energia elettrica sia anche il suo integrale consumatore mentre non è agevolata quella parte di energia elettrica che viene prodotta e venduta a consumatori diversi pur trattandosi di aziende consorziate; né è applicabile l'analoga normativa prevista con riguardo all'addizionale locale sull'energia elettrica. Ne deriva che, in tal caso, il produttore assume la veste di fornitore obbligato ai conseguenti adempimenti fiscali con il pagamento dell'accisa sull'energia fornita a terzi.

≈

DAZI DOGANALI – Classificazione delle merci – Affidamento sulla classificazione utilizzata in precedenti importazioni – Identità delle merci – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1949 dell'11 giugno 2018

Lo sdoganamento di merci da parte dello stesso importatore, supposte identiche in quanto aventi la medesima classificazione doganale, non costituisce prova dell'identità delle merci in assenza di accertamento da laboratorio concernente i relativi componenti chimici e le relative percentuali.

≈

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Impugnazione simultanea – Ammontare – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXVI (Presidente: Dinapoli – Relatore: Diliso). Sent. n. 2428 del 4 settembre 2019

*L'impiego del termine "lite", di cui al comma 3-*bis *dell'articolo 14 D.P.R. 115/02, impone di stimare l'ammontare del C.U.T., in presenza di una impugnazione simultanea di più atti impositivi all'interno del medesimo processo, con riferimento all'ammontare del tributo preteso a mezzo di ciascuno degli atti impositivi, delibati nel simultaneus processus. Nel consegue che, in questo caso, che le cause e le domande restano molteplici e distinte; l'impugnazione di più atti impositivi con il medesimo ricorso genera un processo che contiene tante domande e tante cause quanti sono gli atti impugnati. Il contributo unificato, pertanto, andrà computato in riferimento a ciascuna delle domande avanzate con l'impugnazione di ciascuno degli avvisi impugnati.*

≈

CONTRIBUTO UNIFICATO – Impugnazione iscrizione ipoteca – Contestazione notifica delle cartelle di pagamento presupposte – Determinazione del contributo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 823 del 13 marzo 2018

Nell'ipotesi in cui, con ricorso diretto all'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, si faccia valere la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, il contributo tributario unificato è dovuto per ogni singola cartella in quanto la mancata notifica delle stesse costituisce una censura avverso tali atti che vanno, quindi, considerati, limitatamente a tale aspetto, come autonomamente impugnati dinanzi al giudice tributario.

≈

CONTRIBUTO UNIFICATO – Invito al pagamento – Natura sanzionatoria – Non sussiste – Natura accertativa – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Urbano – Relatore: Romita). Sent. n. 1620 del 23 gennaio 2018

L'invito al pagamento del contributo unificato non può ritenersi equiparabile all'atto di contestazione di cui all'art. 16, d.lgs. 472/97, il quale disciplina le sanzioni amministrative e accessorie applicabili dall'Ufficio competente all'accertamento dei tributi cui le violazioni si riferiscono. L'avviso di regolarizzazione del contributo unificato è invece qualificabile alla stregua di un avviso di accertamento impugnabile ex art. 19, d.lgs. 546/92 poiché espressivo di una puntuale pretesa impositiva.

≈

IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI – Soggettività passiva – Concessione amministrativa – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 455 del 15 febbraio 2018

L'art. 3 del D.lgs. 504/1998, prevedendo che i soggetti passivi dell'imposta unica siano coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi prognostici e le scommesse, non ha evidentemente considerato la sussistenza del rapporto concessorio quale presupposto imprescindibile per l'imponibilità. Sussiste, quindi, la soggettività passiva anche nel caso in cui l'attività di gestione delle scommesse avvenga al di fuori di un rapporto concessorio, non potendosi ammettere che la violazione della disciplina amministrativa dell'attività relativa alla gestione delle scommesse, che assoggetta gli esercenti ad un regime concessorio, si risolva, per l'autore della violazione, in un vantaggio in termini di esenzione dall'imposta unica sulle scommesse. L'operatore privo di concessione e autorizzazione, anche se svolge l'attività per conto di terzi, realizza o concorre a realizzare un'attività di scommesse e deve, pertanto, essere sottoposto all'imposta unica.

≈

IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI – Raccoglitore delle scommesse italiano per conto di soggetto non residente – Capacità contributiva – Soggettività passiva – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 95 del 18 gennaio 2018

Il soggetto residente che raccoglie scommesse sul territorio italiano non può ritenersi un mero tramite dell'attività svolta ma è, di fatto, un soggetto che rende possibile in Italia la raccolta di scommesse da parte di terzi non residenti non autorizzati; alla circostanza che ricorra una stretta integrazione funzionale dei due soggetti nella produzione del reddito prodotto in Italia tramite l'attività ivi svolta corrisponde il pieno rispetto dell'art. 53 della Costituzione.

≈

IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI – Princìpi europei di libertà di prestazione dei servizi e di parità di trattamento – Controlimiti nazionali – Prevalenza del rispetto dei

princìpi di ordine pubblico e di condivisa moralità di divieto del gioco d'azzardo in Italia – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 94 del 18 gennaio 2018

È infondata la richiesta di disapplicazione della normativa italiana sulla tassazione dei concorsi pronostici e delle scommesse perché in contrasto con i princìpi europei di libertà di prestazione dei servizi e di parità di trattamento, posto che l'immediata applicazione della normativa comunitaria è impedita dai controlimiti nazionali quali i princìpi di ordine pubblico e di condivisa moralità di divieto del gioco d'azzardo, tranne nei casi e nei luoghi autorizzati dalla legge e sottoposti allo stretto controllo dello Stato.

–•–

Tributi locali

Tributi locali

IMU – Acquisizione immobile per usucapione – Presupposto impositivo – Decorre dal termine finale – Sentenza accertativa – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: Tosi). Sent. n. 2058 del 5 novembre 2019

In tema di assoggettamento ad IMU di immobile acquisito per usucapione, la proprietà del bene si considera acquisito ai fini tributari con il maturare del termine finale dell'usucapione, senza necessità di attendere la sentenza accertativa, sicché l'usucapiente deve versare il tributo da quel momento, mentre il precedente proprietario non è più tenuto a versarlo dal medesimo momento.

≈

ICI – Immobili di proprietà di società non commerciale – Concessione in comodato gratuito ad Associazione Sportiva Dilettantistica per finalità di pubblico interesse – Utilizzazione indiretta – Esenzione – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: Tosi). Sent. n. 2051 del 5 novembre 2019

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI}, l'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, co. 1 lett. i), del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, prevista in favore degli enti anche privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali, esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculia-

ri che non siano produttive di reddito, sicché l'esenzione non spetta nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse (fattispecie relativa ad immobili concessi in comodato gratuito ad Associazione Sportiva Dilettantistica e destinati ad avio/eliosuperficie).

≈

ICI – Abitazione principale – Coniugi non legalmente separati – Residenze anagrafiche diverse – Esenzione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 2446 del 6 settembre 2019

Nel caso di componenti del medesimo nucleo familiare che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel medesimo territorio comunale, le agevolazioni tributarie introdotte dall'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008, di esenzione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, non possono che trovare applicazione per un solo immobile. In presenza di una famiglia cosiddetta "spaccata", non separata legalmente ma con due distinte residenze anagrafiche all'interno dello stesso comune, il coniuge che ha deciso di vivere da solo, altrove dall'abitazione principale, non può godere anch'esso dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili; in caso contrario, ne deriverebbe l'illogica conseguenza che il medesimo nucleo familiare usufruirebbe di una doppia esenzione, per doppia abitazione principale.

≈

ICI – Fondazione senza scopo di lucro – Immobile uso pubblico – Locazione – Esenzione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Pontassuglia). Sent. n. 1592 del 20 maggio 2019

Nelle ipotesi di locazione del bene da parte di una fondazione senza scopo di lucro ad altro ente, viene meno la condizione necessaria per l'applicabilità dell'esenzione ICI non tanto per la mancata coincidenza tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore del bene, quanto perché il bene viene utilizzato dal possessore per una finalità economica produttiva di reddito e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

≈

IMU – Bene di proprietà della ASL – Utilizzazione indiretta dell'immobile da parte di un IRCCS in comodato gratuito – Esenzione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 1350 del 2 maggio 2019

In tema di IMU, ricorrono le condizioni per l'operatività dell'esenzione anche nel caso di utilizzazione indiretta dell'immobile qualora la ASL abbia ceduto in comodato gratuito, e non in locazione onerosa, l'immobile ad un ente non commerciale utilizzatore, che svolga nell'immobile un'attività sanitaria analoga a quella che vi avrebbe svolto la ASL e tra i due enti esista un rapporto di strumentalità, come nel caso di un istituto oncologico che svolge l'attività sanitaria di competenza della ASL unitamente all'attività di ricerca.

≈

ICI – Immobili Pubblici confluiti in fondi immobiliari gestiti da Società di Gestione del Risparmio – Soggettività passiva – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 3675 del 27 dicembre 2018

Ai fini della soggettività passiva ICI, è onere della società di gestione dei risparmi (SGR) e non dell'ente impositore imputare il carico fiscale a ciascuno dei Fondi immobiliari gestiti.

≈

ICI – Aree fabbricabili – Potenzialità edificatorie – Sussistenza di vincoli e destinazioni urbanistiche – Valore dell'area – Incidenza della potenzialità edificatoria

Tributi Locali – ICI – Aree fabbricabili – Valore in comune commercio – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 3463 del 30 novembre 2018

In tema di ICI relativa alle aree fabbricabili, per la determinazione della base imponibile, deve essere valutata attentamente la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie in quanto la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano in concreto l'edificabilità, pur

non sottraendo l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, incide sulla valutazione del relativo valore e, conseguentemente, della base imponibile, tenendo conto che la sussistenza di determinati vincoli può rendere, di fatto, non edificabile.

Per la determinazione della base imponibile ICI delle aree fabbricabili deve essere considerato il valore in comune commercio che deve essere determinato in concreto alla luce della possibilità di commercializzare il bene in relazione alla sussistenza di piani attuativi, di vincoli di destinazione o limitazioni d'uso, da cui si può ricavare il parametro di stima e di valore, anche tenendo presente il quadro economico generale e la sussistenza, o meno, di precedenti transazioni.

≈

ICI – Aree fabbricabili – Base imponibile – Determinazione del valore venale sulla base di confronto con atti di compravendita di aree similari – Obbligo di verifica della medesima potenzialità edificatoria – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 2798 del 24 settembre 2018

Per la determinazione del valore ai fini ICI delle aree fabbricabili è illegittimo il riferimento ai corrispettivi indicati in atti di compravendita di aree confinanti o similari operato dal Comune,
prelievo fiscale sul terreno e sull'immobile essendo necessario che l'Ente pubblico verifichi preliminarmente che le aree da valutare abbiano la medesima potenzialità edificatoria di quelle prese come parametro di riferimento.

≈

ICI – Esistenza vincolo di destinazione urbanistica – Presupposto edificabilità – Non sussiste – Potenzialità edificatoria – Non rileva

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 2492 del 1agosto 2018

L'area concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (nel caso di specie destinata a parcheggio) non è "fabbricabile" dato che la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. In tale fattispecie, difettando il presuppo-

sto della edificabilità del terreno e allo scopo di evitare il doppio edificato, la tassazione ai fini ICI è assolta dalle unità immobiliari realizzate sul suolo per il quale il Comune ha già rilasciato il permesso di costruzione.

≈

ICI – Accertamento – Termine di decadenza – Dichiarazione infedele – Decorrenza del termine dalla dichiarazione correttiva – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1970 del 18 giugno 2018

In tema di accertamento ICI, il termine quinquennale di decadenza decorre dalla data di versamento ovvero, in caso di dichiarazione infedele, dalla data della presentazione della dichiarazione correttiva/integrativa.

≈

ICI – Ente regionale – Acquisizione di immobili – Automatica destinazione a compiti istituzionali – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1149 del 9 aprile 2018

In tema di ICI, la finalità di interesse pubblico che caratterizza i compiti istituzionali della Regione non consiste nella mera acquisizione degli immobili nel proprio patrimonio a seguito di dismissione da parte dell'ex Ersap non essendovi alcuna corrispondenza concreta tra l'astratta acquisizione dei beni e la loro destinazione a compiti istituzionali; tanto più se detti beni sono censiti catastalmente come abitazione di tipo economico, stalla, scuderia, autorimessa e civile abitazione (A2, C6, C2), non rientranti certamente nei compiti istituzionali pubblici.

≈

ICI – Associazioni sportive, ricreative, culturali – Svolgimento di attività commerciale non esclusiva – Esenzione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente Ingusci – Relatore: Memmo). Sent. n. 1140 del 9 aprile 2018

L'esenzione dal pagamento dell'Ici riconosciuta alle associazioni sportive, ricreative e culturali, nei cui locali si svolgono anche attività commerciali, non spetta nell'ipotesi in cui l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività commerciale e non, invece, nei casi in cui lo svolgimento di essa attività sia solo parziale.

≈

ICI – Area edificabile – Base imponibile– Determinazione del valore venale – Ripartizione dell'onere della prova – Acquiescenza per annualità successiva – Rilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi) – Sent. n. 906 del 19 marzo 2018

Ai fini ICI, la valutazione dell'area spetta al Comune tenuto conto delle diverse variabili, in primis la potenzialità edificatoria dell'area, mentre è onere del contribuente dimostrare l'incongruità del valore del bene così determinato. In particolare, va ritenuta congrua la valutazione fondata su dati di provenienza neutrale, come le perizie di stima redatte dall'Agenzia delle entrate, ancor più ove il contribuente abbia prestato acquiescenza verso gli analoghi avvisi di accertamento relativi alle annualità successive.

≈

ICI – Agevolazioni – Catasto fabbricati – Ruralità – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 454 del 15 febbraio 2018

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni ICI previste per gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, occorre verificare l'effettivo accatastamento di tali costruzioni nella categoria appropriata (A/6 O D/10), con esplicita specificazione della qualifica di ruralità.

≈

ICI – Esenzione prima casa – Immobile diverso da abitazione –Assegnazione coniuge in regime separazione legale – Prevalenza sostanza sulla forma – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Gentile). Sent. n. 178 del 24 gennaio 2018

Ai fini dell'esenzione dalla corresponsione dell'Ici a seguito di beneficio prima casa, la decisione dell'autorità giudiziaria di assegnazione dell'immobile diverso da abitazione al coniuge separato con prole ma adibito di fatto ad uso abitativo prevale rispetto al classamento catastale. Pertanto, dovendo avere preminenza il dato sostanziale soggettivo rispetto a quello meramente formale oggettivo, qual è il classamento catastale, è ammissibile l'esenzione per beneficio prima casa.

≈

TOSAP – Parcheggio autoveicoli – Presupposto impositivo – Sottrazione suolo pubblico – Carenza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 1245 del 16 aprile 2018

In materia di TOSAP, fatta salva l'ipotesi di una diversa volontà pattizia ovvero l'ammissibile alternatività del canone rispetto alla tassa, nel caso in cui il Comune destini una area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, a parcheggio di autoveicoli in concessione a società privata, occorre accertare in concreto se la società occupi l'area sottraendola all'uso pubblico, integrando così il presupposto della tassa ovvero se ad essa sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal Comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso, l'area in questione.

≈

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Mezzo pubblicitario ex art. 17, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 – Pluralità supporti pubblicitari – Univocità del contenuto del messaggio – Tassazione plurima – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3069 del 10 ottobre 2018

La pubblicità effettuata per mezzo di molteplici pannelli collocati in stretta connessione e che rivolgono, tuttavia, alla clientela messaggi omogenei e senza soluzione di continuità realizzano, in realtà, un unico presupposto impositivo. Infatti, il "mezzo pubblicitario" di cui all'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 507/93 deve essere considerato unico sul presupposto per cui "identico" è il contenuto dei messaggi promozionali.

≈

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Presupposto impositivo – Disponibilità dell'impianto – Rilevanza

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente: Grillo – Relatore: Carcano). Sent. n. 3082 del 18 dicembre 2018

Posto che, a mente dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso cui viene diffuso il messaggio pubblicitario, il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è l'esistenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, ma la disponibilità dell'impianto pubblicitario. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il carattere abusivo dell'impianto non determina il venir meno della pretesa tributaria in capo all'utilizzatore.

≈

CONTRIBUTI CONSORZI BONIFICA – Attività di bonifica – Piano di classifica approvato dalla competente autorità – Beneficio fondiario – Onere della prova a carico del consorzio di bonifica – Non sussiste – Fondi del consorziato – Vantaggio – Presunzione relativa – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Dima – Relatore: Di Carlo) Sent. n. 1955 del 19 giugno 2019

Il Piano di classifica così come approvato dalla Regione Puglia e in ossequio alle leggi regionali nn. 12/2011 e 4/2012, individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica con conseguente definizione del perimetro di contribuenza. La sua esistenza esonera, di per sé, il consorzio di bonifica dalla dimostrazione del beneficio fondiario diretto e immediato, fruito dagli immobili per i quali si chiede la contribuzione. È, tuttavia, consentita la prova contraria da parte del contribuente, sul quale incombe l'onere di dimostrare uno specifico fatto positivo contrario al presunto intervento consortile anche attraverso l'utilizzo di presunzioni da cui è desumibile il fatto negativo consistente nell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico sui propri fondi.

≈

CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA – Presenza di rete di canali per evitare alluvioni e ristagni d'acqua – Presupposto – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. N. 1359 del 3 maggio 2019

In temi di contributi ai consorzi di bonifica, l'ubicazione della particella fondiaria all'interno del perimetro di contribuenza, ove sia presente una rete di canali consorziali diretta ad evitare alluvioni e ristagni di acqua, comporta un beneficio idraulico e, quindi, la debenza del contributo.

≈

CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA – Obbligo di contribuzione per i proprietari consorziati – Manutenzione degli impianti irrigui – Beneficio ritratto dall'attività del Consorzio – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 440 del 20 febbraio 2019

In tema di contributi consortili, il beneficio oggetto dell'imposizione risiede nel vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica riguardante, tra l'altro, la disponibilità irrigua e può essere agevolmente desunto dal sollecito di pagamento ove si menziona la contribuzione per la manutenzione degli impianti irrigui. Spetta al contribuente contestare in modo puntuale e specifico che il proprio fondo non benefici della possibilità di avvalersi degli impianti irrigui consorziali nonché l'inclusione del proprio fondo nel piano di classifica.

≈

CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA – Impugnazione avviso di sollecito preceduto da avviso bonario – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1985 del 20 giugno 2018

In tema di contributi consortili di bonifica, è inammissibile l'impugnazione dell'avviso di sollecito preceduto dall'avviso bonario autonomamente impugnato in quanto viola il divieto del "ne bis in idem" costituendo, altresì, un provvedimento non impugnabile perché puramente sollecitativo.

≈

CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA – Motivazione – Difetto – Impossibilità verifica calcolo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3501 del 10 dicembre 2018

Anche la motivazione dei solleciti di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare un necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
In particolare, in materia di contributi di bonifica e miglioramento fondiario, per la legittimità dell'atto di pagamento, devono essere indicati in motivazione il piano di classificazione dei terreni e gli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale con la quale

è stato approvato il detto piano di classificazione, al fine di consentire al contribuente di verificare la legittimità del calcolo del contributo operato dal Consorzio di bonifica.

≈

TASSA AUTO – Autovettura cointestata – Esenzione per invalidità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Ancona). Sent. n. 497 del 15 febbraio 2018

L'agevolazione dell'esenzione dal bollo è limitata solo alle autovetture intestate al disabile se titolare di reddito proprio ovvero al familiare possessore di reddito di cui il disabile risulti a carico. L'auto cointestata, anche se il secondo cointestatario è il disabile, non comporta automaticamente il diritto all'esenzione.

–•–

Indice

Indice

Salvatore Romanazzi

Direttore della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia

Presentazione del Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia

. . . . . .pag. 7

Autori dei contributi dottrinali

Michele Ancona

Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia – Direttore del Massimario

La prevedibilità delle decisioni tributarie

. . . . . .pag. 9

Mario Aulenta

Docente di Diritto Tributario e di Contabilità di Stato, Università di Bari

I beni ambientali comuni e l'attuale stato del dibattito sui tributi ambientali

. . . . . .pag. 13

Saverio Belviso

Docente di Fiscalità d'Impresa, L.U.M.

Accertamenti standardizzati del reddito

. . . . . .pag. 21

Mario Cardillo

Professore associato di Diritto Tributario, Università di Foggia

Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell'imposta patrimoniale

. . . . . .pag. 25

Gianluca Selicato

Professore Aggregato di Diritto Tributario, Università di Bari

Verso una 'riforma' della giustizia tributaria

. . . . . .pag. 33

Ennio Attilio Sepe

Garante del Contribuente per la Puglia

Il contraddittorio preventivo: una occasione mancata – Il principio immanente del giusto procedimento

. . . . . .pag. 39

Antonio Felice Uricchio

Presidente Anvur – Ordinario di Diritto Tributario, Università di Bari

Giorgio Tesoro, Achille Donato Giannini, Nicola d'Amati: i giganti della scuola giuridico finanziaria barese

. . . . . .pag. 49

Accertamento tributario

ACCERTAMENTO – Credito risultante dalla dichiarazione – Determinazione della base imponibile – Ruolo ex articolo 36-*bis* d.P.R. 600/73 – Esclusione – Avviso di rettifica o avviso di accertamento – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 3194 del 2 dicembre 2019

. . . . . .pag. 61

ACCERTAMENTO – Società Sportive Dilettantistiche – Amministratore pro tempore – Responsabilità solidale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. XXIV (Presidente: Marrese – Relatore: Leuci). Sent. n. 3088 del 21 novembre 2019

. . . . . .pag. 61

ACCERTAMENTO – Indagini finanziarie – Dichiarazione di terzi resa da un corrispondente commerciale – Natura di presunzione qualificata – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. XXIV (Presidente: Bracciale – Relatore: Leuci). Sent. n. 3005 del 11 novembre 2019

. . . . . .pag. 62

ACCERTAMENTO – Cessazione di s.r.l. – Mancato pagamento delle imposte in capo alla società – Arricchimento da parte dei soci – Responsabilità – Sussiste – Onere della prova – Incombe sull'Amministrazione finanziaria

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2000 del 24 giugno 2019

. . . . . .pag. 62

ACCERTAMENTO – Studi di settore – Utilizzo di più autovetture – Visura storica A.C.I. – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente: Dima – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1956 del 19 giugno 2019

. . . . . .pag. 62

ACCERTAMENTO – Benefici prima casa – Alienazione prima del quinquennio – Acquisto nuda proprietà di altro immobile gravato da diritto di abitazione – Decadenza – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: D'Ascoli – Relatore: La Cava). Sent. n. 522 del 14 giugno 2019

. . . . . .pag. 63

ACCERTAMENTO – Notizia di reato strumentale – Contestazione del contribuente – Obbligo del giudice di effettuare la cd "prognosi postuma" – Sussiste – Onore della prova – A carico dell'A.F. – Sussiste

ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini – Funzione afflittivo/punitiva – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Romita). Sent. n. 1833 del 10 giugno 2019

. . . . . .pag. 63

ACCERTAMENTO – A "tavolino" – Contraddittorio preventivo – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Pecoriello – Relatore: Morlacco). Sent. n. 489 del 7 giugno 2019

. . . . . .pag. 64

ACCERTAMENTO – Reddito d'impresa – Discrepanza tra entrate e uscite – Sufficienza – Onere della prova contraria – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: Labianca). Sent. n. 407 del 17 maggio 2019

. . . . . .pag. 64

ACCERTAMENTO – Accesso domiciliare – Autorizzazione del Procuratore della Repubblica – Illegittimità – Conseguenze

ACCERTAMENTO – Accesso domiciliare – Autorizzazione del Procuratore della Repubblica – Presupposti

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: Labianca). Sent. n. 402 del 17 maggio 2019

. . . . . .pag. 64

ACCERTAMENTO – Termini – Raddoppio – Società a responsabilità limitata – Estensione in capo ai soci – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Stragapede). Sent. n. 1473 del 9 maggio 2019

. . . . . .pag. 65

ACCERTAMENTO – Società di fatto – Requisiti – Esteriorizzazione del vincolo sociale – Rilevanza – Sussiste

Accertamento – Disposizioni antielusive – Requisiti – Assenza di valide ragioni economiche – Disconoscimento vantaggi tributari – Annualità oggetto di verifica anteriore alle operazioni elusive – Applicazione retroattiva – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo) Sent. n. 1354 del 2 maggio 2019

. . . . . .pag. 66

ACCERTAMENTO – Invito all'adesione con indicazione delle aliquote d'imposta applicate – Successivo accertamento – Mancata indicazione delle aliquote – Nullità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo) Sent. n. 928 del 26 marzo 2019

. . . . . .pag. 67

ACCERTAMENTO – Metodo induttivo – Rimanenze di magazzino in aumento – Giacenza di merci superiore ai ricavi dichiarati – Antieconomicità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Ingusci). Sent. n. 594 del 1 marzo 2019

. . . . . .pag. 67

ACCERTAMENTO – Società estinta ante 13.12.2014 – Postergazione della cessazione ai fini fiscali – Insussistenza – Carenza di legittimazione – Sussiste – Successione degli ex soci

ACCERTAMENTO – Imposte Dirette – Redditi di capitale – Ristretta base societaria – Presunzioni – Difesa del socio –Legittimazione – Sussiste

ACCERTAMENTO – Metodo induttivo – Percentuali di ricarico – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Merra). Sent. n. 344 dell'8 febbraio 2019

. . . . . .pag. 67

ACCERTAMENTO – Con adesione – Pagamento rateale – Ritardato pagamento della prima rata – Lieve inadempimento – Efficacia del termine art. 15-*ter* del d.p.r. n. 602/1973 ante tempus – Non sussiste – Perfezionamento dell'adesione e conservazione dei benefici dell'agevolazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo. Sent. n. 212 del 29 gennaio 2019

. . . . . .pag. 68

ACCERTAMENTO – Iva – Contraddittorio preventivo – Omessa attivazione – Produzione in giudizio dei registri – Fondatezza delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto allegare nella fase amministrativa – Nullità del provvedimento – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 3672 del 27 dicembre 2018

. . . . . .pag. 69

ACCERTAMENTO – Ires – Finanziamento infruttifero soci – Fittizietà operazioni – Prova – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Toriello). Sent. n. 3666 del 27 dicembre 2018

. . . . . .pag. 69

ACCERTAMENTO – Mediazione – Proposta dell'Ufficio – Mancata accettazione – Vincolatività – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 3547 del 12 dicembre 2018

. . . . . .pag. 70

ACCERTAMENTO – Analitico induttivo – Compravendita immobiliari di cosa futura – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 3482 del 10 dicembre 2018

. . . . . .pag. 70

ACCERTAMENTO – Contraddittorio preventivo — Omissione – C.d. prova di resistenza – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Cazzolla). Sent. n. 3248 del 6 novembre 2018

. . . . . .pag. 70

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed IVA – Indagini bancarie – Onere della prova – Prova contraria precisa e puntuale – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 3293 del 13 novembre 2018

. . . . . .pag. 71

ACCERTAMENTO– Imposte Dirette – Contraddittorio preventivo – Necessità – Non sussiste

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed iva – Accertamento – Indagine bancaria – Scrittura privata in contrasto con risultanze atto pubblico – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Toriello). Sent. n. 3164 del 30 ottobre 2018

. . . . . .pag. 71

ACCERTAMENTO – Avviso – Delega sottoscrizione – Requisiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 3100 del 16 ottobre 2018

. . . . . .pag. 72

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi ed Iva – Termini – Raddoppio – Art. 2, c. 3, d.Lgs. 128/15 – Socio – Conoscenza del pvc emesso nei confronti della società successiva al decorso del termine ordinario – Insufficienza – Notifica alla società – Irrilevanza

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi ed Iva – Sottoscrizione – Contestazione da parte del contribuente – Prova del potere di firma – Produzione di ordine di servizio privo di indicazione di specifica delega – Insufficienza

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi ed Iva – Motivazione – Accertamento emesso nei confronti di socio di società di persona – Omessa allegazione del richiamato pvc (emesso nei confronti della società) e della distinta delle operazioni finanziarie – Lesione del diritto di difesa – Nullità dell'atto impositivo – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 3098 del 16 ottobre 2018

. . . . . .pag. 72

ACCERTAMENTO – Contraddittorio preventivo – Carenza – Tributi "armonizzati" – Necessità – Enunciazione delle ragioni – Invalidità dell'atto – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VII (Presidente: Bortone – Relatore: Nettis). Sent. n. 2357 del 12 ottobre 2018

. . . . . .pag. 73

ACCERTAMENTO – Indetraibilità iva – Operazioni soggettivamente insistenti – Consapevolezza del cessionario – Elementi oggettivi – Necessità – Sussiste – Operazioni commerciali – Discrezionalità dell'imprenditore – Prova dello schema fraudolento – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2905 dell'1 ottobre 2018

. . . . . .pag. 74

ACCERTAMENTO – Tassazione royalties corrisposte a soggetto estero – Convenzione contro le doppie imposizioni – Requisiti regime agevolato – Onere della prova a carico del contribuente beneficiario – Obbligo esibizione documentale – Sussiste – Irrilevanza del mero rinvio alla convenzione internazionale – Sussiste

ACCERTAMENTO – Territorialità Iva – Cessione intra-extra UE – Non imponibilità – Sussiste – Onere della prova di avvenuta cessione a carico del contribuente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2885 del 27 settembre 2018

. . . . . .pag. 74

ACCERTAMENTO – Presupposti – Prove raccolte nel procedimento penale –Violazione delle regole sulla raccolta – Applicabilità nel procedimento tributario della sanzione di inutilizzabilità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Ventura – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2345 del 23 luglio 2018

. . . . . .pag. 75

ACCERTAMENTO – Motivazione – Valutazione delle osservazioni al PVC – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2334 del 19 luglio 2018

. . . . . .pag. 75

ACCERTAMENTO – Contraddittorio preventivo – Inconfigurabilità di un obbligo generalizzato

ACCERTAMENTO – Induttivo – Omessa produzione di ricavi – Prova contraria – avverse Condizioni meteorologiche – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2188 del 4 luglio 2018

. . . . . .pag. 76

ACCERTAMENTO – Induttivo – Onere della prova – Prova su supporto magnetico – Criterio di riparto

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 2101 del 2 luglio 2018

. . . . . .pag. 76

ACCERTAMENTO – Ici – Agevolazioni ed esclusioni dell'imposta – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1970 del 18 giugno 2018

. . . . . .pag. 77

ACCERTAMENTO – Integrativo – Presupposti – Elementi di novità – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Toriello). Sent. n. 1969 del 18 giugno 2018

. . . . . .pag. 77

ACCERTAMENTO – Bancario – Versamenti non giustificati – Presunzione di corrispondente reddito imponibile non dichiarato – Prova contraria – Modestia degli importi non giustificati – Insufficienza.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore Silvestrini). Sent. n. 1808 del 6 giugno 2018

. . . . . .pag. 78

ACCERTAMENTO – Finanziamento infruttifero da parte dei soci – Effettività del finanziamento – Necessità idonea giustificazione – Sussiste – Onere della prova in capo al socio erogatore – Sussiste – Presunzione di ricavi occulti – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Sardiello – Relatore: Morgese) Sent. n. 1741 del 31 maggio 2018

. . . . . .pag. 78

ACCERTAMENTO – Catastale – Motivazione – Comparazione con altre unità immobiliari similari – Necessità – Indicazione della sola consistenza, categoria e classe – Insufficienza – Integrazione della carente motivazione in sede processuale – Inammissibilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1711 del 29 maggio 2018

. . . . . .pag. 78

ACCERTAMENTO – Motivazione dell'avviso – *Provocatio ad opponendum* – Insufficienza – Ristretta base azionaria – Presunzione di imputazione del maggior reddito accertato – Sussiste

ACCERTAMENTO – Induttivo – Presupposti e quantificazione del reddito – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1673 del 24 maggio 2018

. . . . . .pag. 79

ACCERTAMENTO – Frode carosello – Operazione soggettivamente inesistente – Prova della consapevolezza della fittizietà – Criteri.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 1499 del 15 maggio 2018

. . . . . .pag. 80

ACCERTAMENTO – Società a ristretta base – Presunzione di distribuzione degli utili – Legittimità – Sussiste – Onere della prova contraria – Incombe sul socio

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Mangialardi – Relatore: De Maria). Sent. n. 1472 del 15 maggio 2018

. . . . . .pag. 81

ACCERTAMENTO – Questionario – Finalità meramente informativa – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Mangialardi – Relatore: De Maria). Sent. n. 1469 del 15 maggio 2018

. . . . . .pag. 81

ACCERTAMENTO – Redditometro – Contraddittorio Preventivo – Obbligo – Decorrenza

ACCERTAMENTO – Induttivo – Omessa presentazione dichiarazione – Inversione onere della prova a carico del contribuente – Sussiste

ACCERTAMENTO – Redditometro – Esistenza dei fattori – indice di capacita contributiva – Sufficienza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 1337 del 20 aprile 2018

. . . . . .pag. 81

ACCERTAMENTO – Sintetico – Redditometro – Possesso di auto storiche – Costi di manutenzione – Equiparazione ai veicoli ordinari – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1331 del 20 aprile 2018

. . . . . .pag. 82

ACCERTAMENTO – Ires – Posta di bilancio – Decadenza del termine di accertamento – Ripresa nell'anno successivo – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1086 del 5 aprile 2018

. . . . . .pag. 83

ACCERTAMENTO – Termini – Credito d'imposta esposto in dichiarazione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1046 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 83

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed Iva – Accertamento induttivo – Presupposti

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed Iva – Avviso – Sottoscrizione – Delega – Prova – Incombe sull'ente – Legittimazione sostanziale – Producibilità anche in appello

ACCERTAMENTO – Iva – Avviso – Sottoscrizione – Delega – Art. 42 d.P.R. 600/73 – Inapplicabilità – Conseguenze

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1045 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 83

ACCERTAMENTO – Analitico-induttivo – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1044 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 84

ACCERTAMENTO – Imposte dirette ed Iva – Induttivo – Difesa del contribuente – Risultanze studi di settore – Utilizzabilità – Condizioni

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1043 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 85

ACCERTAMENTO – Cancellazione della società – Efficacia costitutiva – Sussiste – Verifica sulla responsabilità per imposte dell'ex amministratore – Applicazione art. 36 del d.p.r. n. 602/73 – Requisito della effettività della pretesa vantata – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi) Sent. n. 1042 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 85

ACCERTAMENTO – Metodo sintetico da c.d. redditometro – Presunzione relativa – Sussiste – Valorizzazione del reddito di famigliare convivente – Valutazione sui fattori presuntivi di reddito riferiti ai famigliari terzi – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 910 del 19 marzo 2018

. . . . . .pag. 86

ACCERTAMENTO – Irpef – Reddito di capitale – Finanziamento soci – Restituzione – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 902 del 19 marzo 2018

. . . . . .pag. 86

ACCERTAMENTO – Induttivo – Contabilità regolare – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Stragapede). Sent. n. 904 del 19 marzo 2018

. . . . . .pag. 86

ACCERTAMENTO – Sintetico – Redditometro – Residenza secondaria – Rate del mutuo – Incidenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 894 del 15 marzo 2018

. . . . . .pag. 87

ACCERTAMENTO – Irpef – Sintetico – Redditometro – Onere della prova – Incombe sul contribuente – Sussistenza di guadagni straordinari e prelievi bancari – Mancata dimostrazione della loro destinazione – Conseguenze

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 826 del 13 marzo 2018

. . . . . .pag. 87

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi – Analitico-induttivo – Elementi di prova – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi). Sent. n.766 del 6 marzo 2018

. . . . . .pag. 88

ACCERTAMENTO – Operazioni ragionevolmente fittizie – Inversione onere della prova – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 626 del 26 febbraio 2018

. . . . . .pag. 88

ACCERTAMENTO – Rettifica reddito società di capitali – Ristretta base –Utili extracontabili – Attribuzione ai soci – Presunzione – Sussiste – Dichiarazione di fallimento – Verifica annualità antecedenti – Doppia notifica avviso di accertamento sulla società sia al curatore fallimentare sia al socio – Obbligatorietà – Sussiste – Avviso di accertamento notificato solo al Curatore – Definitività – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 530 del 20 febbraio 2018

. . . . . .pag. 88

ACCERTAMENTO – Questionario – Mancata risposta – Clausola esimente di non imputabilità – Notifica al portiere – Mancata ricezione – Prova – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 514 del 19 febbraio 2018

. . . . . .pag. 89

ACCERTAMENTO – Imposte Dirette – Società di capitali a ristretta base – Presunzione di distribuzione utili ai soci – Presunzione legale – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Ancona). Sent. n. 498 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 89

ACCERTAMENTO – Motivazione – Funzione – Enunciazione dei criteri astratti – Sufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 456 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 90

ACCERTAMENTO – Contraddittorio endoprocedimentale – Questionario e p.v.c. – Sufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 455 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 90

ACCERTAMENTO – Motivazione per relationem – Modalità di calcolo di imposta, interessi e sanzioni – Rinvio ad atti presupposti già conosciuti – Sufficienza

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente e Relatore: Bray). Sent. n. 451 del 12 febbraio 2018

. . . . . .pag. 91

ACCERTAMENTO – Società a ristretta base – Partecipazione maggioritaria del socio – Presunzione di percezione del maggior reddito – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 360 del 6 febbraio 2018

. . . . . .pag. 91

ACCERTAMENTO – Termini – Omessa indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti con fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata – Conseguenze

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi). Sent. n. 172 del 24 gennaio 2018

. . . . . .pag. 91

ACCERTAMENTO – Allegazione atti – DD.MM. e Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 115 del 22 gennaio 2018

. . . . . .pag. 92

Disposizioni generali

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Delega di firma – Validità-Criteri

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Prova irritualmente acquisita – Utilizzabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXIV (Presidente: Bracciale – Relatore: Leuci). Sent. n. 2852 del 20 ottobre 2019

. . . . . .pag. 95

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Accertamento – Notificazione – Natura giuridica

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. II (Presidente e Relatore: La Cava). Sent. n. 459 del 29 maggio 2019

. . . . . .pag. 95

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Società di comodo – Interpello disapplicativo – Inammissibilità dell'istanza – Tutela giurisdizionale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1556 del 14 maggio 2019

. . . . . .pag. 96

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Interpello disapplicativo dichiarato inammissibile per genericità della domanda – Impugnabilità – Non sussiste – Provvedimento di diniego di disapplicazione di norme antielusive – Impugnabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1552 del 14 maggio 2019

. . . . . .pag. 96

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Successione ereditaria – Subentro dell'erede – Situazioni pendenti – Ignoranza – Non opponibilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 795 del 18 marzo 2019

. . . . . .pag. 97

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI – Responsabilità patrimoniale del socio – Società cooperativa a responsabilità limitata –

Cancellazione – Somme riscosse a titolo di lavoro dipendente o di socio lavoratore – Assimilabilità al compenso del capitale di rischio – Non sussiste – Aggredibilità per debiti fiscali della società – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Leuci). Sent. n. 622 del 5 marzo 2019

. . . . . .pag. 97

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Accertamento definitivo – Autotutela – Richiesta del contribuente – Interesse di carattere generale – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: D'Ascoli – Relatore: Mascolo). Sent. n. 1610 del 31 dicembre 2018

. . . . . .pag. 98

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Abuso del processo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXIV (Presidente: Marrese – Relatore: Monterisi). Sent. n. 3686 del 27 dicembre 2018

. . . . . .pag. 98

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Rimborso – Ires – Tassazione di gruppo – Credito d'imposta – Rimborso – Società controllata – Legittimazione attiva – Condizioni

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Rimborso – Indicazione del credito nella dichiarazione d'imposta – Termine di prescrizione decennale – Applicabilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3564 del 12 dicembre 2018

. . . . . .pag. 99

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Abuso del diritto – Richiesta chiarimenti – Invito ex art. 32 DPR 600/1973 – Sufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3494 del 10 dicembre 2018

. . . . . .pag. 99

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Responsabilità – Società cooperativa a responsabilità limitata cessata – Responsabilità illimitata dei soci – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 3411 del 26 novembre 2018

. . . . . .pag. 100

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Dichiarazione – Operazioni intercorse con soggetti in Paesi "black list" – Omessa indicazione – Sanzione per violazioni formali

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Galiano). Sent. n. 3202 del 30 ottobre 2018

. . . . . .pag. 100

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Statuto del contribuente – Allegazione del provvedimento richiamato – Vizio dell'atto – Non sussiste

DISPSOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Contraddittorio preventivo – Carenza – Diniego di rimborso – Automatico diritto al rimborso – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VII (Presidente: Bortone – Relatore: Nettis). Sent. n. 2357 del 12 ottobre 2018

. . . . . .pag. 100

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Eredità – Presentazione della dichiarazione del de cuius – Accettazione tacita – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Memmo). Sent. n. 2792 del 21 settembre 2018

. . . . . .pag. 101

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Agevolazioni – Cinque per mille – Ente ecclesiastico destinatario del beneficio – Iscrizione nel registro delle Onlus e comunicazione ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 460/97 – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 2109 del 2 luglio 2018

. . . . . .pag. 101

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Sanzioni amministrative – Violazione formale – Cumulo giuridico – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1973 del 18 giugno 2018

. . . . . .pag. 102

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Statuto del contribuente – Art. 12, c. 2, l. 212/2000 – Accertamento sintetico – Inapplicabilità – Accertamento oltre l'ambito del questionario – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 1337 del 20 aprile 2018

. . . . . .pag. 102

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Domicilio fiscale – Attestazione dei vigili urbani – Sufficienza – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1081 del 5 aprile 2018

. . . . . .pag. 102

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Dichiarazione – Esposizione del credito d'imposta –Accertamento in rettifica – Termine di decadenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1046 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 103

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Sanzioni – Obiettive condizioni di incertezza – Disapplicazione della sanzione – Presupposti – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1045 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 103

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Società di comodo – Onere della prova – Incombe sul contribuente – Contenuto – Generiche crisi di settore – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 825 del 13 marzo 2018

. . . . . .pag. 104

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Antielusive – Disapplicazione – Disciplina – Istanza – Necessità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 623 del 26 febbraio 2018

. . . . . .pag. 104

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Dichiarazione d'imposta – Emendabilità – Dichiarazione integrativa – Irrilevanza – Opponibilità in sede contenziosa – Sussiste – Globalità dell'accertamento – Rispetto del principio di capacità contributiva – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Bari, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 430 del 12 febbraio 2018

. . . . . .pag. 104

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Agevolazioni – Credito di imposta ex l. n. 388/2000 – Avviso di recupero – Termine semestrale avvio dell'investimento – Violazione – Decadenza dall'agevolazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 104 del 18 gennaio 2018

. . . . . .pag. 105

Imposte sui redditi

IRPEF – Redditi fondiari – Applicazione – Criteri

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: De Simone). Sent. n. 600 del 3 luglio 2019

. . . . . .pag. 109

IRPEF – Redditi assimilati al lavoro dipendente – Compensi dei giudici tributari – Corresponsione dopo il 12 gennaio dell'anno successivo – "Ritardo fisiologico" – Esclusione – Tassazione separata – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: De Simone). Sent. n. 598 del 2 luglio 2019

. . . . . .pag. 109

IRPEF – Redditi diversi – Cessione di terreni edificabili – Plusvalenza – Rivalutazione ex l. 448/2001 – Vendita ad un prezzo inferiore – Accertamento – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1476 del 9 maggio 2019

. . . . . .pag. 110

IRPEF – Redditi diversi – Cessione di immobile – Riserva di proprietà – Plusvalenza tassabile – Momento impositivo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Stragapede). Sent. n. 1474 del 9 maggio 2019

. . . . . .pag. 110

IRPEF – Reddito di lavoro autonomo – Notai – Contributi repertoriali – Deducibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 1017 del 1 aprile 2019

. . . . . .pag. 110

IRPEF – Redditi d'impresa – Elementi indiziari – Appunti personali dell'imprenditore – Valenza ai fini del riconoscimento dei costi – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 850 del 18 marzo 2019

. . . . . .pag. 111

IRPEF – Redditi diversi – Inadempimento contrattuale – Penale – Imponibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 188 del 25 gennaio 2019

. . . . . .pag. 111

IRPEF – Mancata percezione di emolumenti – Natura reddituale – Sussiste – Risarcimento "puro" – Natura reddituale – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Buccino – Relatore: Nardelli). Sent. n. 1592 del 20 dicembre 2018

. . . . . .pag. 112

IRPEF – Redditi di capitale – Società a ristretta base – Divieto della presunzione di secondo grado – Violazione – Non sussiste – Specifico accertamento probatorio – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. III (Presidente: Cristino – Relatore: Morlacco). Sent. n. 1573 del 18 dicembre 2018

. . . . . .pag. 112

IRPEF – Redditi fondiari – Determinazione del reddito di fabbricati uso commerciale – Contratto di locazione – Tassazione dei canoni – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 3473 del 4 dicembre 2018

. . . . . .pag. 112

IRPEF – Reddito di impresa – Costi — Spese di sponsorizzazione – Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 – Deducibilità – Condizioni

IRPEF – Reddito di impresa – Costi — Spese di sponsorizzazione – Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 – Antieconomicità – Non sindacabilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3461 del 30 novembre 2018

. . . . . .pag. 113

IRPEF – Reddito di impresa – Applicazione principio di competenza ex art. 109, comma 2, lett. a), Tuir – Operazioni cessione beni – Momento della consegna ovvero spedizione di beni mobili – Sussiste – Rilevanza dell'effetto traslativo della proprietà – Non sussiste

IRPEF – Reddito d'impresa – Royalties corrisposte a soggetto estero – Convenzione contro le doppie imposizioni – Requisiti regime agevolato – Onere della prova a carico del contribuente beneficiario – Obbligo esibizione documentale – Sussiste – Irrilevanza del mero rinvio alla convenzione internazionale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2885 del 27 settembre 2018

. . . . . .pag. 113

IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Attività lavorativa oggettivamente prestata – Presunzione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi). Sent. n. 2776 del 18 settembre 2018

. . . . . .pag. 114

IRPEF – Redditi Diversi – Plusvalenza – Cessione di beni immobili – Costi – Inerenza e accrescimento di valore del bene – Necessità – Interessi su mutuo per acquisto immobile – Deducibilità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 2662 del 4 settembre 2018

. . . . . .pag. 115

IRPEF – Reddito d'impresa – Costi deducibili – Acquisto carburante – Pagamento con carta di credito – Mancata indicazione del chilometraggio sulla scheda carburante – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2198 del 4 luglio 2018

. . . . . .pag. 115

IRPEF – Reddito d'impresa – Oneri deducibili – Sponsorizzazione sportiva – Deducibilità – Effettività dell'operazione – Inerenza – Autonomia negoziale – Antieconomicità – Insindacabilità – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2194 del 4 luglio 2018

. . . . . .pag. 116

IRPEF – Reddito d'impresa – Oneri deducibile – Spese di sponsorizzazione – Associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria – Attività di sponsorizzazione generica o inconsistente – Disconoscimento della deducibilità dei costi – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1951 dell'11 giugno 2018

. . . . . .pag. 116

IRPEF – Reddito d'impresa – Oneri deducibili – Notai – Contributi previdenziali – Contributi repertoriali notarili – Deducibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Toriello). Sent. n. 1201 del 13 aprile 2018

. . . . . .pag. 116

IRPEF – Redditi diversi – Plusvalenza immobiliare – Cessione di area edificabile – Determinazione del valore – Possibilità effettive di costruzione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 898 del 15 marzo 2018

. . . . . .pag. 117

IRPEF – Redditi diversi – Plusvalenza – Vendita immobiliare – Verifica del vincolo pertinenziale – Onere della prova – Contribuente – Sussiste – Risultanze catastali – Valore probatorio vincolante – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Memmo). Sent. n. 500 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 117

IRES – Disavanzo di fusione – Accertamento delle quote di ammortamento – Decadenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. XXIV (Presidente: Marrese – Relatore: Leuci). Sent. n. 3004 del 7 novembre 2019

. . . . . .pag. 118

IRES – Accertamento – Associazione Sportiva Dilettantistica – "Animus sociandi" versus sinallagmaticità degli importi versati – Dichiarazione dei soggetti indicati nel libro soci – Rilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 2040 del 17 giugno 2019

. . . . . .pag. 118

Credito di imposta – Art. 8 l. n. 388/2000 – Agevolazioni per nuovi investimenti in aree svantaggiate – Presupposto – Strumentalità dei beni all'esercizio dell'attività d'impresa – Spese su beni condotti in locazione – Autonomia funzionale del bene acquisito rispetto al bene del terzo – Requisito della strumentalità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo) Sent. n. 1637 del 24 maggio 2019

. . . . . .pag. 118

IRES – Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro – Società di comodo – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1532 del 13 maggio 2019

. . . . . .pag. 119

IRES – Estinzione di società – Debiti tributari rimasti insoddisfatti – Liquidatori – Responsabilità – Limiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1529 del 13 maggio 2019

. . . . . .pag. 119

IRES – Società non operative – Rilascio delle autorizzazioni o licenze – Tempi burocratici – Rilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente: Grillo – Relatore: Iacovone). Sent. n. 32 del 10 gennaio 2019

. . . . . .pag. 120

IRES – Società non operative – Cartella ex articolo 36-*bis* D.P.R. 600/73 – Illegittimità – Sussiste – Emissione di avviso di accertamento – Necessità

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: D'Ascoli – Relatore: Mascolo). Sent. n. 1608 del 31 dicembre 2018

. . . . . .pag. 120

IRES – Società non operative – Mancato interpello – Possibilità di fornire in giudizio la prova per la disapplicazione delle "disposizioni antielusive" – Sussiste

IRES – Accertamento – Delega sottoscrizione avviso accertamento – Requisiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 3100 del 16 ottobre 2018

. . . . . .pag. 120

IRES – Società di comodo – Mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative – Ragioni obiettive e straordinarie – Insussistenza

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VII (Presidente: Bortone – Relatore: Nettis). Sent. n. 2357 del 12 ottobre 2018

. . . . . .pag. 121

IRES – Associazione sportiva dilettantistica – Regime agevolato – Soglie proventi – Imputazione a periodo – Principio di competenza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1835 del 5 giugno 2018

. . . . . .pag. 121

IRES – Società non operative – Causa di esclusione – Non opera per le società neocostituite a seguito di un'operazione di scissione o fusione – Art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 1047 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 122

IRES – Crediti – Allocazione in bilancio – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 905 del 19 marzo 2018

. . . . . .pag. 122

IRES – Accertamento – Società di comodo – Onere della prova – Incombe sul contribuente – Contenuto – Generiche crisi di settore – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 825 del 13 marzo 2018

. . . . . .pag. 122

IRES – Società non operative – Disconoscimento agevolazioni – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 620 del 26 febbraio 2018

. . . . . .pag. 123

Irap

IRAP – Dottore commercialista – Considerevoli compensi a terzi – Attinenza alla professione – Autonoma organizzazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1351 del 2 maggio 2019

. . . . . .pag. 127

IRAP – Attività professionale – Autonoma organizzazione – Studio associato e studio individuale – Prova

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 1879 dell'8 giugno 2018

. . . . . .pag. 127

IRAP – Autonoma organizzazione – Medico convenzionato con il S.S.N. – Lavoratori dipendenti – Esiguità del costo – Soggettività passiva – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3261 del 9 novembre 2018

. . . . . .pag. 127

Iva

IVA – Consorzi – Acquisto di beni strumentali – Connessione con le finalità imprenditoriali specifiche – Detraibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n.1934 del 18 giugno 2019

. . . . . .pag. 131

IVA – Accertamento – Riscontro alle osservazioni del contribuente nel pvc – Insufficienza –Sussiste – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1562 del 14 maggio 2019

. . . . . .pag. 131

IVA – Omessa presentazione del Modello Intra 1-*bis* – Dimostrazione dei presupposti sostanziali di non imponibilità – Violazione meramente formale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 870 del 22 marzo 2019

. . . . . .pag. 132

IVA – Accertamento – Atto di recupero – Compensazioni crediti di imposta ex art. 34 L. n. 388/2000 – Superamento soglia prevista per causa non imputabile al contribuente – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Bari, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3559 del 12 dicembre 2018

. . . . . .pag. 132

IVA – Detrazione – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini Relatore: Daddabbo). Sent. n. 3474 del 4 dicembre 2018

. . . . . .pag. 132

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Effettiva esistenza di rapporti commerciali – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Galiano). Sent. n. 3205 del 30 ottobre 2018

. . . . . .pag. 133

IVA – Rimborso – Richiesta – Termini di decadenza e di prescrizione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 2945 del 2 ottobre 2018

. . . . . .pag. 133

IVA – Accertamento – Territorialità – Cessione intra-extra UE – Non imponibilità – Sussiste – Onere della prova di avvenuta cessione a carico del contribuente – Sussiste – Fattispecie

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2885 del 27 settembre 2018

. . . . . .pag. 133

IVA – Omessa dichiarazione – Violazione meramente formale – Esibizione della contabilità regolarmente tenuta – Credito – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 2822 del 21 settembre 2018

. . . . . .pag. 134

IVA – Variazione base imponibile – Atti tipici – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2808 del 21 settembre 2018

. . . . . .pag. 134

IVA – Triangolazione comunitaria – Non imponibilità – Prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1810 del 6 giugno 2018

. . . . . .pag. 134

IVA – Accertamento – Fattura con descrizione generica dell'operazione – Requisiti richiesti dall'art. 21 del d.p.r. n. 633/72 – Necessitano – Disconoscimento del costo in assenza di documentazione prodotta dal contribuente ed idonea ad attestare l'inerenza dell'operazione – Consegue

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 1607 del 14 maggio 2018

. . . . . .pag. 135

IVA – Prestazioni sanitarie – Certificati medici e relazioni medico– legali attinenti a pratiche assicurative risarcitorie – Esenzione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Ancona). Sent. n. 492 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 136

Notificazioni

NOTIFICAZIONI – Estratto di ruolo – Indicazione della sola data di notifica – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1581 del 20 maggio 2019

. . . . . .pag. 139

NOTIFICAZIONI – Cartella di pagamento – Invio con raccomandata a/r – Relata di notifica – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 938 del 27 marzo 2019

. . . . . .pag. 139

NOTIFICA – A mezzo posta – Affidamento nei termini all'ufficio postale – Successivo smistamento ad altro ufficio – Notifica oltre il termine – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Toriello). Sent. n. 2948 del 2 ottobre 2018

. . . . . .pag. 140

NOTIFICAZIONI – A mezzo di servizio di posta privata – Mancata contestazione della veridicità delle attestazioni – Inesistenza giuridica della notificazione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2344 del 23 luglio 2018

. . . . . .pag. 140

NOTIFICAZIONI – Irreperibilità – Residenza del destinatario nel Comune – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: De Palma). Sent. n. 2116 del 2 luglio 2018

. . . . . .pag. 140

NOTIFICAZIONI – Avviso di accertamento – Associazione non riconosciuta – Estinzione –Notifica al presidente – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1957 dell'11 giugno 2018

. . . . . .pag. 141

NOTIFICAZIONI – A mezzo Pec – Mancata attivazione del processo telematico – Inesistenza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Memmo). Sent. n. 1956 dell'11 giugno 2018

. . . . . .pag. 141

NOTIFICAZIONI – A mezzo del servizio postale – Contenuto del plico – Presunzione *iuris tantum* – Onere della prova – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 1850 del 4 giugno 2018

. . . . . .pag. 141

NOTIFICAZIONI – Raccomandata informativa – Poste private – Regolarità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 1598 del 14 maggio 2018

. . . . . .pag. 142

NOTIFICAZIONI – A mezzo posta – Indeterminabilità della sottoscrizione del messo notificatore – Inesistenza – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1044 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 142

NOTIFICAZIONI – Elenco di trasmissione con timbro postale – Prova della notifica – Idoneità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1043 del 3 aprile 2018

. . . . . .pag. 143

NOTIFICAZIONI – Processo telematico – Prima dell'entrate in vigore – Notifica a mezzo pec – Inesistente ed insuscettibile di sanatoria

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez.VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 892 del 15 marzo 2018

. . . . . .pag. 143

NOTIFICAZIONI – Accertamento – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Impossibilità di esecuzione presso la sede sociale – Criterio sussidiario di cui all'art. 60, lett. e) del DPR n. 600/73 – Notifica al legale rappresentante – Solo in caso di indicazione di quest'ultimo nell'atto

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 453 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 143

NOTIFICAZIONI – Diretta dell'amministrazione finanziaria – Relata di notifica – Necessità – Esclusione

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente e Relatore: Bray). Sent. n. 451 del 12 febbraio 2018

. . . . . .pag. 144

NOTIFICAZIONI – Cartella di pagamento – Principio della scissione soggettiva – Intempestività della raccomandata contenente l'avviso del tentativo di notifica – Invio del dipendente del Concessionario della riscossione – Tardività della notifica – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 359 del 6 febbraio 2018

. . . . . .pag. 144

Processo tributario

PROCESSO – Esecutività della sentenza – Condanna alle spese – Ottemperanza – Limite di diecimila euro previsto dall'articolo 69 D.Lgs. 546/92 – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente e Relatore: Dima). Sent. n. 2837 del 23 ottobre 2019

. . . . . .pag. 147

PROCESSO – Responsabilità aggravata da lite temeraria – Criteri

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. X (Presidente: Di Biase – Relatore: Miccolis). Sent. n. 1985 del 17 ottobre 2019

. . . . . .pag. 147

PROCESSO – Divieto della prova testimoniale – Dichiarazioni di terzi – Utilizzabilità – Sussiste – Valore di elementi indiziari – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Buccino – Relatore: Nardelli). Sent. n. 618 del 5 luglio 2019

. . . . . .pag. 148

PROCESSO – Giudizio di primo grado – Documenti tardivamente depositati – Esaminabilità da parte del giudice di appello – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1950 del 19 giugno 2019

. . . . . .pag. 148

PROCESSO – Giudizio di appello – Cancellazione società ante vigenza L. 175/14 – Notifica accertamento – Illegittimità – Carenza legittimazione attiva società – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1872 dell'11 giugno 2019

. . . . . .pag. 149

PROCESSO – Principio di non contestazione – Principio di specialità del contenzioso tributario – Correlazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: Morlacco – Relatore: Rizzi). Sent. n. 469 del 30 maggio 2019

. . . . . .pag. 149

PROCESSO – Nuove domande, nuove eccezioni ed eccezioni in senso proprio – Nozione e criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Pontassuglia). Sent. n. 1591 del 20 maggio 2019

. . . . . .pag. 149

PROCESSO – Giudizio di rinvio – *Dictum* del giudice di legittimità – Intangibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 1549 del 14 maggio 2019

. . . . . .pag. 150

PROCESSO – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Vizio di ultra petizione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Merra)

Sent. n. 1504 del 9 maggio 2019

. . . . . .pag. 150

PROCESSO – Dispositivo – Motivazione – Appello – Interesse ad impugnare – Inammissibilità – Impugnazione incidentale – Inefficace

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 839 del 18 marzo 2019

. . . . . .pag. 151

PROCESSO – Notifica dell'appello – Prova – Elenco delle raccomandate – Validità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 654 dell'11 marzo 2019

. . . . . .pag. 151

PROCESSO – Atti impugnabili non previsti dall'articolo 19 D.Lgs. 546/92 – Pretesa tributaria definita – Onere della prova – Allegazione integrale dell'invito – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente e Relatore: Ancona). Sent. n. 607 del 4 marzo 2019

. . . . . .pag. 151

PROCESSO – Avviso di trattazione – Difetto di notifica – Malfunzionamento del SIGIT – Nullità della sentenza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 487 del 26 febbraio 2019

. . . . . .pag. 152

PROCESSO – Giudizio di ottemperanza – Modifica normativa ex D.Lgs. 156/2015 – Decorrenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXVIII (Giudice unico: Forleo). Sent. n. 15 del 7 gennaio 2019

. . . . . .pag. 152

PROCESSO – Giudizio di rinvio – Riassunzione – Inerzia dell'organo fallimentare – Legittimazione processuale del fallito – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia. Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore Daddabbo). Sent. n. 3660 del 24 dicembre 2018

. . . . . .pag. 152

PROCESSO – Documento prodotto in copia – Contestazione – Criteri

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Buccino – Relatore: Nardelli). Sent. n. 1542 del 14 dicembre 2018

. . . . . .pag. 153

PROCESSO – Appello – Riesame – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3506 del 10 dicembre 2018

. . . . . .pag. 153

PROCESSO – Termine di impugnazione breve – Notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado prima dell'avvio del processo telematico nella Regione Puglia – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3493 del 10 dicembre 2018

. . . . . .pag. 153

PROCESSO – Disconoscimento autenticità relate – Perentorietà del termine – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIII (Presidente: De Bari – Relatore: Galiano). Sent. n. 3437 del 28 novembre 2018

. . . . . .pag. 154

PROCESSO – Cause relative a diverse annualità – Separazione dei giudizi – Sentenza non definitiva – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 3391 del 23 novembre 2018

. . . . . .pag. 154

PROCESSO – Atti impugnabili – Diniego di autotutela – Atto discrezionale – Impugnabilità – Limiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 3121 del 22 ottobre 2018

. . . . . .pag. 155

PROCESSO – Società non operative – Mancato interpello – Possibilità di fornire in giudizio la prova per la disapplicazione delle "disposizioni antielusive" – Sussiste

PROCESSO – Delega sottoscrizione avviso accertamento – Requisiti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro) Sent. n. 3100 del 16 ottobre 2018

. . . . . .pag. 155

PROCESSO – Notificazioni – Relata – Produzione in copia – Disconoscimento espresso – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 2943 del 2 ottobre 2018

. . . . . .pag. 156

PROCESSO – Motivazione sentenza – Esame da parte dei giudici di I grado della sola questione prevalente sollevata dalla parte – Legittimità – Sussiste

PROCESSO – Prova – Validità dichiarazioni dei terzi – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2886 del 27 settembre 2018

. . . . . .pag. 156

PROCESSO – Litisconsorzio necessario rilevato dalla CTP adita – Appello della sentenza – Riproposizione delle doglianze già sollevate ed eccezione di mancata pronunzia – Contestuale mancata riassunzione – Conseguenze

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 2802 del 24 settembre 2018

. . . . . .pag. 156

PROCESSO – Sentenza – Motivazione – Principi

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 2793 del 24 settembre 2018

. . . . . .pag. 157

PROCESSO – Difensore domiciliatario – Notificazione presso la parte – Irritualità – Nullità relativa – Costituzione del destinatario – Sanatoria

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Pontassuglia). Sent. n. 2541 dell'1 agosto 2018

. . . . . .pag. 157

PROCESSO – Memorie illustrative – Contenuto – Specificazione di motivo già dedotto con il ricorso introduttivo – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2202 del 4 luglio 2018

. . . . . .pag. 158

PROCESSO – Sentenza – Pluralità di ratio decidendi – Idoneità di ciascuna di esse a definire autonomamente la lite – Mancata impugnazione di alcune di esse in appello – Conseguenze: inammissibilità dell'appello per difetto di interesse

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2198 del 4 luglio 2018

. . . . . .pag. 158

PROCESSO – Motivazione della sentenza – Selezione questioni prevalenti – Sufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2188 del 4 luglio 2018

. . . . . .pag. 158

PROCESSO – Termini – Atti impugnabili – Irrituale notifica – Occasionale conoscenza – Impugnabilità

PROCESSO – Parti – Atti della riscossione – Omessa notifica – Ente impositore – Legittimazione Passiva

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: De Palma). Sent. n. 2116 del 2 luglio 2018

. . . . . .pag. 159

PROCESSO – Pignoramento – Notifica atto prodromico – Competenza giudice tributario – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: De Palma) Sent. n. 2111 del 2 luglio 2018

. . . . . .pag. 159

PROCESSO – Contributi consortili di bonifica – Impugnazione avviso di sollecito preceduto da avviso bonario – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1985 del 20 giugno 2018

. . . . . .pag. 160

PROCESSO – Mancata riassunzione del giudizio nei termini – Estinzione del processo – Sussiste – Definitività degli atti impositivi impugnati – Sussiste – Annullamento in autotutela in esecuzione di sentenza favorevole al contribuente – Natura provvisoria – Legittimità emissione di nuova cartella – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona) Sent. n. 1947 dell'11 giugno 2018

. . . . . .pag. 160

PROCESSO – Notifica a mani proprie della sentenza di primo grado presso la sede legale – Legittimità – Sussiste – Elezione di domicilio – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2066 dell'8 giugno 2018

. . . . . .pag. 160

PROCESSO – Appello – Mancanza della indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge – Inammissibilità dell'impugnazione – Non sussiste

PROCESSO – Motivi di ricorso – Eccezione di prescrizione – Genericità – Riferibilità ai soli interessi e sanzioni – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1811 del 6 giugno 2018

. . . . . .pag. 161

PROCESSO – Procura alle liti – Notifica – Termine breve – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 1809 del 6 giugno 2018

. . . . . .pag. 161

PROCESSO – Ricorso con reclamo – Costituzione in giudizio – Termini – Presunto errore di calcolo – Vizio della sentenza – Remissione alla CTP – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 1837 del 5 giugno 2018

. . . . . .pag. 162

PROCESSO –Parte costituita a mezzo di difensore – Notifica della sentenza di primo grado tramite "consegna a mani proprie" – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1334 del 20 aprile 2018

. . . . . .pag. 162

PROCESSO – Appello dell'ufficio – Mera riproposizione dell'accertamento – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 1333 del 20 aprile 2018

. . . . . .pag. 162

PROCESSO – Perizia stragiudiziale – Mancata valutazione da parte del giudice – Motivo di revocazione – Non sussiste – Ricorso per cassazione – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1332 del 20 aprile 2018

. . . . . .pag. 163

PROCESSO – Notificazione cartella di pagamento oltre i termini di decadenza – Legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Non sussiste – Domanda di estromissione dal giudizio – Fondatezza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1330 del 20 aprile 2018

. . . . . .pag. 163

PROCESSO – *Causa petendi* – Mancata indicazione delle norme applicabili – Erronea qualificazione istituto giuridico di riferimento – Potere di riqualificazione del giudice *ex* articolo 113 c.p.c. – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Bracciale – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1208 del 12 aprile 2018

. . . . . .pag. 163

PROCESSO – Tesi dell'Agenzia delle entrate contraria a circolare interna – Lite temeraria – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1150 del 9 aprile 2018

. . . . . .pag. 164

PROCESSO – Poteri del giudice Vizio di ultrapetizione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Leuci – Relatore: De Maria). Sent. n. 901 del 19 marzo 2018

. . . . . .pag. 164

PROCESSO – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – Giudizio tributario pendente in Cassazione – Autorizzazione a proporre querela di falso – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ventura – Relatore: Maggiore). Sent. n. 700 del 2 marzo 2018

. . . . . .pag. 165

PROCESSO – Litisconsorzio – Intervento volontario in attesa dell'ordine del giudice – Tardività – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ventura – Relatore: Maggiore). Sent. n. 699 del 2 marzo 2018

. . . . . .pag. 165

PROCESSO – C.d. efficacia esterna del giudicato – Presupposto impositivo – Imposte periodiche – Sostanziale autonomia atti impugnati – Sussiste – Valore *extra litem* della soluzione di questioni di fatto o di diritto – Elementi identici ed immutati – Sussiste – Recuperi su poste variabili in diverse annualità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona. Sent. n. 650 del 1 marzo 2018

. . . . . .pag. 165

PROCESSO – Prova nel processo penale – Perquisizione abitazione privata – Analogia con l'accesso in luoghi privati dei pubblici funzionari – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Stragapede). Sent. n. 624 del 26 febbraio 2018

. . . . . .pag. 166

PROCESSO – Appello – Specificità dei motivi – Riproposizione dei motivi di ricorso – Inammissibilità'

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 623 del 26 febbraio 2018

. . . . . .pag. 166

PROCESSO – Disconoscimento della firma sul contratto di locazione – Istanza di verificazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro). Sent. n. 533 del 20 febbraio 2018

. . . . . .pag. 166

PROCESSO – Dichiarazione di non debenza della pretesa – Mancanza di sgravio – Spese di giudizio – Condanna – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 502 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 167

PROCESSO – Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione – Cessata materia del contendere ex art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 – Spese giudizio – Compensazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 113 del 22 gennaio 2018

. . . . . .pag. 167

PROCESSO – Giudizio di ottemperanza – Mancato ordine di prestazione di idonea garanzia –Immediata esecutività – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e relatore: Silvestrini). Sent. n. 112 del 22 gennaio 2018

. . . . . .pag. 167

PROCESSO – Giudizio di ottemperanza – Sentenza anteriore alla riforma introdotta con d.lgs. n. 156/2015 – Applicazione del principio *tempus regit actum* – Sussiste – Esecuzione coattiva della sentenza di condanna – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 111 del 22 gennaio 2018

. . . . . .pag. 168

PROCESSO – Legale rappresentante ricorrente – Requisito validità ricorso introduttivo – Sussiste – Omessa indicazione – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 110 del 22 gennaio 2018

. . . . . .pag. 168

Riscossione

RISCOSSIONE – Misure cautelari — Iscrizione nell'elenco dei beni ammortizzabili – Fermo amministrativo su auto aziendale – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 2443 del 6 settembre 2019

. . . . . .pag. 173

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Correzione a mezzo pec – Contraddittorietà – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Leuci). Sent. n. 1584 del 20 maggio 2019

. . . . . .pag. 173

RISCOSSIONE – Prescrizione – Fallimento – Istanza di ammissione al passivo – Interruzione del termine – Chiusura del fallimento – Ripresa del termine

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Toriello). Sent. n. 684 del 12 marzo 2019

. . . . . .pag. 173

RISCOSSIONE – Ruolo – Cartella di pagamento – Sottoscrizione – Mancanza – Nullità – Esclusione

Comm. Trib. Prov. Bari, Sezione XII (Presidente: Grillo – Relatore Carcano). Sent. n. 3080 del 18 dicembre 2018

. . . . . .pag. 174

RISCOSSIONE – Aggio esattoriale – Natura retributiva – Sussiste – Parametro della capacità contributiva – Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci, relatore: Memmo). Sent. n. 3580 del 14 dicembre 2018

. . . . . .pag. 174

RISCOSSIONE – Notifica cartella –Esibizione dell'astratto di ruolo – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 3412 del 26 novembre 2018

. . . . . .pag. 174

RISCOSSIONE – Preavviso di iscrizione ipotecaria – Impugnabilità "facoltativa" dell'atto – Sussiste – Crediti prescritti – Crediti rateizzati – Illegittimità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 3409 del 26 novembre 2018

. . . . . .pag. 175

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Difetto di motivazione – Omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi – Nullità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Girolamo). Sent. n. 3259 del 9 novembre 2018

. . . . . .pag. 175

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Omessa indicazione del calcolo degli interessi – Conformità al modello ministeriale – Vizio di motivazione – Insussistenza

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Omessa indicazione del calcolo degli interessi – Vizio di motivazione – Insussistenza

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Omessa indicazione del calcolo degli interessi – Eccezione – Indicazione dell'importo esatto – Necessità

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Omessa allegazione atto richiamato – Vizio dell'atto – Non sussiste

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo pec – Inesistenza – Non sussiste – Proposizione del ricorso – Sanatoria della nullità

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VI (Presidente: Bortone – Relatore: Molfetta). Sent. n. 2553 del 9 novembre 2018

. . . . . .pag. 175

RISCOSSIONE – Prescrizione del credito – Legittimazione passiva – Ente creditore – non sussiste – Agente della riscossione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 2942 del 2 ottobre 2018

. . . . . .pag. 177

RISCOSSIONE – Ruolo esecutivo – Annullamento/correzione dell'atto impositivo illegittimo – Nota del direttore regionale dell'Ade – Natura di atto amministrativo interno – Efficacia emendativa – Non sussiste – Esercizio potere/dovere in autotutela – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia. Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 2508 del 1 agosto 2018

. . . . . .pag. 177

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Natura di atto amministrativo – Ritualità della notifica – Mancata impugnazione – Irretrattabilità pretesa – Termine prescrizione – Conversione in decennale –Esclusione

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n.1984 del 20 giugno 2018

. . . . . .pag. 177

RISCOSSIONE – Annullamento giudiziale dell'atto impositivo – Sgravio del ruolo – Mancata riassunzione – Nuova iscrizione a ruolo – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1947 dell'11 giugno 2018

. . . . . .pag. 178

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Avviso di ricevimento in bianco – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 2069 dell'8 giugno 2018

. . . . . .pag. 178

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Prova – Deposito della sola ricevuta di ritorno – Sufficienza

RISCOSSIONE – Prescrizione del credito – Decorrenza – Notifica della cartella di pagamento – Notifica successivamente al termine di un atto cautelare – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent n. 1811 del 6 giugno 2018

. . . . . .pag. 179

RISCOSSIONE – Estratto di ruolo –Impugnabilità – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XI (Presidente: Urbano A. – Relatore: Romita M.T.) Sent. n. 1817 del 5 giugno 2018

. . . . . .pag. 179

RISCOSSIONE – Fermo amministrativo di autoveicolo – Eccezione ex art. 515 c.p.c. per cose mobili relativamente impignorabili – Onere della prova a carico del soggetto proprietario del bene pignorato – Sussiste – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 1715 del 28 maggio 2018

. . . . . .pag. 180

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Interessi – Motivazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Stragapede). Sent. n. 1497 del 15 maggio 2018

. . . . . .pag. 180

RISCOSSIONE – Ruolo Straordinario – Sentenza non definitiva di annullamento dell'atto impositivo – Legittimazione alla riscossione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci, Relatore: Ancona). Sent. n. 1336 del 20 aprile 2018

. . . . . .pag. 180

RISCOSSIONE – Ipoteca esattoriale – Iscrizione su fondo patrimoniale – Ammissibilità – Sussiste – Opponibilità del regime di impignorabilità – Estraneità del debito ai bisogni della famiglia – Onere della prova gravante sul debitore – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 909 del 19 marzo 2018

. . . . . .pag. 181

RISCOSSIONE – Misure cautelari – Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria – Immobili conferiti in fondo patrimoniale – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 827 del 13 marzo 2018

. . . . . .pag. 181

RISCOSSIONE – Ruolo – Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – Omessa notifica cartella – Prescrizione credito – Giurisdizione tributaria – Sussiste

RISCOSSIONE – Ruolo – Mancata impugnazione – Conversione del termine di prescrizione breve – Esclusione

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente: Grillo – Relatore: Mastrorilli). Sent. n.731 del 12 marzo 2018

. . . . . .pag. 181

RISCOSSIONE – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento –Indicazione del tempo preso a base per il calcolo degli interessi – Necessità – Mancanza – Conseguente illegittimità degli interessi iscritti a ruolo

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 453 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 182

Sanzioni

SANZIONI – Intervenuta prescrizione del reato – Conseguente mancata applicazione di quelle penali – Principio dell'unicità con prevalenza delle sanzioni penali su quelle amministrative – Non applicabilità – Raddoppio del termine per accertamento – Intangibilità – Sussiste – Irrogabilità delle sanzioni amministrative – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: LEUCI). Sent. n. 209 del 28 gennaio 2019

. . . . . .pag. 185

SANZIONI – Crisi aziendale – Impossibilità di ricevere finanziamenti – Caso di forza maggiore – Esimente – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n.143 del 18 gennaio 2019

. . . . . .pag. 185

SANZIONI – A carico degli intermediari – Invio tardivo di molteplici dichiarazioni fiscali – Invio con diversi file – Concorso di violazioni – Cumulo Giuridico – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura, Relatore: Scialpi). Sent. n. 1869 dell'11 giugno 2018

. . . . . .pag. 186

Tributi indiretti

REGISTRO – Piano particolareggiato per l'edilizia economico-popolare – Compravendita locale commerciale – Rettifica in base ai valori OMI – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VI (Presidente: Epicoco – Relatore: Cavone). Sent. n. 3016 del 18 dicembre 2019

. . . . . .pag. 189

REGISTRO – Disposizione antielusiva – Articolo 20 D.P.R. 131/86 – Interpretazione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 2447 del 6 settembre 2019

. . . . . .pag. 189

REGISTRO – Disposizione antielusiva – Riqualificazione dell'atto – Contenuto – Valutazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. II (Presidente: Morlacco – Relatore: Nardelli). Sent. n. 634 del 9 luglio 2019

. . . . . .pag. 190

REGISTRO – Atti giudiziari – Solidarietà passiva di tutti i soggetti del processo – Quantificazione dell'imposta in sede civile – Irrilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1941 del 18 giugno 2019

. . . . . .pag. 190

REGISTRO – Accertamento – Controllo formale – Applicabilità – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. VI (Presidente: D'Ascoli – Relatore: Di Maio). Sent. n. 509 del 13 giugno 2019

. . . . . .pag. 190

REGISTRO – Avviso di liquidazione – Stato di ignoranza dell'erede – Opponibilità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 795 del 18 marzo 2019

. . . . . .pag. 191

REGISTRO – Agevolazioni piccola proprietà contadina – Produzione del certificato dell'ispettorato provinciale agrario – Natura ordinatoria del termine – L. 604/54 – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi) – Sent. n**.** 3294 del 13 novembre 2018

. . . . . .pag. 191

REGISTRO – Avviso di rettifica e liquidazione – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. 456 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 191

REGISTRO – Contratto finanziamento – Nullità clausole – Provvedimento condanna restituzione somme – Aliquota in misura proporzionale ex artt. 37 e 8, comma 1, lett. b) Tariffa d.p.r. 131/86 – Non sussiste – Applicazione imposta in misura fissa ex art. 8 lett. e) – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 102 del 18 gennaio 2018

. . . . . .pag. 192

IMPOSTA DI BOLLO – Atto di divisione immobiliare – Natura dichiarativa e non traslativa dell'atto di accettazione tacita dell'eredità – art. 1, co. 1-*bis*, All. A, Tariffa parte I di cui al DPR n. 642/1972

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Di Girolamo) – Sent. n. 3256 del 9 novembre 2018

. . . . . .pag. 192

IMPOSTA IPOTECARIA – Accertamento – Terreno edificabile – Determinazione valore – Comparazione con altre compravendite – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Nardi). Sent. n. 3477 del 5 dicembre 2018

. . . . . .pag. 193

IMPOSTA DI SUCCESSIONE – Avviso di liquidazione – Natura accertativa – Sussiste – Istanza di accertamento con adesione – Ammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore Maggiore). Sent. n. 2335 del 19 luglio 2018

. . . . . .pag. 193

CATASTO – Accertamento – Riclassamento immobile a destinazione speciale – Criterio della stima comparativa – Illegittimità – Sussiste – Criterio della stima diretta – Tassatività – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Sardiello). Sent. n. 439 del 20 febbraio 2019

. . . . . .pag. 193

CATASTO – Accertamento – Rideterminazione del classamento ed attribuzione della nuova rendita catastale – Motivazione – Necessità – Contenuti.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3563 del 12 dicembre 2018

. . . . . .pag. 194

CATASTO – Sussistenza dei presupposti per la rettifica di rendita – Istanza del contribuente – Diniego di annullamento in autotutela – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 824 del 13 marzo 2018

. . . . . .pag. 194

CATASTO – Accertamento – Classamento – Procedura Docfa – Rettifica oltre l'anno – Termine decadenziale – Non sussiste – Debenza interessi – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ventura – Relatore: Maggiore) Sent. n. 506 del 19 febbraio 2018

. . . . . .pag. 194

ACCISE – Energia Elettrica – Prelievo abusivo – Sanzioni – Quantificazione – Criteri – Presunzione – Onere della prova contraria – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. III (Presidente: Bray – Relatore: Federici). Sent. n.724 dell'11 aprile 2019

. . . . . .pag. 195

DIRITTI DOGANALI – Diritti di licenza (c.d. "royalties") – Daziabilità – Presupposti

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIII (Presidente: De Bari – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3664 del 27 dicembre 2018

. . . . . .pag. 195

ACCISE – Agevolazioni – Autoconsumo – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 2661 del 4 settembre 2018

. . . . . .pag. 196

DAZI DOGANALI – Classificazione delle merci – Affidamento sulla classificazione utilizzata in precedenti importazioni – Identità delle merci – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Ancona). Sent. n. 1949 dell'11 giugno 2018

. . . . . .pag. 196

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Impugnazione simultanea – Ammontare – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXVI (Presidente: Dinapoli – Relatore: Diliso). Sent. n. 2428 del 4 settembre 2019

. . . . . .pag. 196

CONTRIBUTO UNIFICATO – Impugnazione iscrizione ipoteca – Contestazione notifica delle cartelle di pagamento presupposte – Determinazione del contributo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 823 del 13 marzo 2018

. . . . . .pag. 197

CONTRIBUTO UNIFICATO – Invito al pagamento – Natura sanzionatoria – Non sussiste – Natura accertativa – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Urbano – Relatore: Romita). Sent. n. 1620 del 23 gennaio 2018

. . . . . .pag. 197

IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI – Soggettività passiva – Concessione amministrativa – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 455 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 198

IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI – Raccoglitore delle scommesse italiano per conto di soggetto non residente – Capacità contributiva – Soggettività passiva – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 95 del 18 gennaio 2018

. . . . . .pag. 198

IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI – Princìpi europei di libertà di prestazione dei servizi e di parità di trattamento – Controlimiti nazionali – Prevalenza del rispetto dei princìpi di ordine pubblico e di condivisa moralità di divieto del gioco d'azzardo in Italia – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Nardi). Sent. n. 94 del 18 gennaio 2018

. . . . . .pag. 198

Tributi locali

IMU – Acquisizione immobile per usucapione – Presupposto impositivo – Decorre dal termine finale – Sentenza accertativa – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: Tosi). Sent. n. 2058 del 5 novembre 2019

. . . . . .pag. 203

ICI – Immobili di proprietà di società non commerciale – Concessione in comodato gratuito ad Associazione Sportiva Dilettantistica per finalità di pubblico interesse – Utilizzazione indiretta – Esenzione – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: Tosi). Sent. n. 2051 del 5 novembre 2019

. . . . . .pag. 203

ICI – Abitazione principale – Coniugi non legalmente separati – Residenze anagrafiche diverse – Esenzione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 2446 del 6 settembre 2019

. . . . . .pag. 204

ICI – Fondazione senza scopo di lucro – Immobile uso pubblico – Locazione – Esenzione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Pontassuglia). Sent. n. 1592 del 20 maggio 2019

. . . . . .pag. 204

IMU – Bene di proprietà della ASL – Utilizzazione indiretta dell'immobile da parte di un IRCCS in comodato gratuito – Esenzione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 1350 del 2 maggio 2019

. . . . . .pag. 205

ICI – Immobili Pubblici confluiti in fondi immobiliari gestiti da Società di Gestione del Risparmio – Soggettività passiva – Criteri

Comm. Trib. Reg. Bari, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 3675 del 27 dicembre 2018

. . . . . .pag. 205

ICI – Aree fabbricabili – Potenzialità edificatorie – Sussistenza di vincoli e destinazioni urbanistiche – Valore dell'area – Incidenza della potenzialità edificatoria

ICI – Aree fabbricabili – Valore in comune commercio – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 3463 del 30 novembre 2018

. . . . . .pag. 205

ICI – Aree fabbricabili – Base imponibile – Determinazione del valore venale sulla base di confronto con atti di compravendita di aree similari – Obbligo di verifica della medesima potenzialità edificatoria – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: De Palma – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 2798 del 24 settembre 2018

. . . . . .pag. 206

ICI – Esistenza vincolo di destinazione urbanistica – Presupposto edificabilità – Non sussiste – Potenzialità edificatoria – Non rileva

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 2492 del 1 agosto 2018

. . . . . .pag. 206

ICI – Accertamento – Termine di decadenza – Dichiarazione infedele – Decorrenza del termine dalla dichiarazione correttiva – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Aiello). Sent. n. 1970 del 18 giugno 2018

. . . . . .pag. 207

ICI – Ente regionale – Acquisizione di immobili – Automatica destinazione a compiti istituzionali – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1149 del 9 aprile 2018

. . . . . .pag. 207

ICI – Associazioni sportive, ricreative, culturali – Svolgimento di attività commerciale non esclusiva – Esenzione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente Ingusci – Relatore: Memmo). Sent. n. 1140 del 9 aprile 2018

. . . . . .pag. 207

ICI – Area edificabile – Base imponibile– Determinazione del valore venale – Ripartizione dell'onere della prova – Acquiescenza per annualità successiva – Rilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 906 del 19 marzo 2018

. . . . . .pag. 208

ICI – Agevolazioni – Catasto fabbricati – Ruralità – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 454 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 208

ICI – Esenzione prima casa – Immobile diverso da abitazione –Assegnazione coniuge in regime separazione legale – Prevalenza sostanza sulla forma – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente: Ventura – Relatore: Gentile). Sent. n. 178 del 24 gennaio 2018

. . . . . .pag. 208

TOSAP – Parcheggio autoveicoli – Presupposto impositivo – Sottrazione suolo pubblico – Carenza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. III (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 1245 del 16 aprile 2018

. . . . . .pag. 209

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Mezzo pubblicitario ex art. 17, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 – Pluralità supporti pubblicitari – Univocità del contenuto del messaggio – Tassazione plurima – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 3069 del 10 ottobre 2018

. . . . . .pag. 209

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Presupposto impositivo – Disponibilità dell'impianto – Rilevanza

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente: Grillo – Relatore: Carcano). Sent. n. 3082 del 18 dicembre 2018

. . . . . .pag. 209

CONTRIBUTI CONSORZI BONIFICA – Attività di bonifica – Piano di classifica approvato dalla competente autorità – Beneficio fondiario – Onere della prova a carico del consorzio di bonifica – Non sussiste – Fondi del consorziato – Vantaggio – Presunzione relativa – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Dima – Relatore: Di Carlo) Sent. n. 1955 del 19 giugno 2019

. . . . . .pag. 210

CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA – Presenza di rete di canali per evitare alluvioni e ristagni d'acqua – Presupposto – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 1359 del 3 maggio 2019

. . . . . .pag. 210

CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA – Obbligo di contribuzione per i proprietari consorziati – Manutenzione degli impianti irrigui – Beneficio ritratto dall'attività del Consorzio – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 440 del 20 febbraio 2019

. . . . . .pag. 211

CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA – Impugnazione avviso di sollecito preceduto da avviso bonario – Inammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1985 del 20 giugno 2018

. . . . . .pag. 211

CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA – Motivazione – Difetto – Impossibilità verifica calcolo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Solimando – Relatore: Digirolamo). Sent. n. 3501 del 10 dicembre 2018

. . . . . .pag. 211

TASSA AUTO – Autovettura cointestata – Esenzione per invalidità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Ancona). Sent. n. 497 del 15 febbraio 2018

. . . . . .pag. 212